

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVIII

BARI, 22 FEBBRAIO 2007

N. 28



Sede Presidenza Giunta Regionale

Corte Costituzionale

Atti di organi monocratici regionali

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

Appalti - Bandi

Concorsi

Avvisi

Rettifiche

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Corte Costituzionale

SENTENZA 24 gennaio 2007, N.24
Giudizio legittimità costituzionale L.R. n. 13/05 - artt. 2, comma 2 e 3, commi 4 e 7.

Pag. 2991

SENTENZA 24 gennaio 2007, N.25
Giudizio legittimità costituzionale L.R. n. 20/02 - art. 11, comma 3-bis.

Pag. 2996

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 2007, n. 114
Concorso pubblico, per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione in provincia di Foggia, di cui al Bando n. 286 del 21 ottobre 1999 e successive integrazioni. Assegnazione, in via definitiva, della sede farmaceutica n. 6 del Comune di San Giovanni Rotondo (Fg).

Pag. 3008

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 2007, n. 115
Concorso pubblico, per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione in provincia di Taranto, di cui al Bando n. 256 del 27 settembre 1999 e successive integrazioni. Assegnazione, in via definitiva, della sede farmaceutica n. 4 del Comune di S. Giorgio Jonico (TA).

Pag. 3009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE 12 febbraio 2007, n. 30
Art.12 della Legge Regionale 03.04.1995 n.12, “Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo” Integrazione alla D.D. n.34/05, Integrazione Commissione Randagismo.

Pag. 3011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 13 febbraio 2007, n. 7

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2011 del 28.12.2006: “Istituzione dell’Albo dei fornitori del Settore Comunicazione Istituzionale” – Disposizioni per il suo funzionamento – Domanda di ammissione.

Pag. 3012

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI NOCI (Bari)
 DELIBERA C.C. 10 agosto 2006, n. 61
Approvazione variante P.R.G.

Pag. 3023

COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO (Foggia)
 DELIBERA C.C. 30 ottobre 2006, n. 91
Approvazione Piano di Riqualificazione Urbani-stica maglie C1 e C2.

Pag. 3024

COMUNE DI VOLTURARA APPULA (Foggia)
 DECRETO 13 febbraio 2007, n. 354
Esproprio.

Pag. 3025

Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi

Appalti – Bandi

ASL. BR BRINDISI
Avviso di gara affidamento servizio di ristorazione presso i presidi e stabilimenti ospedalieri. Rettifica e differimento termini.

Pag. 3025

COMUNE DI BARLETTA (Bari)
Avviso di gara per interventi di moderazione del traffico.

Pag. 3026

ARCIDIOCESI FOGGIA
Avviso di gara affidamento lavori di consolidamento e restauro conservativo per il recupero della Chiesa della Misericordia.

Pag. 3026

TECNOPOLIS CSATA VALENZANO (Bari)
Avviso di gara per progettazione e realizzazione sistema informatico servizi sanitari Regione Puglia. Rettifica

Pag. 3027

Concorsi

REGIONE PUGLIA SETTORE ASSISTENZA TERRITORIALE PREVENZIONE BARI
Zone carenti di Medicina Pediatrica rilevate al 1° settembre 2006.

Pag. 3027

REGIONE PUGLIA SETTORE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Avviso pubblico per l'iscrizione all'Albo dei fornitori del Settore.

Pag. 3041

ASL BAT ANDRIA (Bari)
Concorso pubblico per n.74 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere Cat.D – Riaperture Termini ed ampliamento dei posti a n.148.

Pag. 3042

ASL BAT ANDRIA (Bari)
Avviamento al lavoro a tempo indeterminato di n.24 ausiliari specializzati – Cat.A - .

Pag. 3053

ASL BAT ANDRIA (Bari)
Concorso pubblico per n.24 posti di Ausiliario Specializzato – Cat. A.

Pag. 3054

E.DI.S.U. TARANTO
Pubblica selezione per n. 2 unità di personale categoria D.

Pag. 3064

ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II BARI
Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente medico disciplina Chirurgia generale.

Pag. 3069

OSPEDALE GENERALE MIULLI ACQUAVIVA DELLE FONTI (Bari)
Concorso pubblico per n. 10 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere - Cat. D.

Pag. 3073

Avvisi

ATEPROL LECCE
Avviso di convocazione Assemblea ordinaria dei soci.

Pag. 3078

COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI BARI

Valori Agricoli medi anno 2007.

Pag. 3082

ENEL BARI
Delibera Giunta Provinciale Taranto n.263/06 - Impianto allacciamento stabilimento Alenia.

Pag. 3083

SOCIETA' SADD ENERGY WIND VOLTURINO (Foggia)
Avviso di deposito Studio impatto ambientale.

Pag. 3088

RETTIFICHE

REGIONE PUGLIA SETTORE ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE
Domanda di inserimento nella graduatoria di Medicina Generale valevole per l'anno 2007.

Pag. 3089

PARTE PRIMA

Corte Costituzionale

SENTENZA 24 gennaio 2007, N.24

Giudizio legittimità costituzionale L.R. n. 13/05 - artt. 2, comma 2 e 3, commi 4 e 7.**SENTENZA N. 24
ANNO 2007****REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

- Giovanni Maria FLICK	Presidente
- Francesco AMIRANTE	Giudice
- Ugo DE SIERVO	”
- Romano VACCARELLA	”
- Paolo MADDALENA	”
- Alfio FINOCCHIARO	”
- Alfonso QUARANTA	”
- Franco GALLO	”
- Luigi MAZZELLA	”
- Gaetano SILVESTRI	”
- Sabino CASSESE	”
- Maria Rita SAULLE	”
- Giuseppe TESAURO	”
- Paolo Maria NAPOLITANO	”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 3, commi 4 e 7, della legge della Regione Puglia 22 novembre 2005, n. 13 (Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23 gennaio 2006, depositato in cancelleria il 1° febbraio 2006 ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2006.

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 2006 il Giudice relatore Francesco Amirante;

uditi l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Valerio Speciale per la Regione Puglia.

Ritenuto infatto

1. - Con ricorso notificato il 23 gennaio 2006 e depositato il 1° febbraio 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 2, comma 2, e 3, commi 4 e 7, della legge della Regione Puglia 22 novembre 2005, n. 13 (Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante), in quanto contrastanti con i principi fondamentali in materia tutela e sicurezza del lavoro.

Premette il ricorrente che questa Corte, con la sentenza n. 50 del 2005, ha osservato come la materia della formazione, lungi dall'essere di esclusiva spettanza regionale, possa riguardare il rapporto privatistico contrattuale (per quanto attiene alla formazione all'interno delle aziende) - di tal che la sua disciplina rientra nell'ordinamento civile - mentre spetta alle Regioni e alle Province autonome disciplinare la formazione esterna. Tuttavia, né l'uno né l'altro profilo appaiono separati nettamente tra di loro e da altri aspetti dell'istituto. Alla luce di tali interferenze, la Corte ha concluso nel senso che la commistione di competenze giustifica (e rende costituzionalmente legittima) l'apposizione di principi da parte del legislatore statale che, così operando, non ha illegittimamente inciso nelle competenze regionali e ha correttamente applicato il principio di leale collaborazione.

Viceversa, l'art. 2, comma 2, dell'impugnata legge regionale, prevedendo che, nell'ipotesi in cui entro un certo termine non sia raggiunta l'intesa tra i vari soggetti interessati in ordine alla definizione dei profili formativi, questi siano determinati dalla Giunta regionale, si porrebbe in contrasto con l'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30), che, nel dettare precisi principi e criteri direttivi, impone che la regolamentazione dei detti profili sia effettuata dalle Regioni

“d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale”. Ne consegue che il legislatore statale ha ritenuto fondamentale, per la determinazione dei profili formativi, il concorso di tutti i soggetti indicati, non ammettendo che la relativa intesa sia sostituita da un atto unilaterale della Regione, che invece potrebbe limitarsi - secondo quanto dispone la norma censurata - ad acquisire i pareri delle parti sociali (evidentemente divergenti, non avendo consentito il perfezionarsi dell’accordo), in tal modo declassandole ad organi meramente consultivi.

Anche l’art. 3, comma 4, prescrivendo che la formazione formale si svolga “prevalentemente all’esterno dell’azienda”, risulterebbe costituzionalmente illegittimo sotto un duplice aspetto: esso contrasterebbe anzitutto - sempre sotto il profilo della competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro - con il richiamato art. 49 del d.lgs. n. 276 del 2003, il cui comma 4, lettera a), fa riferimento alla formazione aziendale o extra-aziendale, senza porre alcuna preconstituita gerarchia tra i due tipi di attività. Sotto un secondo aspetto, la disposizione censurata illegittimamente violerebbe la previsione che rimette alla contrattazione collettiva la determinazione delle “modalità di erogazione e della articolazione della formazione esterna e interna alle singole aziende”, in cui il richiamo alla normativa pattizia appare limitato dal vincolo di uno svolgimento prevalentemente esterno.

Infine, risulterebbe illegittimo (in quanto incidente in materia di competenza legislativa statale esclusiva, regolando le modalità della formazione interna) anche il comma 7 dello stesso art. 3, laddove prevede che “la formazione interna deve avere a oggetto, per un periodo minimo iniziale della durata di venti ore nel primo mese di svolgimento del rapporto, i metodi di organizzazione della produzione e i sistemi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali”. Infatti, la formazione all’interno dell’azienda è regolamentata pattizamente e afferisce, pertanto, al regime contrattuale privatistico, sicché qualunque disposizione di carattere generale non può che rientrare nella materia di legislazione esclusiva prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera 4, della Costituzione. Tale parametro sarebbe in conclusione violato dalle tre norme censurate.

1.2. - Si è costituita la Regione Puglia, che ha altresì depositato memoria nell’imminenza dell’udienza, preliminarmente eccependo l’inammissibilità delle censure concernenti gli artt. 2, comma 2, e 3, comma 4, posto che l’impossibilità di sollevare dinanzi alla Corte un giudizio di legittimità relativo ad un potenziale contrasto con gli interessi nazionali esclude che il Governo possa, in base all’art. 127 Cost., lamentare tout court la violazione dei principi fondamentali contenuti nella legge statale, la quale non configura un “eccesso di competenza” ma soltanto il mancato rispetto di disposizioni che hanno la finalità di consentire il coordinamento tra due poteri legislativi autonomi e concorrenti (quello statale e quello regionale). Quindi, secondo la resistente, il Governo contesta il merito della legge regionale, ma non mette in discussione il potere della Regione di disciplinare con legge quella specifica materia: così, nel sostenere che la legge regionale - nella misura in cui non rende vincolanti le intese con le associazioni sindacali rappresentative dei contrapposti interessi e, in caso di mancato accordo, considera le opinioni sindacali come meri pareri - avrebbe violato un principio fondamentale (consistente nell’obbligatorio concorso di tutti i soggetti sindacali indicati nella regolamentazione dei profili formativi), non si denuncerebbe in alcun modo l’eccesso di competenza della Regione, bensì si sosterebbe che essa, pur avendo esercitato il proprio potere legislativo negli ambiti di competenza attribuiti dall’art. 117 Cost., non avrebbe rispettato i principi fondamentali dettati dalla legislazione statale.

La Regione si sofferma, poi, sulle conclusioni della sentenza di questa Corte n. 50 del 2005, osservando che, se essa correttamente muove dall’idea che la formazione attiene sia al profilo causale del rapporto di lavoro (e quindi deve essere inclusa nella sfera di competenza dell’ordinamento civile), sia a quello della formazione professionale - appartenente, invece, alla potestà legislativa delle Regioni - tuttavia la concreta applicazione dei criteri di ripartizione tra le due forme di competenza legislativa dovrebbe essere diversamente individuata. Infatti, allorché l’art. 17 Cost. attribuisce agli enti territoriali il potere legislativo in materia di “formazione professionale”, intende affidare alle Regioni una competenza generale su tutto ciò che riguarda gli aspetti formativi, senza necessità di

distinguere tra formazione pubblica esterna e formazione privata aziendale. Quest'ultima, perciò, è sempre connessa ad un profilo di crescita e di qualificazione delle conoscenze del lavoratore, che è ricompreso nell'ambito della formazione propriamente detta, cui fa riferimento il testo costituzionale. Alla competenza legislativa statale residuerebbero quegli aspetti della formazione professionale che influenzano direttamente il contratto di lavoro nel suo profilo interno, mentre la determinazione del contenuto formativo, sia esterno sia interno che rispecchia anche un interesse pubblicistico ad incrementare la possibilità di ad incrementare le competenze del lavoratore ed a favorirne la possibilità di occupazione, così attenendo al mercato del lavoro - non può che essere attribuita alla Regione.

Nel merito, tuttavia, la censura relativa all'art. 2, comma 1, risulterebbe non fondata, poiché dalla lettura del comma 5 dell'art. 49 del d.lgs. n. 276 del 2003 sarebbe possibile rilevare che l'intesa con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative non è espressamente inclusa tra i principi fondamentali che devono essere rispettati dagli enti territoriali. Del resto, la norma statale evocata prevede soltanto che vi sia l'intesa con le associazioni sindacali, ma non stabilisce che, in caso di mancanza di accordo, non si possano concretamente regolare i profili formativi dell'apprendistato. Se la disposizione dovesse essere interpretata nel senso voluto dal Governo, essa, secondo la resistente, sarebbe del tutto in contrasto con l'art. 117 della Costituzione. Infatti, subordinare la potestà legislativa delle Regioni all'intesa obbligatoria con le parti sociali, significherebbe condizionare il procedimento di formazione della legge regionale, oltre che attribuire alle associazioni sindacali un potenziale potere di veto che si tradurrebbe in un esproprio della potestà legislativa degli enti territoriali.

Quanto poi all'art. 3, comma 4, della legge regionale impugnata - secondo il quale la formazione formale deve essere svolta prevalentemente all'esterno dell'azienda - la resistente afferma che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non esiste nessuna disposizione che vieti di attribuire prevalenza ad un contenuto formativo (in questo caso, quello esterno) piuttosto che ad un altro, in quanto la legge statale consente che la qualifica venga riconosciuta dopo la formazione interna od esterna,

attribuendo alla Regione il potere di riconoscere soltanto la formazione aziendale o solo quella extra aziendale o anche entrambe e di far riferimento ad entrambi i tipi di attività formativa anche con riguardo alla determinazione delle centoventi ore di formazione di base. Tale scelta rispecchia un ulteriore criterio di efficienza formativa: sul mercato operano, infatti, una serie di imprese e soggetti accreditati che sono in grado di fornire una qualificazione professionale molto superiore a quella che potrebbe essere conseguita con la mera formazione interna. In questo caso, quindi, la formazione esterna garantisce un miglior controllo sull'effettivo svolgimento dell'attività di qualificazione professionale del lavoratore.

Tali argomenti consentirebbero di ritenere non fondata l'ulteriore censura sollevata dal Governo, nella parte in cui la norma condizionerebbe la contrattazione collettiva nel senso di privilegiare la formazione esterna: infatti, l'evocato art. 49, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 276 del 2003 non pone alcun limite che inibisca la prevalenza di un tipo di formazione sull'altra, ma si limita ad impedire che il contratto collettivo regoli la formazione solo interna od esterna, visto che invece tale potere regolativo deve essere esercitato in relazione ad entrambe le modalità di effettuazione della formazione (e tale interpretazione scaturisce dall'uso della congiunzione "e" contenuta in tale disposizione). La norma, in conclusione, non pone alcun vincolo diverso e non condiziona la possibilità per la Regione di attribuire alla contrattazione collettiva la facoltà di stabilire le modalità di erogazione e di articolazione della formazione svolta in prevalenza all'esterno ed in misura inferiore in azienda.

Con riferimento all'impugnativa del comma 7 dello stesso art. 3, la Regione osserva che le interferenze tra le materie nella disciplina dell'apprendistato messe in luce dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 50 del 2005 non consentono di affermare, come invece sostiene il ricorrente, che qualsiasi regolamentazione circa la materia della formazione interna costituirebbe un'illegittima invasione delle competenze legislative statali. Se la legge regionale può regolare aspetti riguardanti la formazione interna alle aziende, a maggior ragione può stabilire che essa debba riguardare il numero minimo di ore connesse al "metodi di organizza-

zione della produzione e ai sistemi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali". Non vi è dubbio, infatti, che in questo caso la formazione è strettamente connessa alla sicurezza del lavoro che è materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni. In questo ambito, dunque, poiché la Regione Puglia ha esercitato una competenza legislativa in materia di sicurezza del lavoro e poiché la formazione è finalizzata a prevenire infortuni e malattie professionali, è indiscutibile che la disciplina legislativa regionale si muove in quell'ambito di "interferenze" sulle quali la Corte costituzionale si è già espressa, valorizzando le finalità di protezione dei lavoratori, posto che l'obbligo di impartire la formazione interna all'azienda in materia di sicurezza è giustificato dal "fatto notorio che gli infortuni sul lavoro hanno un picco preoccupante proprio nella fase iniziale dei rapporti di lavoro".

Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, comma 2, e 3, commi 4 e 7, della legge della Regione Puglia 22 novembre 2005, n. 13 (Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante).

Secondo il ricorrente, la prima delle disposizioni censurate, nello stabilire che, se l'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro riguardo ai profili formativi dell'apprendistato professionalizzante non è raggiunta entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale provvede, acquisiti i pareri delle organizzazioni di cui al comma 1 - e cioè gli enti bilaterali e le suddette organizzazioni - finirebbe col sostituire all'intesa una mera attività consultiva delle organizzazioni delle parti sociali.

La disposizione sarebbe, quindi, in contrasto con i principi fondamentali (in materia di tutela e sicurezza del lavoro) e con la norma interposta di cui all'art. 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30), che prevede l'intesa.

Gli stessi parametri, ad avviso del ricorrente, sono violati anche dall'art. 3, comma 4, della stessa legge, il quale stabilisce che "la formazione formale

da svolgersi durante il periodo di apprendistato deve essere svolta prevalentemente all'esterno dell'azienda e comunque secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva", perché stabilisce una gerarchia tra le diverse specie di formazione.

Infine, costituirebbe violazione delle competenze esclusive dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera 1, Cost.) la disposizione del comma 7 dello stesso art. 3, il quale regola in parte la formazione interna, stabilendo limiti minimi di orario riguardo ai contenuti che essa deve avere nella sua fase iniziale, secondo quanto prescritto dalla disposizione stessa.

2. - Sono fondate la prima e la terza delle questioni suddette, mentre non è fondata la seconda.

La disposizione di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale in scrutinio, nel prevedere che, se l'intesa non è raggiunta entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, provvede la Giunta regionale, attribuisce ad essa un ruolo preminente, incompatibile con il regime dell'intesa, caratterizzata, quest'ultima, nel caso in esame, dalla paritaria codeterminazione dell'atto in difetto di indicazioni della prevalenza di una parte sull'altra (sentenze n. 27 del 2004, n. 308 del 2003 e n. 116 del 1994).

Né vale prospettare la necessità di un meccanismo idoneo a superare la situazione di stallo determinata dalla mancata intesa.

Per ovviare a siffatta esigenza e dare concreta attuazione al principio di leale collaborazione - del quale la prescrizione dell'intesa, anche tra i soggetti indicati, costituisce pur sempre espressione - spetta al legislatore regionale stabilire, semmai, un sistema che imponga comportamenti rivolti allo scambio di informazioni e alla manifestazione della volontà di ciascuna delle parti e, in ultima ipotesi, contenga previsioni le quali assicurino il raggiungimento del risultato, senza la prevalenza di una parte sull'altra (per esempio, mediante la indicazione di un soggetto terzo).

E', invece, in contrasto con gli evocati parametri costituzionali la drastica previsione, in caso di mancata intesa, della decisività della volontà di una sola delle parti, la quale riduce all'espressione di un parere il ruolo dell'altra.

Parimenti fondata è la questione avente ad oggetto l'art 3, comma 7, della legge reg. Puglia n. 13 del 2005.

Infatti, questa Corte ha più volte affermato che la disciplina della formazione interna attiene all'ordinamento civile e che, pertanto, spetta allo Stato stabilire la relativa normativa.

E' pur vero che in materia di apprendistato professionalizzante si è rilevata (anche) un'interferenza di materie riguardo alle quali esistono competenze legislative diverse, alla cui composizione provvedono, quando possibile, gli strumenti della leale collaborazione o, qualora risulti la prevalenza di una materia sull'altra, l'applicazione del criterio appunto di prevalenza. Nel caso in esame è in sede di definizione dei profili formativi - da raggiungere, come si è detto, mediante la corretta attuazione del regime dell'intesa - che la Regione può far valere i propri punti di vista e le proprie esigenze anche nella disciplina della formazione endo-aziendale, per la parte in cui questa riguardi materie attinenti alla tutela e sicurezza del lavoro, di competenza concorrente.

La disposizione in scrutinio contiene, invece, la diretta disciplina di una parte della formazione interna, costituente invasione della sfera di attribuzioni statali.

Non fondata, invece, è la questione riguardante

la disposizione dell'art. 3, comma 4, prevedente la prevalenza della formazione esterna in tema di "formazione formale".

Si tratta di questione concernente una disposizione analoga ad altre, contenute in leggi di altre Regioni, già scrutinate e ritenute non illegittime con riguardo al sistema del riparto di competenze definito dall'art. 117 Cost. (v. sentenze n. 406 e n. 425 del 2006). Essa, infatti, non costituisce invasione della sfera di attribuzioni statali in materia di formazione interna.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 3, comma 7, della legge della Regione Puglia 22 novembre 2005 n. 13 (Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, della medesima legge regionale n. 13 del 2005, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 Gennaio 2007.

Presidente

Redattore

Cancelliere

Depositata in Cancelleria il - 6 FEB. 2007

Il Direttore della Cancelleria
(Don. G. Di Paola)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Roma, 6 FEB. 2007

Il Cancelliere



SENTENZA 24 gennaio 2007, N.25

Giudizio legittimità costituzionale L.R. n. 20/02 - art. 11, comma 3-bis.

**SENTENZA N. 25
ANNO 2007**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

- Franco BILE	Presidente
- Giovanni Maria FLICK	Giudice
- Francesco AMIRANTE	”
- Ugo DE SIERVO	”
- Romano VACCARELLA	”
- Paolo MADDALENA	”
- Alfio FINOCCHIARO	”
- Alfonso QUARANTA	”
- Franco GALLO	”
- Luigi MAZZELLA	”
- Gaetano SILVESTRI	”
- Sabino CASSESE	”
- Maria Rita SAULLE	”
- Giuseppe TESAURO	”
- Paolo Maria NAPOLITANO	”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3-bis, della legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002), introdotto dall'art. 43, comma 2, della legge della medesima Regione 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), come modificato dall'art. 3 2, della legge della medesima Regione 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia); dell'art. 11, commi 3-ter e 3-quater, della citata legge regionale

n. 20 del 2002, introdotti dall'art. 43, comma 2, della citata legge regionale n. 4 del 2003, come modificato dall'art. 32, comma 1, della citata legge regionale n. 1 del 2004; dell'art. 11, commi 3-ter 1 e 3-ter 2, introdotti dall'art. 20, comma 1, della legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004); dell'art. 43, comma 3, della citata legge regionale n. 4 del 2003, come modificato dall'art. 32, comma 2, della citata legge regionale n. 1 del 2004; dell'art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Puglia 14 gennaio 1998, n. 1 (Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998), introdotto dall'art. 31 della citata legge regionale n. 1 del 2004; promossi con ordinanze del 4 ottobre 2004 dalla Corte d'appello di Torino, del 3 giugno 2005 dal Tribunale ordinario di Lecce e del 20 novembre 2005 dal Tribunale ordinario di Trani, rispettivamente iscritte ai numeri 233 e 489 del registro ordinanze 2005 e al n. 290 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 18 e 40, prima serie speciale, dell'anno 2005 e n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2006.

Visti gli atti di costituzione dell'Associazione Le Patriarche Italia Onlus, della Gestione liquidatoria dell'ex USL FG/2 di San Severo in liquidazione coatta amministrativa, di Antonio Campanella ed altri, della Regione Puglia, nonché l'atto di intervento della medesima Regione;

udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 2007 il Giudice relatore Romano Vaccarella;

uditi gli avvocati Beniamino Caravita di Toritto, Luciano Ancora e Gianluigi Pellegrino per la Regione Puglia, Vittorio Russi per la Gestione liquidatoria dell'ex USL FG/2 di San Severo in liquidazione coatta amministrativa e Maurizio Zopolato per l'Associazione Le Patriarche Italia Onlus.

Ritenuto in fatto

1. - La Corte d'appello di Torino, con ordinanza del 4 ottobre 2004, ha sollevato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera 4, della Costi-

tuzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3-bis, della legge della Regione Puglia 9 dicembre del 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002), introdotto dall'art. 43, comma 2, della legge della medesima Regione 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), come modificato dall'art. 32 della legge della medesima Regione 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), nella parte in cui prevede "l'attribuzione alla Regione Puglia di poteri legislativi in materia sottratta alla competenza regionale, non attenendo la materia disciplinata dalla succitata norma al settore sanitario, ma piuttosto a quello finanziario e processuale di competenza esclusiva dello Stato italiano".

1.1. - Il giudice rimettente premette, in fatto, che la gestione liquidatoria della cessata Unità sanitaria locale Foggia 2, parte appellata, ha chiesto che sia dichiarata l'interruzione del processo in applicazione dell'art. 11, comma 3-bis, della citata legge regionale n. 20 del 2002, il quale prevede l'assoggettività delle gestioni liquidatorie al regime della liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).

1.2. - In ordine alla rilevanza della questione, il giudice rimettente osserva che la questione "appare rilevante, quanto meno, ai fini della decisione dell'istanza di interruzione".

1.3. - In ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il medesimo giudice osserva che, con la norma censurata, la Regione Puglia ha legiferato "in una materia sottratta alla competenza legislativa delle Regioni, e cioè, in materia finanziaria e non strettamente sanitaria, oltre che in materia processuale", sì da "sottrarre l'esame di una controversia civile al giudice ordinario (inteso come giudice competente per materia e territorio) per trasferirlo alla competenza del giudice della liquidazione coatta amministrativa", in violazione

anche dell'art. 2 del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) "che attribuisce tale potere alla "legge" da intendersi come legge nazionale" e non anche regionale.

La Regione, pertanto, ha violato l'art. 117, secondo comma, lettera 4, Cost. (nella sua attuale formulazione), arrogandosi "poteri legislativi in materia di natura finanziaria e processuale, e non prettamente sanitaria".

1.4 - Si è costituita nel giudizio davanti alla Corte la "gestione liquidatoria della ex USL FG/2 di San Severo in liquidazione coatta amministrativa", in persona del commissario liquidatore, la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile e, comunque, infondata la questione.

1.4.1. - La deducente, premesso di essere stata posta in liquidazione coatta amministrativa, come tutte le altre gestioni liquidatorie delle sopresse unità sanitarie locali della Regione Puglia, con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 aprile 2003, n. 261, e di avere, conseguentemente, chiesto la dichiarazione di improcedibilità o improseguibilità o, comunque, di interruzione del giudizio a quo, dovendo - secondo consolidata giurisprudenza di legittimità - ogni pretesa creditoria essere fatta valere nel procedimento di verifica dello stato passivo, nell'ambito della procedura concorsuale, eccepisce, in primo luogo, l'irrelevanza della questione, dal momento che l'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa comporta, necessariamente, la improcedibilità o improseguibilità del giudizio di appello.

1.4.2. - In secondo luogo, la deducente osserva che il giudice rimettente sospetta la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera O, Cost., in quanto la norma denunciata non atterrebbe "al settore sanitario, ma piuttosto a quello finanziario e processuale". Sennonché il parametro costituzionale evocato contempla le materie "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa", non anche la materia finanziaria; "ne discende che risulta del tutto generica e nebulosa la censura mossa" e "ciò rende inammissibile la questione".

1.4.3. - Infine, la deducente sostiene che la norma

censurata rientra nella competenza regionale in materia sanitaria, “non essendo dubitabile che l’assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa delle gestioni liquidatorie delle sopresse USL risponda alla finalità di controllo della spesa sanitaria e costituisca uno strumento di ripiano del disavanzo della spesa sanitaria regionale”; donde la infondatezza della questione.

1.5. - E’ intervenuta nel giudizio la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, la quale ha concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza della questione.

1.6. - In prossimità dell’udienza, la “gestione liquidatoria della ex USL FG/2 di San Severo in liquidazione coatta amministrativa”, ha depositato memoria con la quale, preliminarmente, ribadisce l’eccezione di inammissibilità della questione per irrilevanza, osservando che l’assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa comporta, non già l’interruzione, ma l’improseguibilità del giudizio.

Ribadisce, altresì, l’eccezione di inammissibilità della questione, in quanto il parametro costituzionale evocato contempla le materie “giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa” e non anche la materia finanziaria.

1.6.1 - Nel merito, la deducente riafferma la tesi che la norma censurata rientra nelle materie sanitarie e finanziarie, di competenza legislativa regionale ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. In particolare, osserva che - in armonia con quanto dispone l’art. 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2001, n. 405, circa la copertura degli eventuali disavanzi di gestione da parte delle Regioni “con le modalità stabilite da norme regionali” - l’assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa delle gestioni liquidatorie delle sopresse unità sanitarie locali risponde alla finalità di controllo della spesa sanitaria e costituisce, appunto, una delle misure idonee al contenimento di detta spesa. D’altronde, la liquidazione coatta amministrativa, con il suo carattere di proce-

dura eminentemente amministrativa, cui più volte la Corte costituzionale ha riconosciuto piena legittimità, rappresenta “una mera variante procedurale delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi”.

La norma censurata, secondo la deducente, non comporta nemmeno violazione dell’art. 2 della legge fallimentare (“La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l’autorità competente a disporla”), in quanto la “legge”, cui esso rinvia, ben può essere una legge regionale, nelle materie di competenza legislativa delle Regioni.

Infine, come è stato più volte affermato dalla Corte costituzionale, nella liquidazione coatta amministrativa l’obbligatorietà del preventivo espletamento del procedimento amministrativo per l’accertamento dei crediti non comporta illegittima limitazione della tutela giurisdizionale, ma solo un semplice differimento di questa.

1.7. - L’intervenitrice Regione Puglia, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, eccepita, in via preliminare, l’inammissibilità della questione per erronea indicazione del parametro costituzionale, nel merito, osserva che, a seguito della riforma costituzionale del 2001, le Regioni sono divenute titolari, in materia sanitaria, di una competenza legislativa concorrente dai confini più ampi rispetto a quella del previgente art. 117 Cost. Infatti, la Corte costituzionale ha riconosciuto che nel nuovo Titolo V la materia “tutela della salute”, di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost., è assai più ampia rispetto alla precedente materia “assistenza sanitaria ed ospedaliera” (da ultimo, sentenze n. 181 del 2006 e n. 270 del 2005). Nella materia “tutela della salute” non può, dunque, non rientrare “anche tutta quella disciplina attinente l’organizzazione del servizio sanitario”.

Posto che, a seguito della soppressione delle unità sanitarie locali, è stata realizzata - come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità - una sorta di successione ex legge delle Regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle gestioni liquidatorie delle sopresse USL, la decisione della Regione Puglia di assoggettare le predette gestioni

liquidatorie alla procedura di liquidazione coatta amministrativa è una scelta “totalmente riconducibile alle modalità gestionali-operative, che la Regione ha compiuto all’interno di un proprio ambito competenziale, giustificata dalla necessità impellente di far fronte ad una situazione di palese dissesto finanziario”. Si tratta, quindi, di una scelta che, “riguardando da vicino l’organizzazione sanitaria locale, rientra a pieno titolo nella potestà legislativa regionale”.

1.7.1 - Sotto altro profilo, l’intervenire osserva che la norma regionale censurata risponde al modello previsto dalla normativa statale in tema di liquidazione di enti pubblici soppressi e rappresenta una coerente trasposizione in ambito regionale degli strumenti già adottati da detta normativa, volti essenzialmente a razionalizzare la spesa pubblica e a conseguire obiettivi generali di finanza pubblica.

Sotto un ulteriore profilo, osserva che la liquidazione coatta amministrativa non ha carattere giurisdizionale, rivestendo invece i tratti di una procedura amministrativa, e che essa, come riconosciuto più volte dalla Corte costituzionale, non comporta alcuna illegittima compressione della tutela giurisdizionale.

Ricorda, poi, come la medesima Corte ha avuto modo di precisare che “l’incidenza sulla competenza regionale del limite del diritto privato non opera in modo assoluto, in quanto anche la disciplina dei rapporti privatistici può subire un qualche adattamento, ove questo risulti in stretta connessione con la materia di competenza regionale e risponda al criterio di ragionevolezza” (sentenza n. 352 del 2001).

Infine, rileva che il richiamo alla “legge”, fatto dall’art. 2 della legge fallimentare, deve intendersi come riferimento a una legge speciale e di settore, per cui la legge regionale “appare perfettamente idonea a disporre l’assoggettamento delle gestioni liquidatorie, alla procedura di liquidazione coatta, nell’ambito delle materie rientranti nella propria competenza legislativa”.

2. - In un giudizio civile ai sensi dell’art. 548 del codice di procedura civile, il Tribunale ordinario di

Lecce, con ordinanza del 3 giugno 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 113, 117, commi primo e secondo (rectius, come da motivazione: secondo e terzo), Cost., questione di legittimità costituzionale- degli artt. 43, commi 2 e 3, della citata legge regionale n. 4 del 2003, 31 e 32 della citata legge regionale n. 1 del 2004, e 20 della legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004).

2.1 - Il giudice rimettente riferisce, in fatto, che, promossa da un creditore espropriazione presso terzi in danno della Unità sanitaria locale Lecce 3 e instaurato il giudizio per l’accertamento dell’obbligo del terzo, ai sensi dell’art. 548 cod. proc. civ., in tale giudizio si è costituita la gestione liquidatoria della predetta USL, la quale ha eccepito la sopravvenuta improcedibilità della domanda, per essere stata disposta la liquidazione coatta amministrativa delle sopresse unità sanitarie locali pugliesi, con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 aprile 2003, n. 261, emanato in attuazione dell’art. 43, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2003, modificativo dell’art. 11 della legge regionale n. 20 del 2002; mentre la parte istante ha eccepito, a sua volta, la incostituzionalità di tale normativa regionale. Riferisce, altresì, che è stata ordinata, ai sensi dell’art. 107 cod. proc. civ., la chiamata in causa della Regione Puglia, quale successore ex lege delle sopresse unità sanitarie locali nei rapporti già a queste facenti capo, e che la Regione, costituitasi, si è dichiarata estranea al giudizio.

2.2. - Quanto alla rilevanza della questione, il giudice rimettente osserva che, avendo l’art. 11, comma 3-bis, della legge regionale n. 20 del 2002 (introdotto dall’art. 43, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2003 e poi modificato dall’art. 32, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2004), reso applicabile alle gestioni liquidatorie delle sopresse unità sanitarie locali la disciplina della liquidazione coatta amministrativa, e, segnatamente, dell’art. 201 della legge fallimentare, che richiama l’art. 51 della stessa legge - a norma del quale “dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento” -, dovrebbe

dichiararsi l'improcedibilità del giudizio pendente dinanzi a lui, in conformità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'azione di accertamento del credito pignorato ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ. non può essere proseguita a seguito del fallimento del debitore.

2.3. - Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo, premessa una ricostruzione del quadro normativo statale, osserva che, sulla base delle norme statali, la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene essersi realizzata una fattispecie di successione ex lege delle Regioni nei rapporti obbligatori già facenti capo alle sopresse unità sanitarie locali, sicché spetta alle Regioni provvedere all'estinzione dei relativi debiti.

2.3.1 - Rilevato che dalla legislazione statale si evince il principio fondamentale, per il quale le Regioni debbono farsi carico integralmente delle anzidette obbligazioni, il giudice a quo osserva che a tale principio non si adeguano le norme regionali denunciate, dal momento che, in base ad esse, la Regione Puglia, sottoponendo a liquidazione coatta amministrativa le gestioni liquidatorie delle sopresse USL, "limita sotto molteplici profili la sua responsabilità patrimoniale". Tale illegittimo risultato sarebbe conseguito: attraverso l'art. 43, comma 3, lettera d), della legge regionale n. 4 del 2003 (come modificato dall'art. 32 della legge regionale n. 1 del 2004), il quale prevede che "a favore delle gestioni liquidatorie delle sopresse USL, poste in liquidazione coatta amministrativa, la Regione garantisce disponibilità di fonti finanziarie fino alla concorrenza massima del saldo fra lo stato passivo e attivo accertato alla data del 1° maggio 2003"; attraverso l'art. 43, comma 3, lettera c), della medesima legge regionale (come modificato dall'art. 32 della legge regionale n. 1 del 2004), il quale prevede che "a tutti gli effetti di legge lo stato del passivo va accertato con riferimento alla data del 1° maggio 2003" e che "alla stessa data vanno conteggiati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del r.d. n. 267/1942, gli interessi maturati sulle posizioni debitorie non ancora estinte"; attraverso, infine, l'art. 6, comma 2-bis, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998) - intro-

dotto dall'art. 31 della legge regionale n. 1 del 2004 -, il quale stabilisce che "è esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale della Regione per l'eventuale residuo passivo conseguente alla chiusura delle gestioni liquidatorie".

Le disposizioni censurate - conclude il giudice a quo - violano l'art. 117, terzo comma, Cost.

2.3.2. - Il giudice rimettente osserva, poi, che, sotto altro profilo, le medesime disposizioni regionali violano, altresì, l'art. 117, secondo comma, lettera O, Cost., che riserva allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa", atteso che la disciplina della liquidazione coatta amministrativa rientra sia nella materia "ordinamento civile", sia in quella "norme processuali".

In questa prospettiva, la "legge", cui fa rinvio l'art. 2, primo comma, della legge fallimentare, "non può che essere quella statale". E "non sembra potersi individuare alcuna norma statale che legittimi le Regioni a disporre la liquidazione coatta amministrativa delle gestioni liquidatorie delle USL".

2.1.6. - Il giudice rimettente osserva, ancora, che il citato art. 6, comma 2-bis, della legge regionale n. 1 del 1998, laddove stabilisce che "è esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale della Regione per l'eventuale residuo passivo conseguente alla chiusura delle gestioni liquidatorie", non consentendo al creditore di agire in giudizio, "temporaneamente, per le somme inserite nello stato passivo della procedura concorsuale; in via definitiva, per gli eventuali crediti non inseriti nello stato passivo e per tutti gli interessi maturati a partire dal 1° maggio 2003", viola gli artt. 24 e 113 Cost., che riconoscono a chiunque il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, anche nei confronti della pubblica amministrazione.

2.3.3. - Infine, ad avviso del giudice a quo, le norme regionali denunciate violano il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che determinano fra i creditori delle

USL pugliesi e i creditori delle USL di altre Regioni.

2.4. - Si è costituita nel giudizio davanti alla Corte la Regione Puglia, mi persona del Presidente della Giunta pro tempore, la quale ha chiesto dichiararsi infondata la sollevata questione.

2.4.1. - La deducente osserva che l'art. 117, terzo comma, Cost. stabilisce che sono materie di legislazione concorrente - nelle quali "spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato" - tra le altre, quelle relative a "tutela della salute" e "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario".

Le norme regionali censurate sono state emanate dalla Regione Puglia nell'esercizio della propria potestà legislativa "in materia di organizzazione degli strumenti della salute".

L'art. 2 del r.d. n. 267 del 1942 ben consente che la "legge" ivi richiamata, in una materia come quella sanitaria, nella quale le Regioni hanno potestà legislativa concorrente, sia anche quella regionale.

Non sussiste, perciò, la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera 4, Cost.

2.4.2. - La deducente sostiene, poi, che le norme denunciate non collidono con alcun principio fondamentale posto dalla legislazione statale.

Infatti, le norme stesse, da un lato, non urtano con le disposizioni "che impongono di non far gravare sulle neocostituite ASL i debiti pregressi delle sopresse USL" e, dall'altro, mediante lo strumento della procedura di liquidazione coatta amministrativa, perseguono l'obiettivo di contenere la spesa sanitaria, in conformità con la normativa statale in materia.

In particolare, l'assunzione delle obbligazioni delle sopresse unità sanitarie locali da parte delle Regioni non può comportare che queste ultime "si facciano carico di garantire la totale disponibilità finanziaria, a scapito degli obiettivi di conteni-

mento della spesa e di armonizzazione dei bilanci pubblici, e della effettiva disponibilità finanziaria; per cui, a fronte di una situazione, quale quella accertata, gravemente deficitaria, la Regione legittimamente è ricorsa alla procedura di liquidazione, idonea a consentire sia il soddisfacimento dei creditori secondo i principi della liquidazione concorsuale, sia la limitazione dell'enorme disavanzo al fine di una più intensa protezione dell'interesse pubblico".

Le norme censurate, pertanto, non violano nemmeno l'art. 117, terzo comma, Cost.

2.4.3. - Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Puglia eccepisce altresì l'irrelevanza della questione osservando che il giudizio a quo, avente ad oggetto l'accertamento dell'obbligo del terzo ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ., è un processo di cognizione, che, seppur connesso con il procedimento esecutivo, costituisce un giudizio del tutto autonomo. A questo, perciò, non può applicarsi l'art. 51 della legge fallimentare, che stabilisce il divieto delle azioni esecutive, non anche di quelle di cognizione.

Conclude, pertanto, per l'inammissibilità della questione e, riportandosi integralmente alle argomentazioni svolte nell'atto di costituzione, altresì, per l'infondatezza della medesima.

3. - In alcuni giudizi ai sensi degli artt. 98 e 101 della legge fallimentare, riuniti in un unico procedimento, il giudice istruttore del Tribunale ordinario di Trani, con ordinanza del 29 novembre 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3-bis, della legge della Regione Puglia n. 20 del 2002, introdotto dall'art. 43 della legge della medesima Regione n. 4 del 2003, come modificato dall'art. 32 della legge della medesima Regione n. 1 del 2004, nella parte in cui, "mediante espresso rinvio alla disciplina stabilita in materia di liquidazione coatta amministrativa, rende applicabili alle gestioni liquidatorie" delle sopresse unità sanitarie locali, "in grave dissesto finanziario o gravemente deficitarie, gli artt. 198, 199, comma primo, 200, 201, 204, 206, comma secondo, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".

3.1. - Il giudice rimettente riferisce, in fatto, che, essendo stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della gestione liquidatoria della soppressa Unità sanitaria locale Bari 1 ed avendo il commissario liquidatore, in applicazione dell'art. 209 della legge fallimentare, depositato in cancelleria l'elenco dei crediti ammessi o respinti, sono state proposte da taluni creditori opposizioni e dichiarazioni tardive di credito, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 98 e 101 della medesima legge fallimentare (richiamati dal citato art. 209), in contraddittorio del commissario liquidatore.

Lo stesso giudice precisa che nei confronti di alcuni creditori è stato richiesto di "provvedere all'ammissione con decreto, stante l'accordo delle parti sull'ammontare del credito preteso".

3.2. - Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo osserva che, in virtù della norma regionale denunciata, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sui crediti, per cui è causa, nelle forme della procedura concorsuale e facendo applicazione delle norme della legge fallimentare da detta norma richiamate.

3.3. - Quanto alla non manifesta infondatezza, il medesimo giudice, premesso che l'art. 117, secondo comma, lettera 4, Cost., attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, tra le altre, le materie relative a "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa", osserva che la Regione Puglia, con la norma denunciata, "ha introdotto una novella procedura concorsuale di natura amministrativa regolando la stessa attraverso il richiamo ad alcune norme" della legge fallimentare, "in tal modo però violando la riserva esclusiva della potestà legislativa statale", nonché il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., "attraverso l'introduzione, solo per la Regione Puglia, di una regolamentazione dell'esercizio dei diritti di credito da far valere nei confronti delle gestioni liquidatorie delle USL sottoposte a tale procedura".

3.4. - Si sono costituiti nel giudizio davanti alla Corte Antonio Campanella, Giuseppe Scarciello, Ruggiero Piazzola e Michele Cafagna, creditori istanti nel processo a quo, i quali hanno chiesto

dichiararsi infondata la questione di legittimità costituzionale.

3.4.1. - I deducenti, premesso di aver stipulato un accordo transattivo con il commissario liquidatore, formalizzato nell'udienza dinanzi al giudice istruttore, osservano che "la Regione Puglia non ha proceduto ad emanare norme creatrici di una nuova procedura concorsuale sui generis, ma ha solo recepito la disciplina" della legge fallimentare. Né - a loro avviso - risulta violato l'art. 2 del r.d. n. 267 del 1942, dal momento che la legge regionale è intervenuta in materia sanitaria, che è oggetto di legislazione concorrente, sicché non v'è contrasto con l'art. 117 Cost.

3.4.2. - Sostengono, infine, che, avendo la normativa regionale previsto il concorso finanziario della Regione Puglia per assicurare il soddisfacimento dei creditori ammessi al passivo, non sussiste alcun profilo di disparità di trattamento e, dunque, alcuna violazione dell'art. 3 Cost.

Considerato in diritto

1. - La Corte d'appello di Torino e i Tribunali ordinari di Lecce e di Trani censurano, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera 4, della Costituzione, l'art. 11, comma 3-bis, della legge della Regione Puglia 9 dicembre del 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002), introdotto dall'art. 43, comma 2, della legge della medesima Regione 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), come modificato dall'art. 32 della legge della medesima Regione 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), a norma del quale, "Per il rispetto delle norme in materia di patto di stabilità degli obiettivi di finanza pubblica, al fine dell'effettivo ripiano del disavanzo della spesa sanitaria regionale relativa alle gestioni delle USI, sopresse dall'articolo 2 della legge regionale 14 giugno 1994, n. 18, alle gestioni liquidatorie, risultanti dalla soppressione delle predette USL ai sensi dell'articolo 6, comma

1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che si trovano in condizioni di grave dissesto finanziario ovvero risultano gravemente deficitarie, si applicano gli articoli 198, 199, comma 1, 200, comma 2, 201, 204, 206, commi 2, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in quanto compatibili". I Tribunali di Lecce e Trani censurano tale norma anche in riferimento all'art. 3 Cost.

Il Tribunale di Lecce, inoltre, censura, in riferimento all'art. 117, comma terzo, Cost., l'art. 43, comma 3, della legge regionale n. 4 del 2003, come modificato dall'art. 32, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2004, il quale prevede che l'apertura della procedura è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale e che "la Regione garantisce disponibilità di fonti finanziarie fino alla concorrenza massima del saldo fra lo stato passivo e attivo accettato alla data del 1° maggio 2003" e che a tale data vanno calcolati gli interessi maturati. Infine, il medesimo Tribunale censura l'art. 6, comma 2-bis, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998), introdotto dall'art. 31 della legge regionale n. 1 del 2004, a tenore del quale "E' esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale della Regione per l'eventuale residuo passivo conseguente alla chiusura delle gestioni liquidatorie", in riferimento, da un lato, all'art. 117, comma terzo, e, dall'altro, agli artt 24 e 113 Cost.

2. - Preliminarmente, va ribadita - come da ordinanza della quale si è data lettura in udienza - l'innammissibilità, per tardività, dell'intervento spiegato nel giudizio n. 233 del 2005 dalla Associazione Le Patriarche Italia Onlus.

3. - Poiché le ordinanze di rimessione sollevano questioni sostanzialmente analoghe relativamente alla norma della legge regionale che dispone la sottoposizione delle gestioni liquidatorie delle USI, pugliesi alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi.

4. - La questione sollevata dalla Corte d'appello di Torino è inammissibile.

Adita a seguito di appello proposto da un preteso creditore - la cui domanda, avanzata (per quel che qui interessa) nei confronti della gestione liquidatoria di una USL, non era stata accolta in primo grado - la Corte afferma che "la questione sollevata appare rilevante, quanto meno, ai fini della decisione dell'istanza di interruzione del presente procedimento".

In realtà, dovendo nel caso di specie trovare applicazione - in virtù del rinvio operato dall'art. 201 della legge fallimentare l'art. 52, comma secondo, della medesima legge (in base al quale "Ogni credito [...] deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V, salvo diverse disposizioni della legge"), la Corte era chiamata preliminarmente a porsi e risolvere il problema derivante dalla salvezza delle "diverse disposizioni della legge" - della possibilità per il giudizio di proseguire in sede contenziosa ordinaria; possibilità legata all'interpretazione del disposto (previgente) dell'art. 95, comma terzo, della legge fallimentare, a norma del quale "Se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito".

L'assenza, nell'ordinanza di rimessione, di ogni cenno a tale preliminare questione, e alla soluzione che la Corte rimettente intende darle, rende carente la motivazione in ordine alla rilevanza e, quindi, inammissibile la questione di legittimità costituzionale da essa proposta.

5. - Le questioni sollevate dal Tribunale di Lecce, relativamente alle norme che dispongono in ordine all'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Presidente della Giunta regionale e alla "disponibilità di fonti finanziarie" da parte della Regione (art. 43, comma 2, della legge, regionale n. 4 del 2003, come modificato dall'art. 32, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2004), nonché relativamente alla norma che esclude "ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale della Regione per l'eventuale residuo passivo conseguente alla chiusura delle gestioni liquidatorie" (art. 6, comma 2-bis, della legge

regionale n. 1 del 1998 introdotto dall'art. 31 legge regionale n. 1 del 2004), sono inammissibili per irrilevanza.

Il giudizio a quo, previsto dall'art. 548 del codice di procedura civile, aveva ed ha quale suo unico possibile oggetto l'accertamento dell'esistenza di un credito della USL - soggetto passivo dell'espropriazione - nei confronti di un terzo (debitor debitoris), e pertanto è evidente che il giudice investito di tale giudizio - come anche il giudice dell'esecuzione - mai avrebbe potuto, né potrebbe fare applicazione delle norme censurate, ed in particolare di quelle che delimitano o escludono la responsabilità patrimoniale della Regione per i debiti delle USL. Né l'oggetto del giudizio a quo - per sua natura intimamente collegato alla procedura esecutiva dalla quale scaturisce avrebbe potuto essere ampliato dall'ordine di chiamata in causa della Regione emesso ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ., ove con tale ordine il giudice, in modo manifestamente abnorme, avesse inteso porre le premesse per accertare, per giunta d'ufficio, l'esistenza di un ulteriore debitore (la Regione) rispetto a quello Ga USL) assoggettato dal creditore procedente alla procedura esecutiva in questione.

6. - La questione di legittimità costituzionale, sollevata dai Tribunali di Lecce e Trani nei confronti dell'art. 11, comma 3-bis, della legge regionale n. 20 del 2002 - introdotto dall'art. 43, comma 2, legge regionale n. 4 del 2003, come modificato dall'art. 32, comma 1, legge regionale n. 1 del 2004 è, viceversa, rilevante in entrambi i giudici.

6.1. - Il Tribunale di Lecce, infatti, non potrebbe procedere, in virtù dell'art. 51 della legge fallimentare (richiamato dall'art. 201 della stessa legge), in quella fase del processo d'espropriazione che è costituita dal giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo; fase che, pur avendo natura e forma di giudizio di cognizione ordinaria, è funzionale al processo esecutivo (tanto che questo, ove quel giudizio non venisse promosso a seguito di dichiarazione negativa del terzo, si estinguerebbe) e trae da esso il proprio oggetto.

6.2. - Il giudice istruttore del Tribunale di Trani, a sua volta, in forza della norma censurata è inve-

stito sia del potere (ex art. 101, comma terzo, della legge fallimentare, nel testo previgente) di disporre con suo decreto l'ammissione al passivo del credito tardivamente fatto valere, sia della qualità di giudice istruttore di un organo giudicante collegiale (ex art. 50-bis, comma primo, n. 2, cod. proc. civ.): sicché sotto entrambi tali profili la questione sollevata è rilevante nel giudizio a quo.

7. - La questione è fondata in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera 1), Cost.

7.1. - La tesi della Regione Puglia e della ex USL FG/2 di San Severo - secondo la quale la norma in questione costituirebbe espressione della potestà legislativa regionale in materia di "tutela della salute", in quanto atterrebbe alla "organizzazione del servizio sanitario" e si collegherebbe, altresì, all'esigenza di "coordinamento della finanza pubblica" - non merita adesione.

Ai fini della soluzione della questione di competenza disciplinata dall'art. 117, commi secondo e terzo, Cost., come sollevata dalle ordinanze di rimessione, non è rilevante la circostanza che la norma censurata riguardi enti (già) operanti nel settore sanitario, ma la concreta disciplina - in sé considerata - posta in essere dalla norma; ed in base al medesimo criterio deve escludersi che l'obbiettivo ("controllo della spesa sanitaria"), in vista del quale la norma è stata emanata, sia idoneo a ricondurla alla materia "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica".

7.2. - Disponendo che certi enti sono sottoposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, la legge regionale assegna (tra l'altro) alle situazioni soggettive di coloro che hanno avuto rapporti con quegli enti un regime, sostanziale e processuale, peculiare rispetto a quello (ordinario, previsto dal codice civile e da quello di procedura civile) altrimenti applicabile: sicché, quando l'art. 2 della legge fallimentare prevede che a determinare le imprese assoggettabili a tale procedura concorsuale sia la "legge", tale espressione non può che essere intesa nel senso di legge idonea ad incidere - perché emanata da chi ha la relativa potestà - sul regime, sostanziale e processuale, delle situazioni soggettive coinvolte nella procedura.

La circostanza che la liquidazione coatta amministrativa abbia natura amministrativa non rileva sotto alcun profilo, dal momento che fin dalla sua apertura tale procedura amministrativa comporta rilevanti effetti sulla tutela giurisdizionale dei crediti ed effetti, altresì, di diritto sostanziale (art. 55 e seguenti della legge fallimentare): sicché è in relazione all'idoneità a produrre tali effetti - di natura sostanziale e processuale - che va determinata la spettanza della potestà legislativa ai sensi dell'art. 117 Cost. e va, conseguentemente, negata - con assorbimento di ogni altro profilo - quella della Regione Puglia.

8.- La dichiarazione di illegittimità costituzionale del citato art. 11, comma 3-bis - per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera 4, Cost., laddove riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di "giurisdizione e norme processuali" e di "ordinamento civile" - comporta, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale di tutte le norme regionali che presuppongono l'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa delle USL in gestione liquidatoria e, pertanto, dei commi 3-ter, 3-ter 1, 3-ter 2 e 3-quater dell'art. 11 della legge regionale n. 20 del 2002, nonché del comma 3, lettere a), b), c), d), e-bis) dell'art. 43 della legge regionale n. 4 del 2003.

8.1. - La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve, infine, essere estesa, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, all'art. 6, comma 2-bis, della legge regionale n. 1 del 1998, in quanto - disponendo che "E' esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale della Regione per l'eventuale residuo passivo conseguente alla chiusura delle gestioni liquidatorie" - esso costituisce svolgimento e completamento sia della norma generale (art. 11, comma 3-bis, della legge regionale n. 20 del 2002) che, prevedendo la procedura di liquidazione coatta amministrativa, le attribuisce la funzione di consentire "l'effettivo ripiano del disavanzo della spesa sanitaria regionale relativa alla gestione delle USL soppresse", sia, in particolare, della norma (art. 43, comma 3, lettera d), della legge regionale n. 4 del 2003), di cui sub 8, per la quale "a favore delle gestioni liquidatorie delle sop-

presse USL poste in liquidazione coatta amministrativa, la Regione garantisce disponibilità di fonti finanziarie fino alla concorrenza massima del saldo fra lo stato passivo e attivo accertato alla data del 1° maggio 2003. Con provvedimento di Giunta regionale si provvederà alla specificazione delle somme relative a ciascuna delle dodici gestioni liquidatorie entro il limite complessivo di cui sopra".

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3-bis, della legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002), introdotto dall'art. 43, comma 2, della legge della medesima Regione 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), come modificato dall'art. 32, comma 1, della legge della medesima Regione 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilanci pluriennali 2004-2006 della Regione Puglia);

2) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità, costituzionale dell'art. 11 della legge regionale n. 20 del 2002, commi 3-ter e 3-quater, introdotti dall'art. 43, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2003; come modificato dall'art. 32, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2004; dell'art. 11 della legge regionale n. 20 del 2002, commi 3-ter 1 e 3-ter 2, introdotti dall'art. 20, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004); dell'art. 43 della legge regionale n. 4 del 2003, comma 3, lettere a) e b), nonché lettere c), d) (come modificate dall'art. 32, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2004) ed e-bis) (introdotta - quest'ultima - dall'art. 32, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2004); dell'art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione

Puglia 14 gennaio 1998, n. 1 (Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998), introdotto dall'art. 31 della legge regionale n. 1 del 2004;

3) dichiara inammissibile l'intervento spiegato dalla Associazione Le Patriarche Italia Onlus nel giudizio n. 233 no. del 2005;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art 11, comma 3-bis, della

legge regionale n. 20 del 2002, introdotto dall'art. 43, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2003, come modificato dall'art. 32, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2004, sollevata, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera O, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il gennaio 24 gennaio 2007.

Presidente



Redattore



Cancelliere



Depositata in Cancelleria il - 6 FEB. 2007

Il Direttore della Cancelleria
(Dot. G. Di Paola)



Allegato:

Ordinanza letta all'udienza del 9 gennaio 2007

ORDINANZA

Rilevato che l'intervento dell'Associazione Le Patriarche Italia, Onlus, è avvenuto oltre il termine di giorni venti dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione sulla *Gazzetta Ufficiale*, laddove tale intervento sarebbe tempestivo ove il *dies a quo* fosse individuato nella pubblicazione dell'ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione;

ritenuto che, ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la costituzione delle parti nel giudizio di legittimità costituzionale, è decisiva esclusivamente la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, come rende chiaro il riferimento soltanto a tale pubblicazione operato dall'art. 3, co. 2°, delle Norme integrative, in ossequio al principio per cui un termine perentorio non può avere che un'unica data di sua decorrenza;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento dell'Associazione Le Patriarche Italia, Onlus.

Firmato: Franco Bile, Presidente

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Roma, ... 6. FEB. 2007

Il Cancelliere



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Franco Bile", written over the text "Il Cancelliere".

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 2007, n. 114

Concorso pubblico, per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione in provincia di Foggia, di cui al Bando n. 286 del 21 ottobre 1999 e successive integrazioni. Assegnazione, in via definitiva, della sede farmaceutica n. 6 del Comune di San Giovanni Rotondo (Fg).

IL PRESIDENTE

VISTO il D.Lgs 3 febbraio 1993 n. 29;

VISTO il D.L.gs 31 marzo 1998 n. 80;

VISTA la Legge Regionale 24 marzo 1974 n. 18;

VISTA la L.R. n. 16/96;

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 15 aprile 1999 n. 315, pubblicata sul BURP n. 44 del 29 aprile 1999, avente ad oggetto "Approvazione dei criteri per l'emanazione dei bandi di concorso per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche, vacanti o di nuova istituzione, disponibili per il privato esercizio nei comuni della Regione Puglia", sono stati approvati i criteri per la successiva emanazione dei bandi di concorso di che trattasi, da parte del Dirigente di Settore nel rispetto del D.P.R. del 30 marzo 1994 n. 298, parzialmente modificato dall'art. 2 della legge 28 ottobre 1999 n. 389 di quanto disposto con D.G.R. del 23 dicembre 1998 n. 4269, che individua le sedi farmaceutiche da mettere a concorso;

VISTA la determinazione dirigenziale del 21 ottobre 1999 n. 286, pubblicata sul BURP del 4 novembre 1999 n. 109 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4ª Serie Speciale del 23 novembre 1999 n. 93, con la quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento di numero 8 sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione disponibili per il privato esercizio in Provincia di Foggia;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 252 del 24 giugno 2002, pubblicata sul BURP del 27 giugno 2002 n. 80, con la quale è stato rettificato il su citato provvedimento n. 286/99, in quanto la sede farmaceutica rurale del comune di Motta Montecorvino (FG), ai sensi dell'art. 9 della Legge 389/99, è stata concessa in titolarità definitiva;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 56 del 25 febbraio 2003, pubblicata sul BURP del 6 marzo 2003 n. 26 avente per oggetto: concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione in provincia di Foggia, di cui al Bando n. 286 del 21 ottobre 1999. Approvazione graduatoria;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale dell'1 luglio 2003 n. 984 avente per oggetto: Delibera di G.R. n. 4500 del 29 dicembre 1998 Revisione P.O. farmacie comuni provincia di Foggia biennio 1995/96. L.R. n. 36/84 e n. 17/90. Integrazione D.G.R. n. 3825/98. Stralcio 4 sede farmaceutica comune di Orta Nova (FG). Esecuzione sentenza TAR Bari n. 4650/2002.

VISTA la determinazione dirigenziale n. 140 del 23.3.2004, pubblicata sul BURP del 1 aprile 2004 n. 39 avente per oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione in provincia di Foggia, di cui al Bando n. 286 del 21 ottobre 1999 e successive integrazioni. Rettifica della graduatoria dei candidati idonei, già approvata con determinazione dirigenziale n. 56 del 25 febbraio 2003, pubblicata sul BURP n. 26 del 6 marzo 2003. rettifica della graduatoria dei candidati idonei;

VISTO il verbale del 6 maggio 2004 relativo all'interpello contestuale di tutti i candidati risultati idonei al concorso di che trattasi;

VISTO il proprio decreto n. 850 del 5.10.2006 di assegnazione definitiva al Dr. Calarco Santo della sede farmaceutica di che trattasi;

VISTO che il Dr. Calarco Santo non ha risposto nei tempi previsti dal D.P.G.R. n. 850/06 e pertanto è da considerare decaduto dall'assegnazione della sede farmaceutica n. 6 del Comune di S. Giovanni Rotondo.

VISTO che il Dr. Gibilaro Salvatore, nato a Porto Empedocle (AG) il 31.05.1945 e residente a Taranto in Via G. Messina n. 62 - C.F. GBL SVT 45E31 F299D, con nota del 2.4.2004, iscritta al protocollo assessorile al n. 14610 del 06.5.2004, ha indicato l'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso per la provincia di Foggia;

DECRETA

Di assegnare, in via definitiva, al Dr. Gibilaro Salvatore, nato a Porto Empedocle (AG) il 31.05.1945 e residente a Taranto in Via G. Messina n. 62 - C.F. GBL SVT 45E31 F299D, per i motivi in premessa indicati, posto nella graduatoria degli idonei al n. 15, la sede farmaceutica n. 6 del Comune di San Giovanni Rotondo (FG).

Di invitare il Dr. Gibilaro Salvatore, assegnatario della sede farmaceutica sopra specificata a far pervenire, a mezzo raccomandata A.R., alla Regione Puglia, Assessorato alle Politiche della Salute, Settore assistenza territoriale prevenzione, ufficio assistenza farmaceutica n. 3, via Caduti di tutte le guerre 15 - 70100 Bari, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento del presente provvedimento, dichiarazione d'accettazione della sede assegnata, avvenuto pagamento della tassa regionale di concessione e indicazione degli estremi dei locali dove sarà aperto l'esercizio farmaceutico o di rinuncia della sede assegnata, ricordando che, ai sensi del DPR 1275/1971, nel caso di mancata accettazione, lo stesso non potrà più optare per altra sede.

Di notificare al Dr. Gibilaro Salvatore il presente atto e di provvedere in detta occasione a specificare, con nota d'accompagnamento, la documentazione

che lo stesso dovrà produrre entro il suddetto termine, ai sensi della normativa vigente.

Di trasmettere il presente decreto, per quanto di competenza:

Al Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo (FG);

All'Azienda USL di Foggia.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12 aprile 1994 n. 13, poiché conclusivo di procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, lì 12 febbraio 2007

Vendola

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 2007, n. 115

Concorso pubblico, per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione in provincia di Taranto, di cui al Bando n. 256 del 27 settembre 1999 e successive integrazioni. Assegnazione, in via definitiva, della sede farmaceutica n. 4 del Comune di S. Giorgio Jonico (TA).

IL PRESIDENTE

VISTO il D.Lgs 3 febbraio 1993 n. 29;

VISTO il D.L.gs 31 marzo 1998 n. 80;

VISTA la Legge Regionale 24 marzo 1974 n. 18;

VISTA la L.R. n. 16/96;

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del

15 aprile 1999 n. 315, pubblicata sul BURP n. 44 del 29 aprile 1999, avente ad oggetto "Approvazione dei criteri per l'emanazione dei bandi di concorso per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche, vacanti o di nuova istituzione, disponibili per il privato esercizio nei comuni della Regione Puglia", sono stati approvati i criteri per la successiva emanazione dei bandi di concorso di che trattasi, da parte del Dirigente di settore nel rispetto del D.P.R. del 30 marzo 1994 n. 298 e di quanto disposto con D.G.R. del 23 dicembre 1998 n. 4269, che individua le sedi farmaceutiche da mettere a concorso;

VISTA la determinazione dirigenziale del 27 settembre 1999 n. 256, pubblicata sul BURP del 13 ottobre 1999 n. 104 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4ª Serie Speciale del 23 novembre 1999 n. 93, con la quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento di numero 7 sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione disponibili per il privato esercizio in Provincia di Taranto;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 57 del 25 febbraio 2003, pubblicata sul BURP del 6 marzo 2003 n. 26, avente per oggetto: concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione in provincia di Taranto, di cui al Bando n. 256 del 27 settembre 1999. Approvazione graduatoria;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 142 del 23 marzo 2004, pubblicata sul BURP del 1 aprile 2004 n. 39 di rettifica della graduatoria dei candidati idonei;

VISTO il verbale del 13.5.2004 relativo all'interpello contestuale di tutti i candidati risultati idonei al concorso di che trattasi;

VISTO il proprio DPGR del 05 ottobre 2006 n. 852, di assegnazione della sede farmaceutica n. 04 del Comune di S. Giorgio Jonico (TA) al Dr. Massafra Gianpiero;

VISTO che il Dr. Massafra Gianpiero è dichiarato decaduto dal diritto di assegnazione della sede

farmaceutica in questione per mancata comunicazione nei tempi dovuti;

VISTO che il Dr. Masi Eustachio, nato a Laterza (TA) il 06.08.1949 ed residente in Leporano (TA) in via Ulivi s.n.c. - C.F. MSA SCH 49M06 E469C, ha indicato l'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso, con la nota del 9.4.2004 registrata al protocollo dell'Assessorato Sanità al n. 14997 del 14.5.2004;

DECRETA

Di assegnare, in via definitiva, per i motivi in premessa indicati, al Dr. Masi Eustachio, nato a Laterza (TA) il 06.08.1949 ed residente in Leporano (TA) in via Ulivi s.n.c. - C.F. MSA SCH 49M06 E469C, posto nella graduatoria degli idonei al n. 40, la sede farmaceutica n. 4 del Comune di S. Giorgio Jonico (TA).

Di invitare il Dr. Masi Eustachio, assegnatario della sede farmaceutica sopra specificata a far pervenire, a mezzo raccomandata A.R., alla Regione Puglia, Assessorato alle Politiche della Salute, ufficio assistenza farmaceutica, via Caduti di tutte le guerre 15 - Bari, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento del presente provvedimento, dichiarazione d'accettazione della sede assegnata, avvenuto pagamento della tassa regionale di concessione e indicazione degli estremi dei locali dove sarà aperto l'esercizio o di rinuncia della sede assegnata, ricordando che, ai sensi del DPR 1275/1971, nel caso di mancata accettazione, lo stesso non potrà più optare per altra sede.

Di notificare al Dr. Masi Eustachio il presente atto e di provvedere in detta occasione a specificare, con nota d'accompagnamento, la documentazione che lo stesso dovrà produrre entro il suddetto termine, ai sensi della normativa vigente.

Di trasmettere il presente decreto, per quanto di competenza:

Al Sindaco del Comune di S. Giorgio Jonico (TA);

All'Azienda USL di Taranto.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12 aprile 1994 n. 13, poiché conclusivo di procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, lì 12 febbraio 2007

Vendola

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE 12 febbraio 2007, n. 30

Art.12 della Legge Regionale 03.04.1995 n.12, "Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" Integrazione alla D.D. n.34/05, Integrazione Commissione Randagismo.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80;

Vista la Legge regionale 24 marzo 1974 n. 18;

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la Sede del Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 2, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

La Legge regionale. n. 12/95 ha disciplinato la tutela degli animali d'affezione, perseguendo gli atti di crudeltà ed il maltrattamento nei loro confronti nonché il loro abbandono; L'art. 12 della sopracitata legge regionale prevede l'istituzione, presso l'Assessorato Regionale alla Sanità, di una Commissione Regionale che coordina, sovrintende e controlla gli interventi necessari all'attuazione della presente legge ed è organo consultivo della Giunta Regionale.

zione della presente legge ed è organo consultivo della Giunta Regionale.

Lo stesso art. 12 al comma 2 prevede che la Commissione Regionale, presieduta dall'Assessore Regionale alla Sanità o suo delegato, è così composta:

- a) l'Assessore regionale all'Ambiente o suo delegato;
- b) un Medico Veterinario del Settore Assistenza Veterinaria dell'Assessorato Regionale alla Sanità o suo delegato;
- c) un Medico del Settore Sanità Pubblica dell'Assessorato Regionale alla Sanità o suo delegato;
- d) un Medico Veterinario designato dall'Ordine Nazionale dei Veterinari;
- e) tre esperti sorteggiati tra i nominativi segnalati dalle Associazioni iscritte all'Albo di cui al successivo art. 13 della predetta legge regionale.

La Commissione costituita con deliberazione di G.R. n. 4289 del 09.10.1995, successivamente modificata dalle deliberazioni di GR. n. 1756 del 14.04.1997, n. 2584 del 14.07.1998, dalle determinazioni Dirigenziali n.95 del 23.04.1999, n.430 del 12.12.2000, n° 279 del 14/07/04, n° 526 del 08 ottobre 2004 e n° 34 del 19/12/05 risulta così costituita:

- Dr. Domenico Lagravinese, Presidente, delegato dall'Assessore Regionale alla Sanità;
- Dr.ssa Iolanda Margherita Morelli, delegato Assessore regionale all'Ecologia.
- Dr. Vito Campanelli, medico veterinario dell'Assessorato Regionale alla Sanità;
- Dr. Domenico Lagravinese, medico del Settore Sanità Pubblica dell'Assessorato Sanità;
- Dr. Spirito Sergio, medico delegato dall'Ordine Naz. Medici Veterinari;
- Sig.ra M. Carla Alessandrelli, esperto sorteggiato associazioni art. 12 della L.R. 12/95;
- Sig.ra Di Girolamo Maria, esperta sorteggiata associazioni art. 12 della L.R. 12/95;
- Sig.ra Catanzaro Floriana, esperta sorteggiata associazioni art. 12 della L.R. 12/95;

La Legge regionale 26/06 (lettera c) comma 1 dell'art. 2) contenente disposizioni in materia sanitaria ha modificato in parte la Legge regionale 12/95 "Interventi per la tutela degli animali d'affezione"

zione e prevenzione del randagismo” ed ha previsto l’integrazione della Commissione regionale di cui all’art. 12 della L.R. 12/95 con un rappresentante individuato dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani della Regione Puglia. Con nota prot. n. 01/07 dell’08/01/07, L’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI PUGLIA) ha designato, quale componente l’avv. Carmela Capobianco. Ritenuto di dover integrare, a causa di quanto innanzi citato, la suddetta Commissione Regionale, se ne propone la ricostituzione.

Sezione Contabile:

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili

Il Dirigente dell’Uff. 2
Dr. Onofrio Mongelli

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ASSISTENZA
TERRITORIALE E PREVENZIONE**

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell’Ufficio interessato;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore e dal Dirigente dell’Ufficio 2;
- Richiamato, in particolare il disposto dell’Art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

- di prendere atto di quanto in narrativa rappresentato e di integrare la Commissione Regionale randagismo, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 03.04.1995, n. 12 e art. 2 della L.R. 26/06 che risulta così composta:
 - Dr. Domenico Lagravinese, Presidente, delegato dall’Assessore Regionale alla Sanità;
 - Dr.ssa Iolanda Margherita Morelli, delegato Assessore regionale all’Ecologia;
 - Dr. Vito Campanelli, medico veterinario dell’Assessorato Regionale alla Sanità;

- Dr. Domenico Lagravinese, medico del Settore Sanità Pubblica dell’Assessorato Sanità;
- Dr. Spirito Sergio, medico delegato dall’Ordine Naz. Medici Veterinari;
- Sig.ra M. Carla Alessandrelli, esperto sorteggiato associazioni art. 12 della L.R. 12/95;
- Sig.ra Di Girolamo Maria, esperta sorteggiata associazioni art. 12 della L.R. 12/95;
- Sig.ra Catanzaro Floriana, esperta sorteggiata associazioni art. 12 della L.R. 12/95;
- Avv. Carmela Capobianco, rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani della Regione Puglia.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Dirigente di Settore
Silvia Papini

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 13 febbraio 2007, n. 7

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2011 del 28.12.2006: “Istituzione dell’Albo dei fornitori del Settore Comunicazione Istituzionale” – Disposizioni per il suo funzionamento – Domanda di ammissione.

L’anno 2007 addì tredici del mese di febbraio in Bari nel Settore Comunicazione Istituzionale

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**

Visti gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale 7/97

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.3261/98

Visto il Decreto Legislativo n.165/2001

Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile della P.O. “Comunicazione Interna” che qui di seguito si riporta:

- “Con deliberazione n. 2011 del 28 dicembre 2006 la Giunta Regionale ha istituito l’Albo dei fornitori del Settore Comunicazione Istituzionale.
- Con la stessa deliberazione:
 1. ha stabilito che l’Albo sarà suddiviso in Classi Merceologiche scomposte in Categorie e in Sottocategorie e ne ha individuato le stesse;
 2. ha deliberato che le “Linee guida” per il funzionamento dell’Albo saranno emanate dal Dirigente del Settore Comunicazione Istituzionale con proprio atto;
 3. ha dato mandato al Dirigente del Settore Comunicazione Istituzionale di porre in essere tutti i procedimenti per la prima costituzione dell’Albo, per il suo aggiornamento e per eventuali cancellazioni.
- Con il presente atto, pertanto, si dà attuazione alla già citata DGR 2011/06.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio regionale.

DETERMINA

- Di fare propria la relazione per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intende integralmente riportate.
- Di emanare le “Disposizioni per il funzionamento dell’Albo fornitori del Settore Comunicazione istituzionale” allegate al presente provvedimento per farne parte integrante (all. a).
- Di approvare lo “schema di domanda” di iscrizione all’Albo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (all. b).
- Di riportare le Classi Merceologiche scomposte in Categorie e in Sottocategorie così come individuate dalla Giunta regionale (all. c).
- Di stabilire che l’Albo sarà tenuto dal responsabile della P.O. Comunicazione interna e Segreteria tecnica amministrativa del Settore, sotto la direzione del Dirigente di Settore.
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e delle disposizioni allegate sul BURP e sul sito web della Regione

Il presente provvedimento:

sarà pubblicato all’Albo del Settore comunicazione istituzionale;

sarà trasmesso in originale al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Dott. Eugenio Iorio

Allegato a)

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ALBO FORNITORI DEL SETTORE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Art. 1

Oggetto

Le presenti Linee guida disciplinano l'istituzione e la gestione dell'Albo dei Fornitori del Settore Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia ossia dell'elenco dei soggetti economici che, attraverso la procedura di iscrizione, dimostrano specializzazione e capacità a concorrere alle varie procedure per l'affidamento di forniture, di beni e servizi occorrenti per il funzionamento dei vari enti aziendali.

Art. 2

Definizione dell'Albo

Le presenti Linee Guida, e l'Albo che sulla base di esse viene costituito, trova applicazione esclusivamente per l'acquisizione di beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria.

L'Albo interessa le ditte che intendono concorrere alle procedure negoziali per l'acquisizione di forniture di beni e servizi.

Qualora, per le particolarità dell'oggetto o l'elevata specializzazione delle forniture necessarie, non sia possibile individuare soggetti cui richiedere offerta attraverso l'Albo ovvero qualora il Settore Comunicazione Istituzionale ritenga utile ampliare la concorrenzialità, resta salva la facoltà per il Settore Comunicazione di ricorrere al mercato anche in via diretta.

In tal caso i soggetti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti per l'iscrizione preventivamente all'atto di acquisto.

Art. 3

Classi, categorie e sottocategorie merceologiche

L'Albo dei Fornitori è strutturato in Classi Merceologiche scomposte in Categorie e in Sottocategorie.

Classi, categorie e sottocategorie sono identificate sia per codice che per descrizione.

La domanda di iscrizione può essere presentata per una o più categorie/sottocategorie merceologiche, con un massimo di tre.

Le categorie merceologiche per le quali i soggetti economici possono essere iscritti sono quelle risultanti dall'oggetto sociale nell'iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza.

Art. 4

Elementi da documentare per l'iscrizione

L'iscrizione:

- è riservata a tutte le imprese (individuali e non) legalmente costituite;
- viene effettuata per categorie merceologiche ;
- viene concessa fino a revoca a decorrere dalla data di iscrizione.

L'idoneità del fornitore è presunta limitatamente ai requisiti dichiarati nel corso della iscrizione.

I requisiti dichiarati all'atto dell'iscrizione possono essere oggetto di verifica da parte del Settore Comunicazione della Regione Puglia in qualunque momento, anche in una fase successiva all'avvenuta iscrizione e nelle forme più opportune.

Resta onere dell'impresa, pena l'esclusione dall'Albo e/o da eventuali procedure di aggiudicazione, dimostrare, ai sensi dell'Art. 41 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità penale e delle leggi speciali in materia, che i dati contenuti nelle certificazioni, ovvero nelle dichiarazioni sostitutive, trasmesse a Settore Comunicazione Istituzionale in sede di presentazione della Domanda di iscrizione non hanno subito variazioni.

Per particolari Classi o Categorie Merceologiche i Fornitori iscritti all'Albo potranno essere soggetti a processi di valutazione e rivalutazione attraverso l'acquisizione di elementi non espressamente previsti per l'iscrizione all'Albo.

In tale evenienza l'iscrizione all'Albo comporta necessariamente la disponibilità a fornire tali elementi.

Art. 5 Modalità di iscrizione

Art. 5.1 Domanda di iscrizione

I soggetti che intendono iscriversi all'Albo Fornitori del Settore Comunicazione devono compilare la domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante e spedirla – con raccomandata con ricevuta di ritorno - con gli allegati alla Segreteria Tecnica del Settore Comunicazione Istituzionale, Regione Puglia, Via Lungomare Nazario Sauro, n. 33. 70121 Bari”, con le modalità e nei tempi previsti dall'Avviso che sarà di volta in volta emanato.

Sul plico dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Iscrizione Albo dei fornitori Settore Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia”.

Non saranno prese in alcuna considerazione altre modalità di comunicazione (fax, e-mail, ecc.).

Gli allegati da trasmettere unitamente alla domanda di iscrizione sono i seguenti:

1. certificato della Camera di Commercio rilasciato ai sensi del D.P.R. 252/98 (antimafia) in data non anteriore a tre mesi, attestante l'attività specifica dell'impresa ed il nome delle persone legalmente autorizzate a rappresentarla o impegnarla;
2. dichiarazione di Responsabilità rilasciata in carta libera dal legale rappresentante, nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, con la quale il richiedente attesta di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto;
3. indicazione del servizio o della categoria merceologica in cui si intende iscriversi;
4. fotocopia di un documento valido di riconoscimento del legale rappresentante.

L'iscrizione si perfezionerà solo se dal controllo cartaceo risulta che l'impresa possiede tutti i requisiti per essere inserita nell'Albo Fornitori.

L'iscrizione, la rettifica e l'aggiornamento dei propri dati può avvenire esclusivamente attraverso raccomandate con ricevute di ritorno.

Art. 5.2 Accertamento di idoneità e iscrizione

L'accertamento di idoneità per l'iscrizione dei soggetti all'Albo dei fornitori è effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione con annessa la documentazione.

Qualora la domanda sia incompleta o si riterranno necessari approfondimenti specifici, entro i termini sopra citati saranno richieste ulteriori informazioni, in ogni modo nel rispetto degli obblighi di comunicazione e dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, indicando la documentazione e gli elementi mancanti e specificando i tempi e le modalità con le quali il soggetto deve provvedere all'integrazione. La mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta comporta il non accoglimento della domanda, senza altro avviso. Sulla base della domanda completa ed esaurita la fase istruttoria, il Settore Comunicazione Istituzionale entro 30 giorni accetterà la domanda ed iscriverà il Fornitore all'Albo. Dell'iscrizione sarà data formale comunicazione alla ditta (via posta elettronica se la ditta risulta dotata di indirizzo di posta elettronica). Qualora l'accertamento di idoneità abbia esito negativo, ne è data comunicazione alla ditta interessata entro gli stessi termini.

Art. 5.3**Casi di esclusione della domanda**

La domanda sarà respinta nei seguenti casi:

- documentazione non aggiornata;
- l'attività per la quale si chiede l'iscrizione non risulti fra quelle indicate nel certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- il Fornitore non è in grado di dimostrare quanto attestato con la Dichiarazione di Responsabilità;
- il Fornitore non rispetta la legge n. 68/99;
- il Fornitore non assolve gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi di assicurazione.

Art. 6**Casi di sospensione dell'iscrizione**

L'efficacia dell'iscrizione delle imprese all'albo può essere sospesa per un periodo di tempo a discrezione del Settore Comunicazione Istituzionale e comunque non inferiore ad un anno, qualora le stesse ovvero i loro legali rappresentanti e gli amministratori:

- si rendano colpevoli di ripetute inadempienze;
- siano denunciati all'autorità giudiziaria per reati lesivi della morale, della correttezza commerciale e per gravi
- violazioni delle norme poste a tutela del lavoro, della previdenza sociale e di quelle fiscali;
- abbiano in corso procedure di concordato preventivo o di fallimento.

Art. 7**Cancellazione dall'Albo dei Fornitori**

La cancellazione dall' Albo dei soggetti iscritti, ovvero la cancellazione limitatamente alla categoria o sottocategoria merceologica interessata, si effettua d'ufficio secondo le modalità di cui al successivo art. 8, nelle fattispecie di seguito previste:

a) la cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti è disposta:

- qualora siano divenuti carenti, a giudizio del Settore Comunicazione Istituzionale, dei requisiti per l'idoneità a svolgere il servizio o la fornitura richiesta;
- nei casi di non mantenimento dei requisiti d'iscrizione di cui all'Art. 4 dei quali il Settore Comunicazione Istituzionale sia comunque venuta a conoscenza;
- in caso di mancata comunicazione scritta del cambio di sede legale entro 60 giorni dall'accertamento d'insussistenza dell'indirizzo originario;
- qualora, da un controllo periodico, svolta d'ufficio mediante richiesta dei dati alla Camera di Commercio, non risulti più esistente la ditta;
- in caso di richiesta scritta del soggetto interessato.

b) la cancellazione dall'Albo, limitatamente alla categoria o sottocategoria interessata, qualora il soggetto risulti iscritto a più di esse, è disposta:

- qualora siano divenuti carenti, a giudizio del Settore Comunicazione Istituzionale, dei requisiti per l'idoneità a svolgere il servizio o la fornitura richiesta;
- nei casi in cui, per tre volte, non sia stata presentata offerta a seguito dell'invito a gara del Settore Comunicazione Istituzionale;
- in caso di richiesta scritta del soggetto interessato.

Una nuova iscrizione non può essere richiesta prima di un anno dal provvedimento motivato di cancellazione.

Art. 8

Aggiornamento ed evidenza pubblica dell'Albo

I dati relativi a ciascuna impresa iscritta saranno accessibili presso la Segreteria Tecnica del Settore Comunicazione Istituzionale che provvederà, di norma, con scadenza annuale, ad aggiornare l'Albo dei Fornitori.

L'aggiornamento comprenderà:

- iscrizione di nuove imprese;
- iscrizione di imprese già iscritte a ulteriori categorie/sottocategorie;
- variazione e/o integrazione relative ad imprese già iscritte che non comportano un cambiamento tale da configurarsi come nuova iscrizione;
- sospensione di imprese già iscritte, nel caso in cui sia in corso un'attività di accertamento dell'esistenza di una causa di esclusione;
- cancellazione di imprese già iscritte.

La responsabilità di garantire l'aggiornamento dei dati resta in carico al fornitore che può fare, in qualunque momento, richiesta a il Settore Comunicazione di modifica dei dati comunicati e/o di iscrizione a nuove classi, categorie e/o sottocategorie merceologiche attivando nuovamente la procedura di cui all'art. 5.

Il provvedimento di sospensione o di cancellazione è assunto da parte del Dirigente del Settore Comunicazione nel rispetto degli obblighi di comunicazione, dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241. In caso di sospensione, i dati presenti sul sito rimarranno consultabili, mentre in caso di cancellazione, i dati presenti sul sito saranno definitivamente eliminati dal data base.

Art. 9

Scelta dei Fornitori

L'inserimento all'Albo dei Fornitori del Settore Comunicazione non comporta assolutamente l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure attivate sulla base delle categorie merceologiche per cui si è iscritti.

In ogni caso l'invito, oltre a soggiacere al rispetto delle condizioni normative e regolamentari, avverrà secondo quanto previsto dalle procedure del Sistema Qualità vigenti nel Settore Comunicazione Istituzionale.

Art. 10

Disposizione transitoria

L'utilizzo dell'Albo dei Fornitori, ai sensi delle presenti Linee Guida, avrà luogo, dopo una fase transitoria di costituzione.

Dell'entrata in vigore dell'Albo sarà data comunicazione dal Settore Comunicazione attraverso il portale web www.regione.puglia.it.

Allegato B

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI FORNITORI DEL SETTORE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA REGIONE PUGLIA

Raccomandata A/R

Alla Regione Puglia
Settore Comunicazione Istituzionale
Lungomare N. Sauro, 33
70121 BARI BA

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____ residente nel Comune di _____
Provincia _____, Via/Piazza _____ n. _____, in qualità
di rappresentante legale della Ditta _____
con sede in _____ Provincia _____, Via/Piazza _____
n. _____, C.A.P. _____ Codice Fiscale _____ P.I. _____
tel _____ fax _____ e-mail _____

CHIEDE

l'iscrizione nell'albo dei fornitori di beni per le seguenti classi merceologiche:

1. Categoria _____
Sottocategoria _____
2. Categoria _____
Sottocategoria _____
3. Categoria _____
Sottocategoria _____

e a tale fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e ss. mm. e ii.

DICHIARA

1. che l'Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni, e che non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale;
2. che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
3. che nell'esercizio dell'attività professionale non è stato commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
4. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
5. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
6. che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste per la partecipazione alle procedure di gara;

7. che non è stata pronunciata sentenza di condanna per responsabilità amministrativa, a carico della Società, comportante il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

8. di essere iscritto nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di _____ al n _____ del _____ Denominazione _____ Codice Fiscale _____

Forma giuridica _____

Capitale sociale _____

Titolare _____ Data inizio dell'attività dell'Impresa: _____ Durata società _____

Attività esercitata _____

Organi sociali in carica _____

9. dichiara

di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001

ovvero

di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 383 del 2001 ma che il periodo di emersione si è concluso*;

10. (Per le Imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le Imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)

a. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 legge 68/99, con riserva di presentazione a semplice richiesta della stazione appaltante e a pena di esclusione, di apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti, da cui risulti l'ottemperanza alle norme della stessa legge*.

(Per le Imprese che occupano non più di 15 dipendenti e per le Imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)

b. la propria non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99*.

La scrivente società acconsente ai sensi del D.Lgs 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, per le esclusive esigenze connesse alla gestione dell'Albo dei Fornitori del Settore Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia, ivi comprese le verifiche sulle dichiarazioni sopra rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, allo svolgimento delle operazioni di gara e alla stipulazione di eventuale contratto ordinativo di acquisto.

Firma del Legale Rappresentante

ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO VALIDO DI RICONOSCIMENTO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE.

* Depennare la parte che non interessa

Allegato c)

Classi merceologiche, categorie e sottocategorie

Classi merceologiche	74.40.1 Studi di promozione pubblicitaria
Categoria	Comunicazione Esterna
Sottocategorie	Campagne pubblicitarie Advertising) Immagine coordinata (Corporate identità) Immagine sul web (Web identity) Packaging su below the line
Classi merceologiche	74.40.2 Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari 21.23.0 Fabbricazione di prodotti cartotecnici 32.30.0 Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell'immagine e di prodotti connessi 74.20.E Studi di architettura 74.20.F Studi di ingegneria
Categoria	Mediaplanning
Sottocategorie	Pianificazione pubblicitaria: affissionistica statica, mobile, su mezzi, etc Infrastrutture pubblicitarie
Classi merceologiche	92.40.0 Attività delle agenzie di stampa 74.15.5 Pubbliche relazioni 74.81.1 Studi fotografici
Categoria	Service editoriale e giornalistico
Sottocategorie	Campagne di informazione P.R. Organizzazione di uffici stampa Crisis management e media screening Prodotti editoriali Studi fotografici

Classi merceologiche	74.13.0 Studi di mercato e sondaggi d'opinione 74.86.0 Attività dei call center 91.33.1 Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini 75.14.0 Attività di servizi centralizzati della P.A. di supporto alle attività istituzionali delle amministrazioni pubbliche 74.87.7 Attività di logistica aziendale, esterna e dei flussi di ritorno 75.11.2 Attività di pianificazione generale e servizi statistici generali
Categoria	Studi di fattibilità e realizzazione
Sottocategorie	Studi di analisi di processi di comunicazione esterna ed interna Studi di marketing Studi di media research, Studi di sistemi informativi di rete Studi e progettazione di sportelli e servizi per il cittadino, consulenza e affiancamento su organizzazione e gestione del servizio, call center
Classi merceologiche	74.87.6 Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni 74.85.1 Videoscrittura, stenografia e fotocopiatrice 74.85.2 Traduzioni e interpretariato 74.85.4 Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi ed elenchi 55.52.0 Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting) 15.91.0 Produzione di bevande alcoliche distillate 15.92.0 Produzione di alcol etilico di fermentazione 15.93.1 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. 15.93.2 Produzione di vini speciali 15.42.1 Produzione di olio di oliva raffinato
Categoria	Gestione eventi
Sottocategorie	Allestimenti stand Organizzazione Workshop, convegni, seminari Affitto impianti videoconferenze, aule didattiche, Merchandising, oggettistica e promozionali Servizi di hostess e di traduzioni simultanee Interpreti Segretariato Servizi di catering Prodotti tipici locali

Classi merceologiche	72.21.0 Edizioni di software 72.22.0 Altre realizzazioni di software e consulenza software 72.30.0 Elaborazione e registrazione elettronica dei dati 72.40.0 Attività delle banche dati 72.60.0 Altre attività connesse all'informatica
Categoria	Portali web e applicativi multimediali e informatici
Sottocategorie	Web agency, progettazione siti internet e portali Sviluppatori software Realizzazione cd/dvd Web Tv Realizzazione software applicativi per la diffusione delle informazioni
Classi merceologiche	92.11.0 Produzioni cinematografiche e di video 92.20.0 Attività radiotelevisive 92.12.0 Distribuzione cinematografiche e di video
Categoria	Produzione audiovisiva
Sottocategorie	Spot video e audio Format televisivi e radiofonici
Classi merceologiche	74.81.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa 22.21.0 Stampa di giornali 22.22.0 Altre stampe di arti grafiche
Categoria	Servizi tipografici
Sottocategorie	Tipografie Service stampa digitale Stampati promopublicitari Cartografie, topografie, eliografie

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI NOCI (Bari)
DELIBERA C.C. 10 agosto 2006, n. 61

Approvazione variante P.R.G.**IL CONSIGLIO COMUNALE***Omissis***DELIBERA**

per tutto quanto in narrativa premesso che qui s'intende integralmente richiamato:

1. Di prendere atto, condividere e fare proprie le risultanze della Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 447/98 come modificato dal DPR n. 440/2000 tenutasi presso il Comune di Noci in data 21.07.2005 e di tutti gli atti conseguenziali, che si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare il progetto per la costruzione di opificio artigianale per la lavorazione del ferro e abitazione del custode, in agro di Noci, alla C.da "Abate", su aree individuate in Catasto al Fg. 57, Ptcc. 91 e 179 della superficie di mq. 7.973,00, tipizzate dal vigente P.R.G. come zona "E1 - Ambito insediativi agricolo - Zona riservata all'esercizio di attività agricole e/o di quelle strettamente connesse all'agricoltura", con tutte le prescrizioni formulate dall'U.T.C. nella relazione del 28.06.2005, che si allega, il tutto come da elaborati di seguito elencati e allegati alla presente deliberazione:
 - Allegato a - relazione tecnica adattata in ottemperanza dell'art. 4 punto 1.7 della delibera di g.r. n° 2226 del 23.12.2003;
 - allegato b - dati metrici e parametrici;
 - allegato c - relazione geologico-geotecnica;
 - allegato d - relazione urbanistica;

- allegato e - titolo di proprietà visura e stralcio catastale aggiornato;
- allegato f - documentazione fotografica;
- tav. 1 - stralcio p.r.g.;
- tav. 1.1 - stralcio dello strumento urbanistico generale vigente con indicazione delle aree interessate;
- tav. 1.2 - stralcio catastale con indicazione delle aree interessate;
- tav. 1.3 - cartografia aerofotogrammetrica;
- tav. 2 - elaborato di dettaglio con la dimostrazione delle superfici relative alla nuova destinazione urbanistica, alle urbanizzazioni e ai parcheggi, l'assetto di massima dei manufatti a realizzarsi;
- tav. 3 - planimetria e particolare fossa ihoff;
- tav. 4/1 - pianta piano terra;
- tav. 4/2 - pianta a quota + 7,00 m;
- tav. 4/3 - pianta piano primo;
- tav. 4/4 - pianta piano copertura;
- tav. 4/5 - prospetti e sezioni;
- tav. 4/6 - sezioni c-c e prospetti;
- tav. 5/1 - pianta piano terra: lay-out;
- tav. 5/2 - particolare della griglia dello smaltimento delle acque di prima pioggia;
- relazione geomorfologia;

a condizione che la dotazione delle aree a standard venga monetizzata non ritenendosi utilmente fruibile una superficie, che comunque sarebbe di limitata estensione in ambito extraurbano;

3. Di dare atto che l'approvazione dell'esito della conferenza di servizi, di tutti gli atti conseguenziali e del progetto di cui al sub. 2., comporta variante urbanistica al vigente P.R.G. nel senso che le aree e i manufatti oggetto dell'intervento vengono tipizzati "D - Artigianale" nei limiti di cui al progetto e con gli indici e parametri di cui alla relazione istruttoria dell'U.T.C. del 28.06.2005 e, pertanto, di approvare detta variante urbanistica;

4. Di approvare l'allegato schema di convenzione disciplinante i rapporti tra questo Comune e la ditta "Penta Nicola", quale impresa individuale. In sede di sottoscrizione della Convenzione, con stipula del Segretario, disciplinante i rapporti tra il Comune di Noci ed il Soggetto proponente, questo di impegna inoltre ad assumere l'obbligo di assicu-

rare e mantenere il raggiungimento dei nuovi livelli occupazionali, come previsto nel Business Plan allegato alla proposta di progetto, per un periodo non inferiore ad anni 5 a decorrere dall'avvio dell'attività produttiva, preferibilmente con giovani disoccupati o inoccupati. A garanzia del suddetto obbligo del livello occupazionale, il Soggetto proponente dovrà produrre polizza fidejussoria o assicurativa, pari al 20% del costo (al lordo) per ciascuna unità lavorativa prevista. L'obbligo della sottoscrizione della polizza dovrà essere assolto dal proponente prima del rilascio dell'autorizzazione dell'agibilità;

5. Di dare atto che tutte le spese - nessuna esclusa - necessarie alla formalizzazione degli atti conseguenti, saranno a carico del richiedente;

6. Di dare atto che tutti gli allegati alla presente deliberazione, sopra menzionati, vengono allegati al solo originale per formarne parte integrante e sostanziale;

7. Di demandare al Responsabile del Settore Gestione e Assetto del Territorio ogni altro ulteriore adempimento in esecuzione della presente deliberazione.

Dalla Residenza Municipale; li 12 febbraio 2007

Il Responsabile del Settore
Gestione e Assetto del Territorio
Ing. Giuseppe Pezzolla

COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO
(Foggia)
DELIBERA C.C. 30 ottobre 2006, n. 91

**Approvazione Piano di Riqualficazione Urbani-
stica maglie C1 e C2.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

- di accogliere la proposta dell'U.T.C. riportata in premessa e qui intesa integralmente trascritta, e quindi:

1) di approvare, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 56/80, la 2ª variante relativa al Piano di riqualficazione urbanistica delle maglie omogenee "C1" e "C2" delimitate da Viale cappuccini - Via S. Filippo Neri e Via S. Salvatore, come da parere favorevole dell'U.T.C.;

2) di dare atto che la variante comprende i seguenti elaborati scritto-grafici, trasmessi in data 09.06.2006 prot. n. 15438:

Tav. IVV - Stralcio planimetrico del P.R.-G. / Aerofoto-Catastale-Rapporto del P.R.U. con Catastale/Aerofoto;

Tav. 2VV - Planimetria di P.R.U.; Disposizione planovolumetrica; Aree di pertinenza; Standards urbanistici;

Tav. 3VV - Planimetria di P.R.U. rapportata al catastale;

Tav. 4VV - Planimetria di P.R.U. con individuazione dei sub-comparti di intervento rapportata al catastale;

Tav. 5VV - Piano particellare di esproprio: Stralcio catastale - rapporto con aree E.R.P.- Elenco delle ditte catastali - Consistenza;

Tav. 14VV- Relazione tecnico-illustrativa;

Tav. 15/VV- Elenco ditte catastali - Attribuzione volumetrica - Assegnazione lotti;

Tav. 16/VV - Relazione Finanziaria - Ripartizione oneri;

Tav. 17/VV - Norme tecniche edilizio - Urbanistiche di attuazione del P.R.U.;

3) di demandare al Responsabile del IV° Settore l'onere di dare esecuzione alla presente deliberazione.

Il Presidente
Russo Giuseppe

Il Vice Segretario
D'Elia Nicola

Estratto ad uso inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 21 - comma 10 - della L.R. n. 56 del 31.5.1980.

San Giovanni Rotondo, li 12 febbraio 2007

Il Sindaco
Dott. Salvatore Mangiacotti

COMUNE DI VOLTURARA APPULA (Foggia)
 DECRETO 13 febbraio 2007, n. 354

Esproprio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che con deliberazione della G.M. n° 88 del 18/04/1988, vistata dal CORECO di Foggia il 29/04/1988 sotto il n° 25868, veniva approvato il progetto per la realizzazione di una Casa di Riposo per Anziani in Volturara Appula;

omissis

omissis

Verificato che , al legittimo proprietario ed agli aventi diritto delle aree ricadenti in agro di Volturara Appula – identificate in catasto in ditta Paolo Russo – foglio n°03 – particelle : n° 292 di ha. 0.13.43 – n° 293 di ha. 0. 3.59 – giusta tipo di frazionamento approvato dall'UTE di Foggia sotto in n° 2377.1/1996 - ed occupate dalla già realizzata struttura, sono state pagate ed accettate le indennità per un totale di £. 3.608.415 (Euro. 1.863,59), giusto mandato di pagamento n° 158 del 30/04/1994;

omissis

D E C R E T A

Art. 1

Sono definitivamente espropriate a favore del Comune di Volturara Appula (FG) C.F. 82000370716 – le aree occorse per la costruzione della Casa di Riposo per Anziani, ricedenti in zona “E” - agro di Volturara Appula - come da certificato di destinazione urbanistica e catastalmente identificate in ditta Paolo Russo - foglio n° 03 – particelle n° 292 (superficie ha. 0.13.43) e n° 293 (superficie ha. 0.03.59) così per complessivi mq. 1702 (mille-settecentodieci)

Art. 2

Il presente decreto, a cura e spese dell'Ente espropriante, sarà registrato e notificato ai seguenti aventi diritto: 1) -Colucci Maria Sanità – nata a Volturara Appula il 28.07.1961 – ivi residente in Via Serretto n° 09 – 2) - Russo Giuseppina nata a Foggia il 02.01.1986 e residente in Volturara Appula – Via Serretto n°09 – Russo Pasquale nato a Foggia il 18.06.1980 – residente in Volturara Appula – Largo Cattedrale n° 09 - nelle forme degli atti processuali civili, nonché trascritto, in termini d'urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari di Lucera, con esonero del conservatore da responsabilità, e pubblicato , per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Volturara Appula li 13.02.2007

Il Responsabile del Servizio
 geom. Valter Pellegrino

Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi

Appalti - Bandi

ASL. BR BRINDISI

Avviso di gara affidamento servizio di ristorazione presso i presidi e stabilimenti ospedalieri. Rettifica e differimento termini.

Questa AUSL BR, in esecuzione della determinazione a contrarre n. 2825 del 20.10.2006, ha indetto procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgvo. n. 163/2006, con aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 dello stesso Decreto, avente ad oggetto il servizio di ristorazione presso i Presidi e Stabilimenti Ospedalieri dell'AUSL BR/1.

Si è proceduto alla rettifica dell'elenco, allegato al Disciplinare di Gara, relativo al personale della Ditta che attualmente gestisce il servizio e che dovrà essere assunto dalla Ditta aggiudicataria. Pertanto, il termine di ricezione delle offerte è differito dal 15.03.2007 al 30.03.2007, ore 12.00 ed il giorno

fissato per l'apertura dei plichi è differito dal 22.03.2007 al 05.04.2007, ore 10.00. Il testo integrale dell'elenco del personale aggiornato potrà essere ritirato o richiesto all'Area Gestione del Patrimonio dell'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE BR/1 - Via Napoli n. 8 - 72011 BRINDISI - Responsabile del procedimento: Dott.ssa Adriana Carrozzo, Tel. 0831/536170 - Fax 0831/536881536790, nonché potrà essere visionato sul sito internet www.auslbr1.it.

Brindisi, li 08/02/2007

Il Direttore Generale
Dott. Guido Scoditti

COMUNE DI BARLETTA (Bari)

Avviso di gara per interventi di moderazione del traffico.

Questo Comune indice gara a procedura aperta il giorno 13.03.2007 alle ore 9.00 per l'appalto relativo agli interventi di moderazione del traffico da realizzarsi nel comune di Barletta, Quartieri Borgovilla - Patalini e Sette Frati, 1° lotto stralcio.

Importo complessivo dell'appalto, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 1.616.063,72 a corpo, cat. prevalente dei lavori OG3 clas. IV, categoria scorporabile OG6 clas. I. Delibere: di G.C. n. 104/2006.

Determinazioni dirigenziali: n. 56 del 17.01.2007 e 205 dell'8.02.2007.

Criterio di aggiudicazione: art. 53 ed 82 comma 2 lettera a) del D.L.vo n. 163/2006, mediante offerta a prezzi unitati.

Offerte: dovranno pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, o mediante agenzia di recapito o consegna a mano, all'Ufficio di Protocollo entro le ore 13,00 del giorno 12.03.2007, corredate dai documenti e dichiarazioni indicati nel bando, affisso in data 13.02.2007 all'Albo Pretorio, la cui copia può essere richiesta anche via fax, al

numero suindicato, o scaricato dal sito internet suindicato.

GURI: data di invio del presente bando 8.02.2007

R.U.P.: ing. Sebastiano Longano

Barletta, li 13.02.2007

Il Dirigente
Ing. Sebastiano Longano

ARCIDIOCESI FOGGIA

Avviso di gara affidamento lavori di consolidamento e restauro conservativo per il recupero della Chiesa della Misericordia.

I.1) Ente Arcidiocesi di Foggia-Bovino: Via Oberdan, 13 - 71100 Foggia - tel. 0881/766111 - fax 0881/723271; Informazioni: Ufficio Tecnico Diocesano;

II.1.1) Appalto per i lavori di "Consolidamento e restauro conservativo per il recupero funzionale della Chiesa della Misericordia in Foggia";

II.1.2) Luogo: Comune di Foggia P.zza del Purgatorio - 71100 Chiesa della Misericordia;

II.1.8) II.1.9) no;

II.2.1) Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 1.830.507,17;

II.3) 540 gg. dalla data di consegna dei lavori;

SEZIONE III)

Si veda la documentazione di gara disponibile su www.diocesifoggiabovino.it;

IV.1.1) Procedura aperta;

IV.2.1) Aggiudicazione: Criterio offerta economicamente più vantaggiosa;

IV.3.4) entro le ore 12,00 del 40° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella GURI;

IV.3.6) IT;

VI.3) responsabile del procedimento: Arch. Nazareno Gabrielli, Dirigente Ufficio Tecnico Arcidiocesi di Foggia-Bovino, Via Oberdan, 13 - 71100 Foggia - tel. 0881/766213 - fax. 0881/723271.

L'Ordinario Diocesano
Arcivescovo Metropolita
di Foggia-Bovino
Mons. Francesco Pio Tamburrino

TECNOPOLIS CSATA VALENZANO (Bari)

Avviso di gara per progettazione e realizzazione sistema informatico servizi sanitari Regione Puglia. Rettifica

A rettifica del Bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E. 2007/S 2-002205 del 04/01/2007 e sulla G.U.R.I. 5ª serie speciale n.4 del 10/01/2007, relativo alla procedura ristretta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura di servizi per la realizzazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale (N-SISR) della Regione Puglia, ed in conseguenza, a modifica di quanto disposto negli atti di gara in tema di termine ultimo per il -ricevimento delle domande di partecipazione; si -apportano le seguenti modifiche al predetto Bando di gara:

IV.1.3) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: Termine ultimo per il ritiro della documentazione: entro le ore 12.00 del 22/02/2007.

IV.1.4) Termine fissato per la ricezione delle domande di partecipazione: entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 26/02/2007.

IV.1.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte: data prevista: 15/03/2007.

VI.3) Informazioni complementari: tali modifiche devono essere considerate apportate anche nei relativi punti del Disciplinare di gara, e dei suoi allegati. Eventuali quesiti devono pervenire, a pena di non accoglienza, entro e non oltre le ore 12.00 del 10° giorno antecedente i termini perentori di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. Quanto altro stabilito nel Disciplinare di gara e nel bando di gara - resta fermo e invariato.

Si fa presente che sono consentite, per invii effettuati entro la precedente data di scadenza, eventuali integrazioni e/o sostituzioni della documentazione già inviata.

Il presente avviso di rettifica è stato inviato all'ufficio delle pubblicazioni G.U.C.E. in data 09/02/2007.

Il Presidente
Dott. Guido Pasquariello

Concorsi

REGIONE PUGLIA SETTORE ASSISTENZA
TERRITORIALE PREVENZIONE BARI

**Zone carenti di Medicina Pediatrica rilevate al
1° settembre 2006.**

AA.UU.SS.LL. PROVINCIA DI BARI

A.U.S.L. BAT/1

DISTRETTO n. 1	ZONA CARENTE	DELIBERA E NOTA
MARGHERITA DI SAVOIA	0	DELIB. N. 1073 DEL 27/10/2006
S. FERDINANDO DI PUGLIA	0	NOTA N. 48538/P DEL 07/11/2006
TRINITAPOLI	0	
DISTRETTO n. 2		
ANDRIA	0	
DISTRETTO n. 3		
CANOSA DI PUGLIA	0	
MINERVINO MURGE	0	
SPINAZZOLA	0	
DISTRETTO n. 4		
BARLETTA	0	
DISTRETTO n. 5		
BISCEGLIE	0	
TRANI	0	

A.U.S.L. BA/2

DISTRETTO n. 1	ZONA CARENTE	DELIBERA E NOTA
BITONTO	0	DELIBERA N. 1174 DEL 29/11/2006
PALO DEL COLLE	0	NOTA N. 41677 DEL 20/11/2006
DISTRETTO n. 2		
RUVO DI PUGLIA	0	
TERLIZZI	0	

A.U.S.L. BA/2

DISTRETTO n. 3	ZONA CARENTE	DELIBERA E NOTA
GIOVINAZZO	0	DELIBERA N. 1174 DEL 29/11/2006
MOLFETTA	0	NOTA N. 41677 DEL 20/11//2006

A.U.S.L. BA/3

DISTRETTO n. 1	ZONA CARENTE	DELIBERA E NOTA
ALTAMURA	0	DELIBERA N. 999 DEL 30/11/2006/2006
GRAVINA IN PUGLIA	0	NOTA N .20311 DEL 15/12/2006/2006
POGGIORSINI	0	
SANTERAMO IN COLLE	0	

DISTRETTO n. 2

ACQUAVIVA DELLE FONTI	0
BINETTO	0
CASSANO DELLE MURGE	0
GRUMO APPULA	0
SANNICANDRO	0
TORITTO	0

A.U.S.L. BA/4

DISTRETTO n. 1	ZONA CARENTE	DELIBERA E NOTA
BARI NORD	0	DELIBERA N. 2296 DEL 24/11/2006
		NOTA N. 140032 DEL 06/12/2006

DISTRETTO n. 2

BARI CENTRO	0
-------------	---

AA.UU.SS.LL. PROVINCIA DI BARI

A.U.S.L. BA/4

ZONA
CARENTE

DISTRETTO n. 3

BARI SUD

0

DELIBERA E NOTA

DELIBERA N. 2296 DEL 24/11/2006

NOTA N. 140032 DEL 06/12/2006

DISTRETTO n. 4

AREA NORD

0

DISTRETTO n. 5

AREA OVEST

0

DISTRETTO n.6

AREA SUD

0

A.U.S.L. BA/5

ZONA
CARENTE

DISTRETTO n. 1

CONVERSANO

0

MONOPOLI

0

POLIGNANO A MARE

0

DELIBERA E NOTA

DELIBERA N. 1171 DEL 26/09/2006

NOTA FAX DEL 20/11/2006

DISTRETTO n. 2

GIOIA DEL COLLE

0

CASAMASSIMA

0

SAMMICHELE DI BARI

0

TURI

0

A.U.S.L. BA/5**AA.UU.SS.LL. PROVINCIA DI BARI**

	ZONA CARENTE	DELIBERA E NOTA
DISTRETTO n. 3		DELIBERA N. 1171 DEL 26/09/2006 NOTA FAX DEL 20/11/2006
PUTIGNANO	0	
ALBEROBELLO	0	
CASTELLANA GROTTE	0	
LOCOROTONDO	0	
NOCI	0	

AA.UU.SS.LL. PROVINCIA DI BRINDISI**A.U.S.L. BR./1**

	ZONA CARENTE	DELIBERA E NOTA
DISTRETTO n. 1		DELIBERA N. 3480 DEL 18/12/2006 NOTA N. 59039 DEL 22/12/2006
BRINDISI	0	
S. VITO DEI NORMANNI	0	
DISTRETTO 2		
FASANO	0	
CISTERNINO	0	
OSTUNI	0	
DISTRETTO 3		
FRANCAVILLA F.NA	0	
CAROVIGNO	0	
CEGLIE MESSAPICA	0	
ORIA	0	
S. MICHELE SALENTINO	0	
VILLA CASTELLI	0	

AA.UU.SS.LL. PROVINCIA DI BRINDISI

A.U.S.L. BR./1

DISTRETTO n. 4

ZONA
CARENTE

MESAGNE	0
ERCHIE	0
LATIANO	0
TORRE S. SUSANNA	0
CELLINO S. MARCO	0
SAN DONACI	0
S. PANCRAZIO S.NO	0
S. PIETRO V.CO	0
TORCHIAROLO	0

DELIBERA E NOTA

DELIBERA N. 3480 DEL 18/12/2006
 NOTA N. 59039 DEL 22/12/2006

AA.UU.SS.LL. PROVINCIA DI FOGGIA

A.U.S.L. FG/1

DISTRETTO n. 1

ZONA
CARENTE

APRICENA	0
CHIEUTI	0
LESINA	0
POGGIO IMPERIALE	0
S. PAOLO CIVITATE	0
S. SEVERO	0
SERRACAPRIOLA	0
TORREMAGGIORE	0

DELIBERA E NOTA

DELIBERA N. 3262 DEL 06/10/2006
 NOTA N. 12916 DEL 12/10/2006

DISTRETTO n. 2

RIGNANO GARGANICO	0
S. GIOVANNI ROTONDO	0
SAN MARCO IN LAMIS	0
SANNICANDRO GARGANICO	0

AA.UU.SS.LL. PROVINCIA DI FOGGIA**A.U.S.L. FG/1****ZONA
CARENTE****DISTRETTO n.3****DELIBERA E NOTA**

DELIBERA N. 3262 DEL 06/10//2006

NOTA N. 12916 DEL 12/10/2006

CAGNANO VARANO	0
CARPINO	0
ISCHITELLA	0
ISOLE TREMITI	0
PESCHICI	0
RODI GARGANICO	0
VICO DEL GARGANO	0
VIESTE	0

A.U.S.L. FG/2**ZONA
CARENTE****DISTRETTO n. 1****DELIBERA E NOTA**

DELIBERA N. 1290/DG DEL 30/11/2006

NOTA N. 10980 DEL 11/12/2006

MANFREDONIA	0
MATTINATA	0
MONTE S. ANGELO	0
ZAPPONETA	0

DISTRETTO n. 2

CERIGNOLA	0
CARAPELLE	0
ORDONA	0
ORTA NOVA	0
STORNARA	0
STORNARELLA	0

AA.UU.SS.LL. PROVINCIA DI FOGGIA

A.U.S.L. FG/3

DISTRETTO n. 1 E 2

ZONA
CARENTE

FOGGIA

0

DELIBERA E NOTA

DELIBERA N. 1103 DEL 24/11/2006

NOTA N. 2.4/28681 DEL 28/11/2006

DISTRETTO n. 3

ALBERONA

0

BICCARI

0

CARLANTINO

0

CASALNUOVO MONTEROTARO

0

CASALVECCHIO

0

CASTELNUOVO DELLA DAUNIA

0

CELENZA VALFORTORE

0

LUCERA

0

MOTTA MONTECORVINO

0

PIETRAMONTECORVINO

0

ROSETO VALFORTORE

0

S. MARCO LA CATOLA

0

VOLTURARA APPULA

0

VOLTURINO

0

DISTRETTO n. 4

ACCADIA

0

ANZANO DI PUGLIA

0

ASCOLI SATRIANO

0

BOVINO

0

CANDELA

0

CASTELLUCCIO DEI SAURI

0

CASTELLUCCIO VALFORTORE

0

CELLE S. VITO

0

AA.UU.SS.LL. PROVINCIA DI FOGGIA

A.U.S.L. FG/3

DISTRETTO n. 4

ZONA
CARENTE

DELICETO	0
FAETO	0
MONTELEONE DI PUGLIA	0
ORSARA DI PUGLIA	0
PANNI	0
ROCCHETTA S. ANTONIO	0
S. AGATA DI PUGLIA	0
TROIA	0

DELIBERA E NOTA

DELIBERA N. 1103 DEL 24/11/2006
NOTA N. 2.4/28681 DEL 28/11/2006

AA.UU.SS.LL. PROVINCIA DI LECCE

A.U.S.L. LE/1

DISTRETTO n. 1

ZONA
CARENTE

ARNESANO	0
CAVALLINO	0
LECCE	0
LEQUILE - S. PIETRO IN LAMA	0
LIZZANELLO	0
MONTERONI DI LECCE	0
S. CESARIO DI LECCE	0
S. DONATO DI LECCE	0

DELIBERA E NOTA

DELIBERA N. 4181 DEL 20/12/2006
NOTA N. 123 DEL 05/01/2007

AA.UU.SS.LL. PROVINCIA DI LECCE

A.U.S.L. LE/1

ZONA
CARENTE

DISTRETTO n. 2

CAMPI SALENTINA	0
GUAGNANO - SALICE SALENTINO	0
NOVOLI	0
SQUINZANO - TREPZZI	0
CARMIANO	0
VEGLIE	0

DELIBERA E NOTA
DELIBERA N. 1557 DEL 23/05/2006
NOTA N. 2358 DEL 05/06/2006

DISTRETTO n. 3

NARDO'	0
GALATONE SECLI'	0
COPERTINO	0
LEVERANO - PORTO CESAREO	0

DISTRETTO n. 4

CALIMERA - CAPRARICA	0
MARTIGNANO - CASTRI'	0
MARTANO . CARPIGNANO	0
STERNATIA - ZOLLINO	0
MELENDUGNO - VERNOLE	0

DISTRETTO n. 5

ARADEO - CUTROFIANO	0
GALATINA NEVIANO	0
SOGLIANO - SOLETO	0

AA.UU.SS.LL. PROVINCIA DI LECCE

A.U.S.L. LE/2

DISTRETTO n. 1

ZONA
CARENTE

ALEZIO	0
ALLISTE	0
GALLIPOLI	0
MELISSANO	0
RACALE	0
SANNICOLA	0
TAVIANO	0
TUGLIE	0

DELIBERA E NOTA

DELIBERA N. 746 DEL 16/10/2006
NOTA N. 74146 DEL 08/11/2006

DISTRETTO n. 2

BAGNOLO DEL SALENTO	0
CANNOLE	0
CASTRIGNANO DEI GRECI	0
CORIGLIANO D'OTRANTO	0
CURSI	0
GIURDIGNANO	0
MAGLIE	0
MELPIGNANO	0
MURO LECCESE	0
OTRANTO	0
PALMARIGGI	0
SCORRANO	0

DISTRETTO n.3

ANDRANO	0
BOTRUGNO	0
CASTRO	0
DISO	0
GIUGGIANELLO	0
MINERVINO DI LECCE	0
NOCIGLIA	0
ORTELLE	0
POGGIARDO	0
SANARICA	0

AA.UU.SS.LL. PROVINCIA DI LECCE

A.U.S.L. LE/2

ZONA
CARENTE

DISTRETTO n.3

S. CASSIANO	0
S. CESAREA TERME	0
SPONGANO	0
SURANO	0
UGGIANO LA CHIESA	0

DELIBERA E NOTA

DELIBERA N. 746 DEL 16/10/2006
NOTA N. 74146 DEL 08/11/2006

DISTRETTO n.4

CASARANO	0
COLLEPASSO	0
MATINO	0
PARABITA	0
RUFFANO	0
SUPERSANO	0
TAURISANO	0

DISTRETTO 5

ACQUARICA DEL CAPO	0
ALESSANO	0
CASTRIGNANO CAPO	0
CORSANO	0
GAGLIANO DEL CAPO	0
MIGGIANO	0
MONTESANO SALENT	0
MORCIANO DI LEUCA	0
PATU'	0
PRESICCE	0
SALVE	0
SPECCHIA	0
TIGGIANO	0
TRICASE	0
UGENTO	0

AA.UU.SS.LL. PROVINCIA DI TARANTO

A.U.S.L. TA/1

DISTRETTO n. 1

ZONA
CARENTE

GINOSA	0
LATERZA	0
CASTELLANETA	0
PALAGIANELLO	0

DELIBERA E NOTA

DELIBERA N. 2396 DEL 17/11/2006
NOTA N. 0008716/P DEL 29/11/2006

DISTRETTO n. 2

MOTTOLA	0
PALAGIANO	0
MASSAFRA	0
STATTE	0

DISTRETTO n. 3 e 4

TARANTO	0
---------	---

DISTRETTO n. 5

CRISPIANO	0
MARTINA FRANCA	0

DISTRETTO n. 6

GROTTAGLIE	0
MONTEIASI	0
MONTEMESOLA	0
SAN GIORGIO JONICO	0
PULSANO	0
LEPORANO	0
CAROSINO	0
FAGGIANO	0
MONTEPARANO	0
ROCCAFORZATA	0
S. MARZANO DI S. GIUSEPPE	0

AA.UU.SS.LL. PROVINCIA DI TARANTO

A.U.S.L. TA/1

DISTRETTO n. 7	ZONA CARENTE	DELIBERA E NOTA
MANDURIA	0	DELIBERA N. 2396 DEL 17/11/2006
AVETRANA	0	NOTA N. 0008716/P DEL 29/11/2006
MARUGGIO	0	
SAVA	0	
TORRICELLA	0	
LIZZAZO	0	
FRAGAGNANO	0	

Possono concorrere al conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali carenti :

a) i pediatri che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei pediatri convenzionati per la pediatria di famiglia della Regione che ha pubblicato gli ambiti territoriali carenti e quelli già inseriti in un elenco di pediatria di altra Regione, ancorchè non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino iscritti, rispettivamente, da almeno due anni e da almeno quattro anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezion fatta per attività di continuità assistenziale. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo del terzo di cui sopra si approssimano alla unità più vicina. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento una sola volta nel corso dell'anno solare.

b) i pediatri inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno 2005.

Gli aspiranti, entro 15 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano alle Aziende UU.SS.LL., apposita domanda di assegnazione di incarico per uno o più degli ambiti territoriali carenti pubblicati.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Silvia PAPINI)

REGIONE PUGLIA SETTORE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**Avviso pubblico per l'iscrizione all'Albo dei fornitori del Settore.****Modalità di presentazione delle domande**

Ai sensi della Determinazione dirigenziale del Settore Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia n. 7 del 13 febbraio 2007, le Ditte interessate all'iscrizione all'Albo Fornitori dovranno far pervenire, **entro il giorno 9 marzo 2007**, domanda in bollo utilizzando il modello b) predisposto dall'amministrazione regionale e indicando le categorie merceologiche di interesse previste nel modulo c), entrambi allegati alla Determinazione dirigenziale n. 7/07 pubblicata su questo stesso Bollettino Ufficiale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal titolare e accompagnata da fotocopia del documento di identità.

Tale domanda dovrà essere trasmessa a mezzo del servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno al Settore Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia al seguente indirizzo:

Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 BARI.

Sulla busta dovrà essere riportata l'indicazione "Iscrizione Albo dei fornitori Settore Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia".

La domanda sarà accolta solo se resa secondo le modalità previste e solo se contenente tutte le indicazioni previste nel modulo allegato b) alla Determinazione dirigenziale n. 7/07 pubblicata su questo stesso Bollettino Ufficiale.

Alle Ditte la cui domanda risulti conforme, verrà inviata comunicazione dell'avvenuta iscrizione.

Il Settore Comunicazione istituzionale della Regione Puglia procederà ai controlli previsti dal D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle dichiarazioni rese in sede di domanda di iscrizione.

Aggiornamento dell'albo

L'Albo viene aggiornato annualmente, previa emissione di un nuovo "avviso".

Le imprese iscritte all'Albo devono, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare al Settore Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia, entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini del presente regolamento.

Invito alle gare

Il Settore Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per la partecipazione alle gare può rivolgersi anche ad imprese non iscritte nell'Albo;

Il Settore Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia, qualora nell'Albo non siano presenti o siano presenti in numero insufficiente imprese per determinate forniture o servizi, potrà richiedere il preventivo di spesa alle ditte presenti sul mercato locale o regionale.

Informativa ex art. 13 D.lgs n. 196/2003:

Titolare del trattamento dei dati: Regione Puglia – Settore Comunicazione Istituzionale – Lungomare Nazario sauro, 21 – 70121 BARI.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente per le esigenze connesse alla gestione dell'Albo Fornitori del Settore Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia, ivi comprese le verifiche sulle dichiarazioni sopra rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, allo svolgimento delle operazioni di gara e alla stipulazione di eventuale contratto o emissione di ordinativo di acquisto.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso la P.O. Comunicazione Interna del Settore Comunicazione Istituzionale - tel 080 5406338, e-mail s.todisco@regione.puglia.it.

Bari, 22 febbraio 2007

Il dirigente del Settore
Dott. Eugenio Iorio

ASL BAT ANDRIA (Bari)

Concorso pubblico per n.74 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere Cat. D – Riaperture Termini ed ampliamento dei posti a n. 148.

IL DIRETTORE GENERALE

in esecuzione della delibera n. 127 del 5.2.2007

RENDE NOTO

E' indetto concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 148 posti di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. "D" di cui n. 74 posti (50%) riservati al personale che abbia svolto almeno dodici mesi di servizio - a tempo determinato - presso questa Azienda e non sia titolare di un rapporto di lavoro, a tempo indeterminato, presso altre Amministrazioni.

Col presente bando vengono riaperti i termini del precedente bando relativo alla delibera n. 863 del 29/08/2006 - pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 114 del 7.09.2006 con termine di scadenza al 7.10.2006 - che prevedeva la copertura di n.74 posti riservati al collaboratore professionale sanitario - infermiere - cat. "D" - che aveva svolto almeno dodici mesi di servizio - a tempo determinato - presso questa Azienda e non era titolare di un rapporto di lavoro, a tempo indeterminato, presso altre Amministrazioni.

Si valuta, ai fini della verifica del diritto alla partecipazione alla predetta riserva, anche il servizio prestato fino al 31.12.2005 presso le ex AA.SS.LL. BA/1, BA/2 e FG/2.

Si stabilisce che per i riservatari, i termini di scadenza per il conteggio dei dodici mesi di servizio, a tempo determinato, svolti presso questa azienda rimane comunque fissato alla data di scadenza della pubblicazione del precedente bando relativo alla delibera n. 863 del 29.08.2006 e cioè il 7.10.2006 ;

L'ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 27 Marzo 2001, n. 220 nonché dalla Legge Regionale 12.08.2005, n. 12, dalla Legge Regionale 22.11.2005, n. 14 e dalla Legge Regionale 9.08.2006, n. 26;

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL del personale del S.S.N. non dirigente, per la categoria "D" - posizione economica iniziale - oltre il salario accessorio, la tredicesima mensilità e l'assegno per il nucleo familiare, se dovuto.

Al presente concorso saranno applicate:

- le disposizioni di cui alla L.10.4.91 n. 125, che garantisce la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
- la disposizione di cui all'art.20 della L. 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- i benefici previsti dall'art. 18 del D.L.vo n. 215/2001, che prevede una riserva di posti pari al 30% a favore dei volontari in ferma breve o prefissata delle tre forze armate;
- le riserve previste dalla L. 68/99 a favore delle categorie protette, pari al 7%;
- ai sensi della L.R. n. 20 del 30/12/2005, art. 4, comma 6, il 10% dei posti è riservato al personale in mobilità, già dipendenti di aziende sanitarie private.
- Ai sensi dell'art 12, comma 9, della L.R. n. 12 del 12.8.2005, così come modificato dall'art. 30, comma 1, della L.R. n. 26/2006, il 50% dei posti a concorso è riservato al personale che si trova nelle seguenti condizioni:
 - che abbia svolto almeno dodici mesi di servizio a tempo determinato presso l'ASL BAT;
 - non sia titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altre amministrazioni;

Requisiti di ammissione - art. 2 DPR n. 220/2001:

- 1) possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti, alla data di scadenza del presente bando:
 - a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

- b) Idoneità fisica all'impiego.
- L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, prima dell'immissione in servizio; il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti appartenenti al S.S.N. è dispensato dalla visita medica. Questa ASL si riserva di accertare d'ufficio l'idoneità dei vincitori prima di procedere alla stipula del contratto di lavoro.
- c) Titoli di studio e accademici per l'accesso alla carriera di infermiere:
- diploma universitario di infermiere conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lg.vo 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi di infermiere professionale conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici;
- d) Iscrizione all'albo professionale di appartenenza. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
- e) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
- f) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego.

E' previsto l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera, oltre alla lingua

italiana, scelta tra: inglese e francese così come stabilito dall'art. 3, comma 5, del D.P.R. 27.03.2001, n. 220.

- 2) Gli aspiranti che intendono partecipare alla riserva dei posti, devono inoltre essere in possesso del requisito specifico costituito dall'aver svolto almeno dodici mesi di servizio a tempo determinato presso questa Azienda e non essere titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altre Amministrazioni. Si valuta, ai fini della sussistenza del diritto alla partecipazione alla predetta riserva, anche il servizio prestatato fino al 31.12.2005 presso le ex AA.SS.LL. BA/1, BA/2 e FG/2.
- 3) I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti devono presentare domanda, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema (modello domanda) indirizzata al Direttore Generale dell'AZIENDA S.L. BAT - VIA FORNACI, 201 - ANDRIA, spedita a mezzo servizio postale - raccomandata con avviso di ricevimento - o presentata direttamente all'Ufficio Protocollo dell'ASI, BAT in Andria entro il trentesimo giorno successivo a quello dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità e con dichiarazione esplicita di conoscenza di quanto previsto dall'art. 76 D.L.vo n.443/2000 sulla responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi quanto segue:

- a) nome e cognome;
- b) data e luogo di nascita, residenza;
- c) codice fiscale;
- d) il possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza o equivalente;
- e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

- f) le eventuali condanne penali riportate;
- g) il titolo di studio posseduto, richiesto dal bando per la partecipazione al concorso;
- h) l'iscrizione all'albo professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
- i) godimento dei diritti civili e politici;
- j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);
- k) l'eventuale rapporto di pubblico impiego in atto, quelli pregressi e le cause di eventuale risoluzione, ove ricorrano. Nell'indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., aziende ospedaliere e/o strutture equiparate del S.S.N., deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del DPR 20.12.1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. La omessa indicazione comporterà la riduzione del punteggio di anzianità nella misura massima. In caso positivo l'attestazione deve precisare le misure della riduzione del punteggio. Le dichiarazioni stesse dovranno altresì contenere tutte le indicazioni necessarie ad una corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano);
- l) il possesso del requisito specifico, per coloro che intendono partecipare alla riserva dei posti, costituito dall'aver svolto almeno dodici mesi di servizio a tempo determinato presso questa Azienda e non essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altre Amministrazioni. Si valuta, ai fini della sussistenza del diritto alla partecipazione alla predetta riserva, anche il servizio prestato presso le ex AA.SS.LL. BA/1, BA/2 e FG/2;
- m) la lingua straniera conosciuta sulla quale intendono sostenere il colloquio, a scelta tra l'inglese ed il francese;
- n) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del DPR 9.5.94 n. 487;
- o) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
- p) indirizzo al quale deve essere inviata ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera b), che precede. I candidati,

comunque, sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni cambiamento di indirizzo all'Amministrazione, la quale non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità presso l'indirizzo comunicato;

- q) consentire che i dati personali forniti siano raccolti presso l'ASL BAT per le finalità di gestione del concorso e trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente alla conclusione del concorso stesso, per le medesime finalità;
- r) di aver preso visione di tutte le clausole di cui al presente bando di concorso.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, del DPR 28.12.2000 n. 445 non è richiesta l'autocertificazione della sottoscrizione. La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione.

Nell'attestazione dei dati i candidati dovranno indicare tutti gli elementi atti a consentire all'Ente di effettuare gli opportuni accertamenti volti a verificare la veridicità delle attestazioni stesse.

Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro dell'Ufficio Postale accettante. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

L'ASL BAT non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili all'ASL stessa.

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata in busta chiusa. Sulla busta di spedizione dovranno essere chiaramente riportati il cognome e

nome del candidato e la descrizione del concorso a cui si intende partecipare. La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura vale come attestazione di presa visione e di conoscenza di tutte le clausole del presente bando.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:

- tutte le certificazioni idonee ad attestare il possesso dei requisiti specifici di ammissione (titolo di studio, certificato d'iscrizione all'albo professionale) e l'attestazione inerente il possesso del requisito specifico che consente l'accesso alla riserva di cui al presente bando;
- tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito ed alla formulazione della graduatoria;
- Le pubblicazioni devono essere edite a stampa;
- curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato;
- tutti gli eventuali titoli che conferiscono diritto a preferenza o precedenza;
- elenco dei titoli allegati, redatto in triplice copia, su carta semplice datato e firmato;
- fotocopia di valido documento di riconoscimento (ai fini dell'autocertificazione).

I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale ovvero autenticati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Tra le forme di autocertificazione è prevista ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000, la produzione:

- in fotocopia (da utilizzare allegato n. 4): la stessa verrà presa in considerazione, ai fini della procedura concorsuale, solo ed esclusivamente se riportante la seguente attestazione di conformità

“_l_ sottoscritt_ nat_ a _____ il _____ residente in _____, consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.Lgs. 443/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, dichiara, sotto la propria responsabilità, che

la presente fotocopia è conforme all'originale”.

Data _____

Firma _____

Ovvero

- con dichiarazioni sostitutive previste dagli artt. 46 e 47 D.P.R. 444 e 445/2000 (allegati n° 2 e 3): le stesse verranno prese in considerazione ai fini della procedura concorsuale solo ed esclusivamente se contenenti tutti i dati identificativi e di contenuto del certificato originale (es. ente pubblico di emissione, data di rilascio, data conseguimento titolo di studio, natura e periodo di partecipazione anche in termini orari, a corsi di aggiornamenti, date inizio e fine dei servizi prestati con indicazione della posizione funzionale e della qualifica, natura giuridica del rapporto di lavoro, debito orario, ente pubblico dove l'attività è stata svolta ecc.) necessari per una corretta valutazione e per consentire i controlli dall'art. 71 DLgs. 443/2000 e D.P.R. 444 e 445/2000.

Nell'ipotesi in cui i servizi prestati vengano certificati con dichiarazioni sostitutive con atto di notorietà (art. 47 c. 3 D.P.R. 444 e 445/2000) deve essere dichiarato:

- l'Azienda e/o ente pubblico, e relativo indirizzo dove il servizio è stato effettuato;
- la data di inizio e di fine del servizio con l'indicazione della categoria e profilo professionale;
- se il servizio è stato svolto a rapporto di lavoro diretto a tempo indeterminato o determinato ovvero in regime di convenzione diretta o indiretta con l'indicazione dell'impegno orario;
- se il servizio è stato svolto con rapporto di lavoro part-time con l'indicazione dell'impegno orario settimanale;
- se ricorrono o meno, quando trattasi di servizio a rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso aziende del SSN, le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20/12/1979, n° 761 in presenza delle quali il punteggio dell'anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. La omessa indicazione comporterà la riduzione del punteggio di anzianità nella misura massima del 50%.

L'attività svolta durante il servizio militare dovrà essere certificata solo ed esclusivamente dal foglio matricolare ovvero da dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Le autocertificazioni rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia non saranno considerate valide al fine dell'accertamento dei requisiti né per la valutazione dei requisiti.

L'azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO

Costituiscono motivi di esclusione:

- il mancato possesso di uno o più requisiti richiesti per l'ammissione;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la presentazione di autocertificazione relative al possesso dei requisiti rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materie ai fini dell'ammissione al concorso, da cui non si evince il possesso dei requisiti;
- l'inoltro della domanda di partecipazione al concorso oltre il termine di scadenza del bando.

L'esclusione è disposta con provvedimento motivato e sarà notificata entro trenta giorni dalla esecutività del relativo provvedimento.

COMMISSIONE ESAMINATRICE E DIARIO DELLE PROVE

Per le procedure e le modalità di svolgimento del concorso e per i requisiti dei componenti della commissione si osservano le disposizioni degli artt. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 44 del D.P.R. 220/2001.

La data e la sede di svolgimento delle prove verranno comunicate ai candidati ammessi con nota inviata non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prima prova, presso l'indirizzo indicato

dal candidato come sua residenza o, ove sia specificatamente precisato, come recapito per l'inoltro delle comunicazioni inerenti al concorso

PROVE DI ESAME

I candidati sosterranno le seguenti prove:

prova pratica: relazione su tecniche specifiche connesse alla materia oggetto del concorso;

prova orale: sulle materie attinenti al profilo specifico dei posti messi a concorso, elementi di base di informatica e verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua straniera scelta dal candidato.

PUNTEGGI

La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

- 40 punti per i titoli
- 60 punti per le prove di esame

I 60 punti per le prove di esame sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova pratica
- 30 punti per la prova orale

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.

I 40 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- 20 punti per i titoli di carriera
- 5 punti per i titoli accademici e di studio
- 5 punti per le pubblicazioni e titoli scientifici
- 10 punti per il curriculum formativo e professionale

GRADUATORIA

Al termine del concorso verrà formulata apposita graduatoria sulla base del punteggio finale dato dalla somma dei punti per titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame.

La graduatoria finale sarà approvata dal direttore Generale con il provvedimento di approvazione degli atti relativi alla procedura concorsuale.

La graduatoria finale degli idonei costituirà anche graduatoria per assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, nello stesso profilo professionale.

La graduatoria finale del concorso pubblico di cui al presente bando rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione.

La graduatoria sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Puglia. Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di partecipazione siano uniti i necessari documenti probatori.

NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.

Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonché delle disposizioni che disciplinano l'attribuzione dell'incarico di che trattasi.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dalla ASL, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, entro gg. 30, i documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, previsti dall'art. 19, comma 1 del D.P.R. n. 220/2001, a pena di decadenza.

Prima dell'assunzione in servizio, il Dirigente Area Gestione del Personale accerterà, a mezzo del Servizio di Medicina Legale della ASL, se il lavoratore ha la idoneità fisica necessaria per poter esercitare utilmente le funzioni che è chiamato a svolgere.

L'accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l'assunzione.

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato ad assumere servizio entro il termine prefissato dal Dirigente Area Gestione del Personale. La mancata assunzione in servizio entro detto termine sarà considerata motivo di decadenza dal diritto all'assunzione.

Il candidato potrà chiedere la posticipazione della data di assunzione, per non oltre gg.30, in caso di giusta causa o per motivi di forza maggiore.

La costituzione del rapporto di lavoro con il candidato dichiarato vincitore avverrà in base ad apposito contratto individuale sottoscritto dalle parti.

Al nominato sarà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente contratto nazionale.

I candidati che non accetteranno la destinazione in servizio saranno dichiarati esclusi dalla graduatoria

Il Direttore Generale si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l'obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta.

Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all'UFFICIO CONCORSI - AREA GESTIONE DEL PERSONALE - nelle ore di ufficio (dalle h. 10 alle h. 12 di tutti i giorni feriali escluso il Sabato).

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Giovanni Portaluri

(modello di domanda)

Al Direttore Generale
Azienda SL BAT
Ufficio Concorsi
Via Fornaci, 201
70031 ANDRIA

Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami riservato, per la copertura di n. 74 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere – cat. “D” – Riapertura termini ed ampliamento dei posti a n. 148 - .

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente in (indicare comune e provincia) _____
_____ alla via _____ n° _____
CAP _____

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 148 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere – cat. “D” –.

il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV[^] serie spec. – n. ____ del _____

A tal fine il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:

- di essere nato a _____ il _____;
 - di avere la residenza nel Comune di _____ alla Via _____ n. _____;
 - di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea (specificare) _____;
 - di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____;
- di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:(specificare) _____

_____;
- a) di non aver riportato condanne penali/o di aver riportato condanne penali, di essere sottoposto a procedimenti penali o di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (in caso affermativo specificare il tipo di condanna o procedimento penale);
- di essere in possesso della Laurea in _____;
 - di essere in possesso della specializzazione in _____;
 - di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei _____ di _____;
- b) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: (specificare) _____;
- c) di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni _____
- d) _____ e di aver risolto i relativi rapporti di impiego _____;
- e) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
- f) di non essere incorso in provvedimenti di destituzione o di decadenza da impieghi presso pubbliche amministrazioni;

g) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza o precedenza nella nomina:

Allega i documenti richiesti dal bando, nonché curriculum formativo e professionale ed elenco in triplice copia dei documenti stessi.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al bando per il quale presenta l'istanza sia effettuata al seguente indirizzo: _____;

Località, data,

firma

N. B. :

- ◆ depennare le voci che non interessano;
- ◆ la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione al concorso non è soggetta ad autentica, né ad imposta di bollo.

allegato n. 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - allegare fotocopia documento valido di riconoscimento)

(da utilizzarsi per dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione di normali certificazioni riguardanti stati, qualità personali e fatti)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ residente a _____ in Via

_____ consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.Lgs. n. 443/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità quanto segue

Il sottoscritto autorizza l'Azienda Sanitaria Locale BAT al trattamento dei propri dati personali ai fini degli adempimenti dell'espletamento della procedura concorsuale in oggetto.

data _____

firma del dichiarante

(ai fini della procedura concorsuale può essere utilizzata per dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni comprovanti i seguenti stati, qualità personali e fatti:

data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato civile, stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio, decesso del coniuge, iscrizioni albi tenuti da pubbliche amministrazioni, appartenenza a ordini professionali, titoli di studio ed esami sostenuti, qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, stato di disoccupazione, tutte le situazioni relative all'adempimento di obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali o di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente, di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, qualità di vivente a carico, tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile).

allegato n. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000– allegare fotocopia di documento valido di riconoscimento)
(da utilizzarsi per dichiarazioni concernenti stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e non espressamente indicati nell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.00)

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente a _____ in Via _____
_____;

consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.Lgs. n. 443/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità quanto segue:

Il sottoscritto autorizza l'Azienda Sanitaria Locale BAT al trattamento dei propri dati personali ai fini degli adempimenti dell'espletamento della procedura concorsuale in oggetto.

data _____

firma del dichiarante

allegato n. 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 19- allegare fotocopia di documento valido di riconoscimento)
(da utilizzarsi per l'autentica di fotocopie)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ residente a _____ in Via _____
_____;

consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.Lgs. n. 443/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che le sotto elencate fotocopie sono conformi all'originale:

Il sottoscritto autorizza l'Azienda Sanitaria Locale BAT al trattamento dei propri dati personali ai fini degli adempimenti dell'espletamento della procedura concorsuale in oggetto.

data _____

firma del dichiarante

ASL BAT ANDRIA (Bari)

Avviamento al lavoro a tempo indeterminato di n. 24 ausiliari specializzati – Cat. A -.

IL DIRETTORE GENERALE

in esecuzione della deliberazione n. 126 del 5.2.2007

RENDE NOTO

Che questa A.S.L. deve procedere alla copertura a tempo indeterminato di n. 24 posti, vacanti e disponibili, di Ausiliari Specializzati Cat. A.

L'assunzione a tempo indeterminato è disciplinata dalle norme di cui all'art. 16 della legge 28.2.1987, n. 56, al D.P.R. 9.5.94, n. 487 e al D.P.R. 27/3/01 N. 220.

Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 487/94, questa A.S.L. inoltrerà agli Uffici Provincia Lavoro di BARI e di Foggia ed alle sezioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari a quello dei posti da ricoprire.

Dare atto che al presente bando sono fatte salve le norme che prevedono nei pubblici concorsi le riserve di posti previste da leggi speciali a favore delle seguenti categorie di cittadini dichiarati idonei nelle graduatorie di merito:

- coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge n. 68/99, nella percentuale del 7% dei posti messi a concorso per il relativo profilo professionale, purchè risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i competenti Centri Territoriali per l'impiego e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio;
- i militari in ferma di leva prolungata ed i volontari specializzati delle tre Forze armate, congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma

contrattuale, nel limite del 20% dei posti messi a concorso per ciascun profilo professionale, ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993 n. 537.

Inoltre, come da Legge Regionale n. 22/2006, art. 25, viene disposta la riserva di posti in favore di personale delle IPAB di ruolo a tempo indeterminato inserito nella graduatoria di mobilità regionale e del personale dipendente delle IPAB estinte secondo il disposto dell'art.13 della legge regionale n. 15/2004 e s.m.;

Il numero complessivo dei posti riservati a favore delle predette categorie di cittadini non può superare il 30% dei posti a concorso per il relativo profilo professionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DPR 220/2001.

Saranno comunque rispettate le preferenze, a parità, di cui all'art. 5 del DPR 487/94.

Per essere avviati a selezione, gli iscritti nelle liste di collocamento delle predette sezioni circoscrizionali per l'impiego, devono essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti per l'accesso ai pubblici impieghi:

- a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno sei paesi dell'unione Europea;
- b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento fisico è effettuato a cura di questa A.S.L. prima della immissione in servizio;
- c) assolvimento dell'obbligo scolastico;
- d) godimento dei diritti politici;
- e) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non possono essere avviati alla selezione coloro i quali siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni o dichiarati decaduti per aver conseguito impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili.

L'Ufficio Provinciale di Lavoro nonché le sezioni circoscrizionali per l'impiego, territorialmente competenti, individueranno i lavoratori da avviare alla selezione sulla base di proprie graduatorie formulate per profilo professionale degli iscritti nelle liste di collocamento.

La selezione, verrà effettuata nei limiti dei posti da coprire dall'apposita Commissione di Esperti nominata ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. 27.12.1988.

Copia del presente bando sarà pubblicato all'Albo di questa A.U.S.L.

Le prove di selezione, come previsto dall'art. 27 dei succitati D.P.R. 487/94, consisteranno nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazione lavorativa i cui contenuti fanno riferimento a quelli previste nella declaratoria del profilo professionale oggetto della selezione. Le prove di selezione tenderanno ad accertare esclusivamente l'idoneità a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale interessato, senza che si faccia luogo a graduatoria di merito;

Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o superato le prove o accettato la nomina ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti si provvede con i lavoratori che seguono nell'ordine della graduatoria fino alla copertura dei posti.

Questa A.S.L. procederà all'assunzione in servizio degli aventi titoli mediante conferimento in prova del posto da ricoprire.

Gli assunti in servizio saranno invitati a presentare la documentazione di rito attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico - entro il primo mese di servizio.

Gli idonei che senza giustificato motivo non assumeranno servizio entro 10 giorni dal termine stabilito nel provvedimento di nomina decadranno dalla nomina.

Questa A.S.L. per comprovate ragioni, potrà prorogare il termine di assunzione in servizio per un periodo non superiore ad ulteriori 30 giorni.

Il rapporto di impiego che si andrà ad instaurare è disciplinato dal Contratto individuale di lavoro.

Il trattamento economico, decorrente dalla data di effettiva assunzione del servizio è determinato da quanto previsto per il posto da conferire dal vigente C.C.N.L. per il personale delle AA.UU.SS.LL.

Per quant'altro non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni legislative che disciplinano la materia.

Il Dirg. Area
Gest. Personale
Dott. Corrado La Martire

Il Direttore
Generale
Dott. Maurizio Portaluri

ASL BAT ANDRIA (Bari)

Concorso pubblico per n. 24 posti di Ausiliario Specializzato – Cat. A.

IL DIRETTORE GENERALE

in esecuzione della deliberazione n. 125 del 5.2.2007

RENDE NOTO

Che è indetto concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato, dei seguenti posti del ruolo Tecnico:

n. 24 POSTI DI AUSILIARIO SPECIALIZZATO - CAT. A.

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. del personale del S.S.N. non dirigente, per la categoria "A" - posizione economica iniziale - oltre il salario accessorio, la tredicesima mensilità e l'assegno per il nucleo familiare, se dovuto.

Al presente concorso saranno applicate:
- le disposizioni di cui alla legge n. 125 del 10.4.91, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;

- la disposizione di cui all'art. 20 della Legge n. 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. n. 20 del 30.12.2005, come modificato dall'art. 28, comma 1, della L.R. 26/06, i posti a concorso sono riservati ai candidati che si trovano nelle seguenti condizioni:

abbiano svolto le medesime mansioni - nella stessa o in altra Azienda Sanitaria - per almeno dodici mesi, anche non continuativi, nel quinquennio precedente alla data di scadenza del presente bando.

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L.R. 20/05, dalla suddetta percentuale di riserva è detratta un'ulteriore riserva del 10% dei posti in favore dei lavoratori iscritti alle liste di mobilità già dipendenti delle aziende sanitarie private.

REQUISITI DI AMMISSIONE:

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti, alla data di scadenza del presente bando:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) età non inferiore ad anni 18. Non è previsto limite massimo di età;
- c) idoneità fisica all'impiego: Questa Azienda U.S.L. si riserva di accertare d'ufficio l'idoneità dei vincitori prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);
- f) possesso del diploma di scuola secondaria inferiore;
- g) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
- h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero

non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego;

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli aspiranti devono inviare, esclusivamente per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro gg. 15 dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, domanda redatta in carta semplice - indirizzata al Sig. DIRETTORE GENERALE ASL BAT - VIALE IPPOCRATE N. 15 BARLEITA - completa delle seguenti indicazioni, a pena di esclusione:

1. Nome e cognome;
2. Luogo e data di nascita, residenza;
3. Codice fiscale;
4. Il possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell'unione europea;
5. Indicazione del concorso;
6. Titoli di studio posseduti;
7. Possesso del diploma di scuola secondaria inferiore;
8. Iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;
9. Godimento dei diritti civili e politici;
10. Posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);
11. Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
12. Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego.
13. Di essere soggetto avente titolo alla riserva (precisare il tipo di riserva).
14. Il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del d.p.r. 9.5.94 n. 487.
15. Indirizzo al quale deve essere inviata ogni necessaria comunicazione.
16. Consentire che i dati personali forniti siano raccolti presso l'ausl bat per le finalità di gestione del concorso e trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente alla con-

clusione del concorso stesso, per le medesime finalità.

17. Di aver preso visione di tutte le clausole di cui al presente bando di concorso.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, non è richiesta l'autocertificazione della sottoscrizione.

Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro dell'Ufficio Postale accettante. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

L'AUSL BAT non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili all'AUSL stessa.

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata in busta chiusa.

Sulla busta di spedizione dovranno essere chiaramente riportati il cognome e nome del candidato e la descrizione del concorso a cui si intende partecipare.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:

- a) certificato di iscrizione nelle liste di collocamento con l'indicazione della anzianità effettiva di iscrizione
- b) certificato di iscrizione nelle liste di mobilità con l'indicazione della anzianità effettiva di iscrizione

c) per gli iscritti nelle liste di mobilità:

- 1) carico di famiglia;
- 2) Reddito così come certificato dal dato Isee

d) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato ed un elenco dei titoli allegati, redatto in triplice copia, su carta semplice anch'esso datato e firmato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati nei casi consentiti.

DIARIO DELLE PROVE DI IDONEITÀ

La data e la sede di svolgimento della prova di idoneità verranno comunicate ai candidati ammessi con nota inviata non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova, presso l'indirizzo indicato dal candidato come sua residenza o, ove sia specificatamente precisato, come recapiti per l'inoltro delle comunicazioni inerenti al concorso.

PROVA DI ESAME

I candidati sosterranno una prova pratica tendente ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni senza che ciò comporti una valutazione comparativa.

PUNTEGGI

Anzianità di iscrizione alle liste di collocamento:

- L'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento, da computare - dal primo giorno di iscrizione alla lista alla data di inizio di ogni attività di lavoro in corso c/o espletato, è così valutata;
- 5 punti per una anzianità di iscrizione fino a tre anni
 - 7 punti per una anzianità di iscrizione fino a cinque anni
 - 9 punti per una anzianità di iscrizione fino a sette anni
 - 12 punti per una anzianità di iscrizione fino a dieci anni
 - 15 punti per una anzianità di iscrizione fino a tredici anni
 - 18 punti per una anzianità di iscrizione fino a quindici anni

- 20 punti per una anzianità di iscrizione fino a venti anni
- 22 punti per una anzianità di iscrizione oltre i venti anni

Titoli di carriera

I Titoli di carriera sono valutabili se prestati a tempo indeterminato c/o determinato nel profilo professionale a selezione e sono così ripartiti:

- Anzianità di servizio presso l'Azienda che ha bandito il concorso
- 2,00 punti per anno
- Anzianità di servizio presso le altre Aziende sanitarie -1,00 punti per anno
- Anzianità di servizio presso le Aziende Sanitarie mediante Agenzie interinali - 0,50 punti per anno
- Anzianità di servizio presso Pubbliche amministrazioni - 0,50 punti per anno
- Anzianità di servizio presso case di cura convenzionate c/o accreditate - 0,25 punti per anno

In caso di servizio contemporaneo all'iscrizione nelle liste di collocamento è valutato il punteggio più favorevole al candidato.

A parità di punteggio si applicano le normative vigenti in materia di precedenza e preferenze

Per quanto attiene la riserva di cui all'articolo 4, comma 5, l.r. n. 20/2005, l'anzianità di nelle liste dei disoccupati è sostituita da quella di iscrizione nelle liste di mobilità.

Nella relativa graduatoria si terrà conto anche del carico familiare e del reddito così come certificato dal dato Isee.

Il punteggio da attribuire viene così ripartito

CARICO DI FAMIGLIA:

- 1 punto per il coniuge o convivente disoccupato
- 1 punto per ogni figlio a carico (il punteggio per i figli è attribuito ad entrambi i genitori se disoccupati)
- in caso di coniuge occupato il punteggio dei figli a carico si riduce a 0,50

REDDITO

Punteggio da 1 a 10 da attribuire in maniera inversamente proporzionale al reddito (più alto il reddito minore il punteggio).

In presenza di lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e beneficiari dell'eventuale trattamento di integrazione, atteso che lo stesso è corrisposto esclusivamente in caso di effettiva prestazione lavorativa, va preso in considerazione solo il trattamento di mobilità, al fine di non determinare posizioni più favorevoli ai lavoratori meno presenti al lavoro.

GRADUATORIA

La Commissione sulla base dei punteggi complessivi conseguiti da ciascun candidato, provvede a determinare la graduatoria di merito.

Il Direttore Generale, valutata la regolarità delle procedure e degli atti; approva la graduatoria di merito e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

La graduatoria finale degli idonei costituirà anche graduatoria per assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, nello stesso profilo professionale.

Ai sensi dell'art. 18, comma 7, del DPR 27.3.2001 n. 220, la graduatoria degli idonei rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione nel BURP

La suddetta graduatoria è utilizzabile per la copertura a tempo determinato del 50% dei posti di ausiliario resisi vacanti successivamente alla data del bando.

NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.

Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le disposizioni conferite nel bando stesso, nonché delle disposizioni che disciplinano l'attribuzione dell'incarico di che trattasi.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dalla USL, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, entro gg. 30, i documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.

Prima dell'assunzione in servizio, il Dirigente Area Gestione del Personale accerterà, a mezzo del Servizio di Medicina Legale della AUSL, se il lavoratore ha la idoneità fisica necessaria per poter esercitare utilmente le funzioni, che è chiamato a svolgere.

L'accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l'assunzione.

L'assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni.

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato ad assumere servizio entro il termine prefissato dal Dirigente Area Gestione del Personale. La mancata assunzione in servizio entro detto termine sarà considerata motivo di decadenza dal diritto all'assunzione.

Il candidato potrà chiedere la posticipazione della data di assunzione, per non oltre gg. 30, in caso di giusta causa o per motivi di forza maggiore.

La costituzione del rapporto di lavoro con il candidato dichiarato vincitore avverrà in base ad apposito contratto individuale sottoscritto dalle parti.

Al nominato sarà attribuito il trattamento economico previsto dal Agente contratto nazionale.

I candidati che non accetteranno la destinazione in servizio saranno dichiarati esclusi dalla graduatoria.

Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all'UFFICIO CONCORSI - AREA GESTIONE DEL PERSONALE ASL BAT - nelle ore di Ufficio (dalle h. 11,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato).

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.

Il Dirig. Area
Gest. Personale
Dott. Corrado La Martire

Il Direttore
Generale
Dott. Maurizio Portaluri

(modello di domanda)

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale BAT
Via Fornaci, 201
70031 ANDRIA (BA)

Oggetto: Domanda di partecipazione al Bando di concorso, per titoli e prova d' idoneità, per la copertura, a tempo indeteminato, di n.24 posti vacanti in organico di "Ausiliario specializzato" Cat.A.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente in (indicare comune e provincia) _____ alla _____ via _____ n° _____ CAP _____

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare al Bando di concorso, per titoli e prova d' idoneità, per la copertura, a tempo indeteminato, di n.24 posti vacanti in organico di "Ausiliario specializzato" Cat.A.

Il cui bando è stato pubblicato nel BU. Regione Puglia n° _____ del _____

A tal fine il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:

1. di essere nato a _____ il _____;
2. di avere la residenza nel Comune di _____ alla Via _____ n. _____;
3. di possedere il seguente numero di codice fiscale _____;
4. di possedere i seguenti titoli di studio _____;
5. di essere in possesso del dioploa di scuola secondaria inferiore;
6. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea (specificare) _____;
7. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____
8. di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:(specificare) _____
_____ di godere dei diritti civili e politici;
9. di non aver riportato condanne penali/o di aver riportato condanne penali, di essere sottoposto a procedimenti penali o di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (in caso affermativo specificare il tipo di condanna o procedimento penale);
10. di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: (specificare) _____;
11. di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni _____

12. di aver risolto i relativi rapporti di impiego _____
13. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego;
14. di essere in possesso avente titolo alla riserva (precisare il tipo di riserva) _____
15. di essere in possesso di titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art.5. del DP.R.n.487 _____

Allega i documenti richiesti dal bando, nonché curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato ed un elenco dei titoli allegati, redatto in triplice copia, su carta semplice, anch'esso datato e firmato.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa all'avviso per il quale presenta l'istanza sia effettuata al seguente indirizzo: _____ ;

Località, data,

firma

N.B.:

- ◆ depennare le voci che non interessano;
- ◆ la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione all'avviso non è soggetta ad autentica, né ad imposta di bollo.

allegato n. 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - allegare fotocopia documento valido di riconoscimento)

(da utilizzarsi per dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione di normali certificazioni riguardanti stati, qualità personali e fatti)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ residente a _____ in Via _____

consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.Lgs. n. 443/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità quanto segue

Il sottoscritto autorizza l'Azienda Sanitaria Locale BAT al trattamento dei propri dati personali ai fini degli adempimenti dell'espletamento della procedura concorsuale in oggetto.

data _____

_____ firma del dichiarante

(ai fini della procedura concorsuale può essere utilizzata per dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni comprovanti i seguenti stati, qualità personali e fatti:

data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato civile, stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio, decesso del coniuge, iscrizioni albi tenuti da pubbliche amministrazioni, appartenenza a ordini professionali, titoli di studio ed esami sostenuti, qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, stato di disoccupazione, tutte le situazione relative all'adempimento di obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali o di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente, di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, qualità di vivenza a carico, tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile).

allegato n. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

**(art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000– allegare fotocopia di documento valido di riconoscimento)
(da utilizzarsi per dichiarazioni concernenti stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e non espressamente indicati nell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.00)**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ residente a _____ in Via

_____ dall'art. 76 del D.Lgs. n. 443/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità quanto segue

Il sottoscritto autorizza l'Azienda Sanitaria Locale BAT al trattamento dei propri dati personali ai fini degli adempimenti dell'espletamento della procedura concorsuale in oggetto.

data _____

firma del dichiarante

allegato n. 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 19- allegare fotocopia di documento valido di riconoscimento)
(da utilizzarsi per l'autentica di fotocopie)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ residente a _____ in Via

_____ consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.Lgs. n. 443/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che le sotto elencate fotocopie sono conformi all'originale:

Il sottoscritto autorizza l'Azienda Sanitaria Locale BAT al trattamento dei propri dati personali ai fini degli adempimenti dell'espletamento della procedura concorsuale in oggetto.

data _____

E.D.I.S.U. TARANTO

Pubblica selezione per n. 2 unità di personale categoria D.

E' indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per la assunzione a tempo determinato di n. 2 (due) unità relativamente al profilo di cui alla "Categoria D" - Posizione Economica "D1" del CCNL del Comparto Enti Locali.

La selezione avverrà mediante valutazione delle conoscenze degli aspiranti nelle materie tecnico amministrative di interesse dell'Ente, con particolare riferimento all'area degli "Affari Generali" e del "Personale". Inoltre sarà valutata la capacità decisionale dei concorrenti, ed in particolare il saper chiarire la decisione facendosene carico e la capacità di comunicazione come il saper esporre, ascoltare, negoziare e convincere. Infine sarà oggetto di valutazione durante il periodo di prova previsto la cosiddetta qualità costituita dalla affidabilità e dall'equilibrio.

Il personale dovrà, nel rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti di Legge, garantire lo svolgimento delle attività istruttorie nelle aree di intervento già citate, nonché l'analisi di dati e di situazioni, garantendo la predisposizione di atti amministrativi, determinazioni ed eventuali ordinanze, anche mediante utilizzo di apparecchiature e sistemi informatici.

Per l'accesso alla selezione viene garantita l'osservanza della Legge 125/91 della pari opportunità, ed il trattamento economico previsto è costituito, secondo la disciplina contenuta nel CCNL del Comparto Regioni Enti Locali, dallo stipendio base iniziale previsto per il personale della "Categoria D" - Posizione Economica "D1", oltre alla eventuale quota per il nucleo familiare, ove spettante ai sensi di legge, alla tredicesima mensilità, ed alla indennità o altri trattamenti accessori o aggiuntivi previsti dalle leggi o dai contratti collettivi vigenti. Gli emolumenti saranno assoggettati alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste.

La durata del contratto a tempo determinato che sarà sottoscritto con i concorrenti prescelti avrà la durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabili. I primi 4 (quattro) mesi sono da considerarsi di prova a tutti gli effetti.

La selezione avverrà mediante valutazione, da parte di una commissione appositamente nominata dal Commissario Straordinario, dei titoli presentati e di un esame colloquio.

Per l'ammissione alla selezione nella domanda di ammissione devono essere specificati i requisiti di cui il candidato è in possesso, e precisamente:

- a) possedere la cittadinanza Italiana o, se cittadino della Unione Europea, la dichiarazione di godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza e la adeguata conoscenza della lingua italiana.
- b) essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza, ovvero i motivi della non iscrizione.
- c) la inesistenza di condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate.
- d) la inesistenza di procedimenti penali pendenti o in corso, ovvero gli eventuali procedimenti pendenti o in corso.
- e) non aver riportato condanne penali che escludono dall'elettorato attivo e passivo e non essere stati destituiti dall'impiego presso pubblica Amministrazione per persistenti insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, I comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
- f) aver conseguito il diploma di laurea ai sensi della normativa previgente al D.M. 03.11.99, n. 509 e al D.M. 22.10.2004, n. 270, ovvero la laurea specialistica o magistrale in Giurisprudenza (classe 22/S) o equipollente;
- g) l'idoneità fisica all'impiego;
- h) il godimento dei diritti civili e politici.

Inoltre nella stessa domanda di ammissione dovranno essere indicati gli eventuali altri titoli in possesso del candidato ed utili per la valutazione aggiuntiva prevista.

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti richiesti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice ed in conformità all'allegato modello A), intestata al Commissario Straordinario dell'E.DI.S.U. TARANTO dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo pena l'esclusione, al suddetto Commissario Straordinario E.DI.SU. TARANTO, via De Cesare n. 102 - 74100 TARANTO, entro e non oltre il giorno 31 MARZO 2007. Fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

La mancata sottoscrizione della domanda pregiudica il diritto di ammissione alla selezione, e pertanto comporta la esclusione dalla partecipazione alla selezione. Dell'inammissibilità alla selezione sarà inviata comunicazione all'interessato.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Inoltre, gli aspiranti dovranno presentare in allegato alla domanda, oltre ad un proprio curriculum, tutta la documentazione ritenuta utile ai fini della presente selezione. La stessa potrà essere presentata in originale o in autocertificazione o dichiarazioni sostitutive di notorietà, e potranno essere redatte secondo gli allegati B e C.

A ciascun candidato alla suddetta selezione potranno essere attribuiti massimo 100 punti di cui 46 punti in base ai titoli posseduti e secondo la seguente ripartizione:

- 1) per titolo di studio richiesto dalla presente selezione in ragione della votazione finale riportata, fino ad un massimo di punti 18.
- 2) Per altri titoli di studio, di ricerca e professio-

nali, fino ad un massimo di punti 11, così ripartiti:

Dottorato di ricerca	2 punti
Diploma di scuola di specializzazione	2 punti
Corso di perfezionamento o Corso di Alta Formazione permanente e ricorrente (0,50 punti per ogni corso)	fino a 2 punti
Abilitazione alla professione	2 punti
Masters della durata compresa fra le 500 ore e le 700 ore in minimo mesi 6	1 punto
della durata compresa fra le 701 ore e le 900 ore in minimo mesi 9	2 punti
della durata superiore a 900 ore e la durata in minimo 12 mesi	3 punti

- 3) per attività di tirocinio o part-time, fino ad un massimo di 10 punti, così ripartiti:
 - a) per attività part-time svolta presso l'Ente E.DI.SU per un periodo non inferiore a mesi tre, fino ad un massimo di punti 3;
 - b) per ogni mese di attività di tirocinio svolta presso l'Ente E.DI.SU. punti 0,50 (fino ad un massimo di punti 3);
 - c) per attività lavorativa svolta a qualsiasi titolo e senza demerito presso altri Enti pubblici per una durata non inferiore a mesi dodici ed un impegno in ore non inferiore a 1000 annue, fino ad un massimo di punti 4;
- 4) per titoli, fino ad un massimo di punti 7, così ripartiti:
 - a) per la conoscenza, documentata e certificata, della lingua straniera inglese, fino ad un massimo di punti 2;
 - b) per la conoscenza, documentata e certificata, di altra lingua straniera Europea, fino ad un massimo di punti 1;
 - c) per la conoscenza, documentata e certificata, di sistemi ed applicazioni informatiche di vasto utilizzo (Window XP, ACCES,

POWER POINT, EXCEL, etc.), fino ad un massimo di punti 4.

Non sarà presa in alcuna considerazione la documentazione che perverrà a questo Ente dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

Alla valutazione del colloquio saranno attribuiti massimo 54 punti e si intenderà superato se il candidato avrà riportato una votazione non inferiore a punti 36 su 54.

Il colloquio consisterà nella verifica della idoneità dei candidati a svolgere le attività lavorative per le quali si sta procedendo alla selezione, e pertanto la Commissione verificherà il grado di conoscenza tecniche Amministrative dei candidati, la padronanza della lingua italiana e la capacità di esposizione.

Il colloquio verterà, altresì, sulle seguenti materie: Diritto Amministrativo, Competenza degli Enti per il Diritto alla Studio Universitario di cui alle Leggi Nazionali e Regionali vigenti ed ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Durante lo stesso sarà accertata la conoscenza della Contabilità Pubblica, della Contabilità del Personale, ed inoltre la conoscenza e l'uso di attrezzature informatiche e dei più diffusi software applicativi. Potrà, inoltre, procedersi alla verifica della conoscenza delle lingue straniere.

L'avviso relativo al calendario di espletamento del colloquio sarà affisso presso l'Albo dell'E.DIS.U. TARANTO, via DE CESARE, N. 102 - TARANTO e pubblicato sul sito internet dell'Ente stesso www.edisuta.it entro il 60° giorno dalla data di scadenza del presente Bando. E' inoltre prevista, a mero fine consultivo e senza alcun carattere di ufficialità, la pubblicazione di detto calendario sullo stesso sito internet.

Al termine delle operazioni concorsuali la Commissione formulerà la graduatoria di merito som-

mando al punteggio assegnato ai titoli quello conseguito nel colloquio. Nel caso di candidati con lo stesso punteggio, avranno precedenza in graduatoria i candidati di minore età.

Gli atti della presente selezione saranno approvati con atto del Commissario Straordinario dell'E.DIS.U. TARANTO e la graduatoria sarà pubblicata entro 10 (dieci) giorni dalla sua approvazione sul sito internet www.edisuta.it ed affisso all'Albo pretorio dello stesso Ente. I vincitori saranno invitati a sottoscrivere il contratto.

Ai fini del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si informa che questo Ente si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato e la loro utilizzazione per le sole ed finalità connesse e strumentali alla presente selezione.

L'Amministrazione si riserva, qualora ne ravvisi l'opportunità, il diritto di modificare o revocare il presente bando di selezione.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando di selezione si applica la normativa vigente in materia, in quanto compatibile.

Il Commissario Straordinario
Dott. Giuseppe Lacatena

IL PRESENTE BANDO DI SELEZIONE E' PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N.33 DEL 22 DICEMBRE 2006 E SARA' RESO PUBBLICO MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA (BURP), SUL SITO INTERNET DELL'ENTE, ED AFFISSIONE NELLA BACHECA DELL'E.DIS.U. TARANTO, ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, VIA DE CESARE 102 -74100 TARANTO.

E.D.I.S.U. TARANTO
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
VIA DE CESARE 102 - 74100 TARANTO

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER 'L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.2 (due) UNITA' DI PERSONALE DA INQUADRARE NELLA "CATEGORIA D" - POSIZIONE ECONOMICA D1 DEL CCNL DEL COMPARTO ENTI LOCALI.

Allegato "A"

Modello di domanda di partecipazione alla selezione pubblica indetta dall'e.d.i.s.u. - taranto, per titoli e colloquio, per la assunzione a tempo determinato della durata di 12 (dodici) mesi di n.2 (due) unita' di personale da inquadrare nella categoria "D" livello economico "D1" del C.C.N.L. del Comparto degli Enti Locali da inviare unicamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento

Al/ E.D.I.S.U. TARANTO
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
VIA DE CESARE 102 - 74100 TARANTO

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
 il _____ e residente a _____

fa domanda di ammissione per la selezione pubblica indetta dall'EDISU TARANTO, per titoli e colloquio, per la assunzione a tempo determinato della durata di 12 (dodici) mesi di personale da inquadrare nella categoria "D", livello economico "D1" del CCNL del Comparto EE.LL. e dichiara, ai sensi e per gli effetti della legge 445 del 28/12/200, ed in particolare per quanto previsto agli art.ii 47 e 75:

- a) di essere in possesso della cittadinanza italiana,
 ovvero
 di essere cittadino della Unione Europea e di godere dei diritti politici nello Stato di appartenenza, oltre ad avere adeguata conoscenza della lingua italiana
- b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____
 ovvero
 di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:
- c) di godere dei diritti politici e civili
- d) di non aver subito condanne penali
 ovvero
 di aver riportato le seguenti condanne penali:
- e) di non avere procedimenti penali pendenti o in corso
 ovvero
 di avere pendente o in corso i seguenti procedimenti penali:
- f) di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione
 ovvero
 di essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso un Pubblica Amministrazione

g) di essere idoneo fisicamente all'impiego per il quale concorro

h) di essere in possesso del titolo di Laurea in _____ come
da copia fotostatica che allego alla presente domanda e che dichiaro
essere conforme all'originale

i) di essere inoltre in possesso, come da documentazione fotostatica
allegata, dei seguenti altri titoli ed attestati utili alla valutazione per la
selezione per la quale concorro:

1) _____

2) _____

3) _____

4) _____

5) _____

6) _____

7) _____

8) _____

9) _____

10) _____

11) _____

12) _____

Luogo e data

FIRMATO

In modo chiaro e leggibile

ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
BARI

Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente medico disciplina Chirurgia generale.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 42 del 31.1.2007 è indetto:

CONCORSO PUBBLICO

per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di

DIRIGENTE MEDICO

**area - chirurgica e delle specialità chirurgiche
disciplina: CHIRURGIA GENERALE
con rapporto di lavoro esclusivo**

da assegnarsi al dipartimento di Oncologia chirurgica - Struttura complessa U.O. di Chirurgia dell'Apparato digerente.

ART. 1:

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE

- a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- b) idoneità fisica all'impiego:
 - 1) L'accertamento della idoneità fisica all'impiego con la osservanza delle norme in tema di categorie protette è effettuato, a cura dell'istituto, prima dell'immissione in servizio;
 - 2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 261 comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 20.12.1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
- c) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
- d) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici, attestata- da certificato o da autocertificazione ex

D.P.R. n. 445/2000 in data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

- e) Specializzazione in Chirurgia Generale, fatto salvo quanto, previsto dall'art. 23 comma 1 del Regolamento concernente la disciplina concorsuale del personale dirigenziale di I e II livello del S.S.N. di questo Istituto, nonché dal comma 1 art. 8 del D.Lgvo 28.7.2000 n. 254 che consentono rispettivamente la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.

Il personale Medico in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 483/97 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data, ai sensi del comma 3, art. 23 del richiamato Regolamento dell'Istituto, in tale ipotesi il candidato dovrà produrre certificato di servizio, redatto ai sensi di legge, che attesti la condizione di cui innanzi.

- f) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
- g) Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

ART. 2:

MODALITA' E TERMINI Di PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione al concorso pubblico redatte in carta libera, devono essere inviate entro il termine di scadenza del presente bando, al

Direttore Generale dell'istituto Tumori "Giovanni Paolo II" IRCCS Area Gestione Risorse Umane - Via Samuel Hahnemann, 10 - 70126 Bari - trasmesse esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

ART. 3
MODALITA' Di FORMULAZIONE
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
FORME E MODALITA'
DI PRESENTAZIONE

Nella domanda di ammissione, datata e firmata, (redatta secondo lo schema di domanda di cui all'allegato "A") gli aspiranti devono dichiarare, sotto la loro responsabilità, il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000:

- Cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
- Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- Il non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne a penali riportate;
- I titoli di cui ai punti c-d-e dell'art. 1 del presente bando;
- La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- Gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni con indicazione della qualifica e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni);

- Codice fiscale;
- Di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
- Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una, Pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
- I titoli che danno diritto di riserva, precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati dall'art. 5 del D.P.R. 487/94 ed all'art. 2 comma 9 della L. 191/98.

L'aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione inerente all'avviso pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza dichiarata in domanda.

ART. 4:
DOCUMENTAZIONE
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE

A corredo della domanda, i concorrenti dovranno allegare:

- 1) i documenti attestanti i requisiti specifici di ammissione indicati alle lettere c-d-e del precedente art. 1.
Per quanto riguarda le specializzazioni conseguite ai sensi del Decreto Legislativo 8.8.91 n. 257, la certificazione deve riportare, ai fini dell'assegnazione dello specifico punteggio, l'indicazione del loro conseguimento ai sensi della norma medesima nonché la durata del relativo corso;
- 2) tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare nel proprio interesse ai fini della loro valutazione per la formazione della graduatoria di merito tra cui: titoli di carriera, accademici e di studio, titoli scientifici, curriculum formativo professionale (partecipazione a congressi, convegni o seminari, incarichi di insegnamento conferiti da Enti Pubblici ecc.);

- 3) I titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di valutazione indicati dall'art. 5 comma 4 del D.R.R. 487/94.

La succitata documentazione potrà essere prodotta in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge; in alternativa alle modalità innanzi indicate, la stessa dovrà essere resa:

- a) mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, (schema allegato al presente bando),

ovvero

- b) in fotocopia corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dichiari la conformità della copia all'originale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e da una fotocopia di un proprio documento di identità (schema "C" allegato al presente bando).

- 4) le pubblicazioni.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e prodotte in originale ovvero in fotocopia autocertificata con le modalità descritte alla precedente lettera b).

Nel caso non dovessero utilizzarsi i predisposti schemi B e C, le suddette dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai fini della loro validità, dovranno essere formulate nel seguente modo: "Dichiaro sotto la mia responsabilità, consapevole delle sanzioni penali e civili in cui posso incorrere in caso di false dichiarazioni, che devono essere, inoltre, datate e firmate.

L'istituto si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

Il candidato dovrà, altresì, allegare:

- 5) un curriculum formativo e professionale datato e firmato; quanto, dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione o da regolare autocertificazione.

- 6) un elenco contenente l'indicazione del documento e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.

Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente;

tali numeri dovranno corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco di cui al precedente punto 6).

A norma dell'art. 23 del Regolamento dell'istituto, e del comma 1 art. 8 Decreto Legislativo 28.7.2000 n. 254 alla specializzazione nelle discipline riconosciute equipollenti o affini ai sensi dei DD.MM. 30.1.98 e 31.1.98 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14.2.98 S.G. e successive modificazioni ed integrazioni.

Si precisa che per quanto attiene ai titoli per la cui valutazione di merito necessaria la conoscenza di determinati elementi essenziali gli stessi, qualora genericamente indicati o resi in forma di autocertificazione carente di elementi conoscitivi essenziali per l'attribuzione del previsto punteggio, non saranno presi in considerazione (es. servizi, corsi di agg.to).

Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se autocertificati, devono essere attestati se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.79 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo. L'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico.

In ogni caso il candidato deve indicare esattamente l'Amministrazione competente e tutti gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni relative alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ciò al fine di consentire all'istituto di procedere agli eventuali controlli ai sensi dell'art. 71.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dal candidato, Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente con sequenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci. I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione: in lingua italiana certificata, conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero, da un traduttore ufficiale.

ART. 5 MOTIVI DI ESCLUSIONE

Costituiscono motivi di esclusione:

- il mancato possesso di uno dei requisiti per l'ammissione;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- l'omessa presentazione della copia fotostatica non autenticata di valido documento di riconoscimento nei casi stabiliti dal presente bando.

ART. 6 PROVE DI ESAME

La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, sarà effettuata dopo la prova scritta e prima della correzione i dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Le prove di esame sono le seguenti:

- a) prova scritta:
 - relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
- b) prova pratica:
 - su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

- c) prova orale:
 - sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Ai candidati sarà comunicato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il diario delle prove scritta e pratica non meno di 15 giorni: prima della data delle prove stesse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla successiva prova orale, sarà data comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 20 giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

I candidati dovranno esibire, prima dell'espletamento delle prove, un documento di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

ART. 7 PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D'ESAME

I punteggi per i titoli e per le prove d'esame saranno attribuiti in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento Organico dell'istituto.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

- 32 punti per i titoli;
- 68 punti per le prove d'esame

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - titoli di carriera | punti 10 |
| - titoli accademici e di studio | punti 2 |
| - pubblicazioni e titoli scientifici | punti 15 |

- curriculum formativo e professionale punti 5

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- 24 Punti per la prova scritta
- 24 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.

Il periodo di formazione specialistica è valutato fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, secondo quanto previsto dall'art. 45 del D.Lgs 17.8.99, n. 368.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 16,80/24.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno, 14/20.

ART. 8 GRADUATORIA

La Commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei, secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati stessi per i titoli e le singole prove d'esame.

E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.

La graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminata riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, è approvata dall'Organo Competente, che provvede alla nomina del/dei vincitori.

Il vincitore del concorso sarà invitato a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, regolato dalla disciplina del CCNL vigente per l'Area della Dirigenza Medica, e sarà assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

A tal fine dovrà produrre, nel termine di gg. 30, i documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale.

L'istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP e nella Gazzetta Ufficiale IV^a serie speciale, senza l'obbligo però di comunicare i motivi e senza che:, gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.

Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D.L.vo 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 9.5.1994 n. 487, al D.P.R. 10.12.97 n. 483, al vigente CCNL dell'Area della Dirigenza Medica e al vigente Regolamento Organico di questo Istituto.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'Area Gestione Risorse Umane dell'Istituto - Via Samuel Hahnemann 10 - 70126 Bari - 080/5555439 - 080/5555514.

Il Direttore Generale
Dr. Angelo Domenico Colasanto

OSPEDALE GENERALE MIULLI ACQUAVIVA
DELLE FONTI (Bari)

Concorso pubblico per n. 10 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere - Cat. D.

In esecuzione della deliberazione n. 16 del 26.1.2007 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 10 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.

Il suddetto concorso è disciplinato dal D.P.R. n. 220 del 27/3/2001 "Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale".

Ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;

- b) idoneità fisica all'impiego:
- 1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Amministrazione ospedaliera prima dell'immissione in servizio;
 - 2) il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20/12/1979 n. 761, è dispensato dalla visita medica;
- c) la partecipazione al suddetto concorso, ai sensi della disposizione di cui all'art. 3 comma 6 della legge 15/5/1997 n. 127, non è soggetta a limiti di età;
- d) non essere stato dispensato da impiego presso Pubbliche Amministrazioni o da impiego privato a causa della produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- e) non essere stato escluso dall'elettorato attivo politico.

Requisiti specifici di ammissione (art. 31 del DPR 27/3/2001 n. 220)

Diploma Universitario conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. Leg.vo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

In relazione al posto messo a concorso e alle dotazioni tecnologiche dell'organizzazione dell'Ente è richiesta la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché di almeno una delle lingue straniere (da indicare nella domanda di ammissione).

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 125/1991 il Concorso Pubblico è aperto ai candidati dell'uno e dell'altro sesso.

I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del

termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorso, pena la non ammissione, scade il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

Le domande di ammissione ai Concorso pubblico, come da schema pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, redatte su carta semplice e indirizzate all'Amministrazione dell'Ospedale "F. Miulli" - strada provinciale per Santeramo, Km. 4,100 - 70021 Acquaviva delle Fonti - (Bari), devono essere prodotte esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Bando sulla G.U.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite entro il termine suddetto.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione.

L'eventuale riserva di invio successivo dei documenti è priva di effetto.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità quanto segue:

- 1) le complete generalità con indicazione della data di nascita, del luogo di nascita e della residenza;
- 2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente.
- 3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 4) le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo dichiararne l'assenza;
- 5) i titoli di studio posseduti;
- 6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

- 7) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego o di impiego privato;
- 8) il numero di codice fiscale;
- 9) l'eventuale status di portatore di handicap, in tal caso, per avvalersi dei diritti previsti dalla "legge quadro n. 104 del 5/2/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", il candidato dovrà espressamente indicare nella domanda il tipo di ausilio eventualmente necessario in relazione al proprio handicap per l'espletamento delle prove concorsuali;
- 10) il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/1996.

Il candidato deve, inoltre, indicare l'indirizzo presso cui deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente al concorso. A tale scopo l'aspirante dovrà comunicare i successivi domicili diversi da quello comunicato nella domanda di partecipazione al concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione o di mancata o di tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante che dipendano da inesatta comunicazione da parte del medesimo del relativo recapito oppure dalla mancata o tardiva comunicazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La domanda deve essere firmata in calce e in originale, senza alcuna autentica.

La mancata sottoscrizione della domanda ovvero l'omessa indicazione relativa al possesso dei requisiti di ammissione comporta l'esclusione dalla selezione.

Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all'avviso, non ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.

La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, nei rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 193/03.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- Diploma Universitario conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.Leg.vo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
- Tutte le certificazioni, ovvero le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compresi un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e firmato e debitamente documentato.

Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall'Autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica della firma:

- a) "dichiarazione sostitutiva di certificazione": nei casi tassativamente indicati nell'art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc) oppure
- b) "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà": ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/00, per tutti gli stati fatti e qualità personali, non compresi nell'elenco di cui all'art. 46 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, pubblicazioni, dichiarazione di conformità all'originale delle copie prodotte, ecc.)

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà richiede una delle seguenti forme:

- deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione

oppure

- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.

Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l'autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei documenti ai quali si riferisce.

- Eventuali documenti attestanti titoli di preferenza o precedenza ai sensi delle vigenti disposizioni.

- Elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.

Le domande di partecipazione al concorso ed i relativi documenti allegati, non sono soggetti all'imposta di bollo.

In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al certificato di stato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito, part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nei casi di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc, occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell'attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).

Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa, possono tuttavia essere presentate in fotocopia autenticate dal candidato, ai sensi dell'art. 19 del

citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell'autocertificazione sono conformi agli originali. E' inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione ovvero la copia di titoli o di servizio.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 (aggiornamento professionale obbligatorio); in caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Non si terrà assolutamente conto delle domande e di ogni altro documento che, per qualsiasi motivo, compresi forza maggiore o il fatto di terzi, dovessero essere inviati dopo il termine di scadenza fissato dal presente bando.

La Commissione è nominata dal Vescovo Direttore Generale ed è così composta:

Presidente:

- Il Governatore dell'Ente o un suo delegato;

Componenti:

- due operatori appartenenti alla categoria D, dello stesso profilo di quello messo a concorso;
- un dirigente del Ministero della Salute;
- il Direttore Sanitario dell'Ente;

Segretario:

- un funzionario amministrativo dell'Ospedale Miulli appartenente ad un livello non inferiore all'ex settimo o un funzionario della Regione Puglia.

All'ammissione dei candidati provvede l'Amministrazione.

L'esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato, soltanto per difetto di requisiti prescritti e per inosservanza delle condizioni fissate dal presente bando.

A norma di quanto previsto dall'art. 37 del D.P.R. n. 27/3/2001 n. 220 le prove di esame sono le seguenti:

- a) Prova scritta:
Vertente su argomenti attinenti alla materia oggetto del concorso o soluzione di quesiti a risposta sintetica
- b) Prova Pratica:
Consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.
- c) Prova orale:
Vertente sulle materie oggetto del concorso, elementi di informatica, e conoscenza, almeno a livello iniziale della lingua straniera prescelta.

Punteggio

- 1) La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
 - a) 30 punti per titoli
 - b) 70 punti per le prove di esame
- 2) I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
 - a) 30 punti per la prova scritta
 - b) 20 punti per la prova pratica
 - c) 20 punti per la prova orale
- 3) I punti di valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera:	punti 20
b) titoli accademici e di studio:	punti 2
c) pubblicazioni e titoli scientifici	punti 2
d) curriculum formativo e professionale:	punti 6

La data e la sede delle prove di esame verranno comunicate a ciascun concorrente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con il preavviso stabilito dal D.P.R. 220 del 27/3/2001, al domicilio indicato nella domanda di ammissione ed eventuale successiva comunicazione di modifica.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova

orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di 14/20.

Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido a norma di legge.

E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.

Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento dell'incarico.

Il candidato, assunto in servizio, salvo deroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, ha l'obbligo di stabilire la propria residenza ove è ubicato il presidio ospedaliero a cui è assegnato.

La partecipazione al concorso implica da parte del concorrente l'accettazione di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia, nonché delle norme regolamentari interne. Inoltre il candidato, prima dell'assunzione in servizio, deve dichiarare di impegnarsi ad osservare le norme del peculiari ordinamenti dell'Ente Ecclesiastico, di volersi uniformare ai suoi fini statuari ad indirizzo etico religioso, quali risultanti dal Regolamento Organico dell'Ente.

L'Amministrazione procederà alla nomina del vincitore seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, facendo salvo i diritti preferenziali previsti dalle leggi in vigore.

Ai sensi della legge n. 675 del 31/12/96 i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l'Unità Operativa Complessa - Gestione del Personale per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati anche successivamente nella eventualità di costituzione del rapporto di lavoro per le finalità di gestione del rapporto stesso.

Nelle domande di partecipazione al presente con-

corso i concorrenti devono dichiarare espressamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o modificare il presente bando.

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento Organico dell'Ente e alla normativa vigente in materia concorsuale.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all'Unità Operativa Complessa - Gestione del Personale di questo Ente (Tel. 080/3054613 - 080/3054614)

Il Direttore Amministrativo
Dott. Rocco Palmisano

Il Delegato
Rev. Domenico Laddaga

Avvisi

ATEPROL LECCE

Avviso di convocazione Assemblea ordinaria dei soci.

L'Assemblea dei soci dell'Organizzazione dei Produttori Olivicoli ATEPROL Soc. Coop. Agricola, sita in Lecce alla via Fermi 4, è convocata in seduta ordinaria presso la sala riunioni della cooperativa, per il giorno 26 Aprile 2007, alle ore 16.00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 27 Aprile 2007 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Bilancio consuntivo esercizio 2006 ed annesse relazioni;
2. Rinnovo cariche sociali;
3. Compenso ad Amministratori e Sindaci;
Ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale l'Assemblea si terrà con la partecipazione dei delegati eletti nelle assemblee parziali convocate sul medesimo Ordine del Giorno, con l'aggiunta del seguente punto:

4. Elezione dei delegati all'Assemblea ordinaria dell'ATEPROL Soc. Coop. Agr. di Lecce, secondo il seguente calendario:

1. Presso l'Euro Olii s.r.l., sito in Supersano alla via Prov. Cutrofiano, per il giorno 24 febbraio 2007 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 26 febbraio 2007 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per i soci ATEPROL residenti nei comuni di: Supersano, Scorrano e Ruffano, clienti della stessa;
2. Presso l'Olearia Serra di Serra Luigi s.a.s., sito in Squinzano alla via Volturmo n. 6, per il giorno 26 febbraio 2007 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 27 febbraio 2007 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per i soci ATEPROL residenti nei comuni di: Squinzano, Trepuzzi, Campi Salentina, San Pietro Vernotico e Torchiarolo, clienti della stessa;
3. Presso l'Oleificio Cocciolo Cesare, sito in Squinzano alla via Donizetti n. 7, per il giorno 27 febbraio 2007 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 28 febbraio 2007 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per i soci ATEPROL residenti nei comuni di: Squinzano, Trepuzzi, Campi Salentina, San Pietro Vernotico e Torchiarolo, clienti dello stesso;
4. Presso il Frantoio Oleario Greco Giovanni, sito in Seclì alla via Prov. Seclì - Neviano, per il giorno 28 febbraio 2007 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 01 marzo 2007 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per i soci ATEPROL residenti nei comuni di: Seclì e Nardò, clienti dello stesso;
5. Presso la sede della Collaboratrice Vadrucci Ada, sita in Nociglia alla via Vittorio Emanuele n. 55, per il giorno 01 marzo 2007 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 02 marzo 2007 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per i soci ATEPROL residenti nei comuni di: Nociglia, Botrugno e San Casiano, clienti della stessa;
6. Presso il Frantoio Industriale Schirinzi Mario,

- sito in Carmiano alla via Copertino 151, per il giorno 02 marzo 2007 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 03 marzo 2007 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per i soci ATEPROL residenti nei comuni di: Canniano, Novoli, Porto Cesareo, Salice Salentino, Copertino, clienti dello stesso;
7. Presso il Frantoio Oleario Tagliaferro Biagio, sito in Corsano alla via Vitt. Emanuele c.da Pozze, per il giorno 03 marzo 2007 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 05 marzo 2007 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per i soci ATEPROL residenti nei comuni di: Corsano, Alessano, Salve, Gagliano del Capo, Miggiano e Montese Salentino, clienti dello stesso;
 8. Presso il Frantoio Oleario Specchia Giuseppe, sito in Soletto alla via Duca degli Abbruzzi, per il giorno 05 marzo 2007 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 06 marzo 2007 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per i soci ATEPROL residenti nei comuni di: Soletto e Zollino, clienti dello stesso;
 9. Presso la Coop. Agr. Santa Maria, sita in Castiglione di Andrano alla via Matteotti n. 2, per il giorno 06 marzo 2007 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 07 marzo 2007 stessa ora e luogo in seconda convocazione per i soci ATEPROL soci della cooperativa e per i soci ATEPROL clienti della stessa residenti nei comuni di Andrano e Diso;
 10. Presso la sede del Collaboratore Macella Oronzo, sita in Leverano alla via Mascagni n. 1, per il giorno 07 marzo 2007 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 08 marzo 2007 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per i soci ATEPROL residenti nel comune di Leverano, clienti dello stesso;
 11. Presso il Frantoio Oleario NICOLIO s.n.c. di De Donno Salvatore, sito in Maglie alla c.da Palicella, per il giorno 08 marzo 2007 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 09 marzo 2007 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per i soci ATEPROL residenti nei comuni di: Bagnolo del Salento, Cannole, Castrignano dei Greci, Corigliano D'Otranto, Cursi, Giurdignano, Maglie, Melpignano, Muro Leccese, Otranto, Palmariggi, Sanarica, Stematia e Uggiano la Chiesa, clienti dello stesso;
 12. Presso la Coop. Agr. Degli Amici, sita in Matino alla via Amo n. 46, per il giorno 09 marzo 2007 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 10 marzo 2007 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per i soci ATEPROL soci della cooperativa e per i soci ATEPROL clienti della stessa residenti nei comuni di Matino, Melissano, Parabita e Gallipoli;
 13. Presso la Coop. Agr. Nuova Agricoltura, sita in Tuglie alla via Aldo Moro n. 112, per il giorno 10 marzo 2007 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 12 marzo 2007 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per i soci ATEPROL soci della cooperativa e per i soci ATEPROL clienti della stessa residenti nei comuni di Alezio, Sannicola e Tuglie;
 14. Presso la Coop. Nuova Salento Società Agricola, sita Noha di Galatina alla via Prov. per Aradeo, per il giorno 12 marzo 2007 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 13 marzo 2007 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per i soci ATEPROL soci della cooperativa e per i soci ATEPROL clienti della stessa residenti nei comuni di Galatina Aradeo e Sogliano Cavour;
 15. Presso la Coop. Produttori Agricoli a r.l. di Galatone, sita in Galatone alla via G. Mameli n. 28, per il giorno 13 marzo 2007 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 14 marzo 2007 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per i soci ATEPROL soci della cooperativa e per i soci ATEPROL clienti della stessa residenti nel comune di Galatone;
 16. Presso l'Azienda Agricola Adamo di Adamo Stefano, sita in Alliste alla Località Le Chianche Z.I., per il giorno 14 marzo 2007 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 15 marzo 2007 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per i soci ATEPROL

- residenti nei comuni di: Alliste, Racale, Ugento e Taurisano, clienti della stessa;
17. Presso la Coop. Tra Prod. Agricoli di Matino, sita in Matino alla via Veneto n. 44, per il giorno 15 marzo 2007 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 16 marzo 2007 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per i soci ATEPROL soci della cooperativa e per i soci ATEPROL clienti della stessa residenti nei comuni di Matino, Melissano, Parabita e Gallipoli;
 18. Presso la Soc. Coop. Agr. Madonna Del Carmelo, sita in Matino alla via Extramurale, per il giorno 16 marzo 2007 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 17 marzo 2007 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per i soci ATEPROL soci della cooperativa e per i soci ATEPROL clienti della stessa residenti nei comuni di Matino, Melissano, Parabita e Gallipoli;
 19. Presso l'Agri - Service s.a.s., sita in Presicce alla via S.S. Presicce - Gagliano, per il giorno 17 marzo 2007 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 19 marzo 2007 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per i soci ATEPROL residenti nei comuni di: Presicce, Acquarica del Capo, Morciano di Leuca, Ortelle e Patù, clienti della stessa;
 20. Presso la Soc. Coop. Agr. San Donato a r.l., sita in San Donato di Lecce alla via Ingrigna, per il giorno 19 marzo 2007 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 20 marzo 2007 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per i soci ATEPROL soci della cooperativa e per i soci ATEPROL clienti della stessa residenti nei comuni di San Donato, Lequile e San Cesareo;
 21. Presso la Soc. Coop. La Quercia a r.l., sita in Veglie alla via Arneo Mare Km. 1, per il giorno 20 marzo 2007 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 21 marzo 2007 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per i soci ATEPROL soci della cooperativa e per i soci ATEPROL clienti della stessa residenti nel comune di Veglie;
 22. Presso la Soc. Coop. Agr. Riovini, sita in Cellino San Marco alla c.da Chiurizzi s.n., per il giorno 21 marzo 2007 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 22 marzo 2007 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per i soci ATEPROL soci della cooperativa e per i soci ATEPROL clienti della stessa residenti nei comuni di Cellino San Marco, San Donaci, San Pancrazio Salentino;
 23. Presso la Coop. Agr. ACLI "San Michele" s.r.l., sita in Supersano alla via Prov. per Casarano, per il giorno 22 marzo 2007 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 23 marzo 2007 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per i soci ATEPROL soci della cooperativa e per i soci ATEPROL clienti della stessa residenti nei comuni di Supersano, Scorrano e Ruffano;
 24. Presso l'Agricoltura di Cazzato Donato, sita in Taviano alla via Ferrer n. 11, per il giorno 23 marzo 2007 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 24 marzo 2007 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per i soci ATEPROL residenti nel comune di Taviano, clienti della stessa;
 25. Presso il Frantoio Oleario Chetta Antonio, sito in Taviano alla via Duca Degli Abruzzi, per il giorno 24 marzo 2007 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 26 marzo 2007 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per i soci ATEPROL residenti nel comune di Taviano, clienti dello stesso;
 26. Presso la Coop. Agr. Squinzanese, sita in Squinzano alla via B. Croce, per il giorno 26 marzo 2007 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 27 marzo 2007 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per i soci ATEPROL soci della cooperativa e per i soci ATEPROL clienti della stessa residenti nei comuni di Squinzano, Trepuzzi, Campi Salentina, San Pietro Vernotico e Torchiarolo;
 27. Presso la Soc. Coop. Agr. ACLI "D. Penazzato" a r.l., sita in Tricase alla via Str. Prov. Depressa Andrano, per il giorno 28 marzo 2007 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo per il

- giorno 29 marzo 2007 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per i soci ATEPROL soci della cooperativa e per i soci ATEPROL clienti della stessa residenti nei comuni di Tricase, Castrignano del Capo, Castro, Specchia, Spongano, Surano, Poggiardo, Santa Cesarea Terme, Tiggiano;
28. Presso la Coop. ACLI a r.l. Rinascita Agricola, sita in Tuglie alla via N. Bixio n. 162, per il giorno 29 marzo 2007 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 30 marzo 2007 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per i soci ATEPROL soci della cooperativa e per i soci ATEPROL clienti della stessa residenti nei comuni di Alezio, Sannicola e Tuglie;
29. Presso la Coop. Agr. Mad. delle Grazie, sita in Collepasso alla via Neghelli, per il giorno 30 marzo 2007 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 31 marzo 2007 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per i soci ATEPROL soci della cooperativa e per i soci ATEPROL clienti della stessa residenti nei comuni di Collepasso, Cutrofiano e Neviano;
30. Presso la Coop. Tra Produttori Agricoli di Casarano, sita in Casarano alla via Cistemella, per il giorno 31 marzo 2007 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 02 aprile 2007 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per i soci ATEPROL soci della cooperativa e per i soci ATEPROL clienti della stessa residenti nel comune di Casarano;
31. Presso la Coop. va Ortofrutticola Casaranese, sita in Casarano alla via Prov. Taviano, per il giorno 11 aprile 2007 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 12 aprile 2007 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per i soci ATEPROL soci della cooperativa e per i soci ATEPROL clienti della stessa residenti nel comune di Casarano;
32. Presso la D'Arnato Agroalimentare, sita in Veglie alla via Prov. Veglie Carmiano, per il giorno 12 aprile 2007 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 13 aprile 2007 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per i soci ATEPROL residenti nel comune di Veglie, clienti della stessa;
33. Presso il Frantoio Oleario Savina Alaria Lucia, sito in Veglie alla via Torino n. 15, per il giorno 13 aprile 2007 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 14 aprile 2007 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per i soci ATEPROL residenti nel comune di Veglie, clienti dello stesso;
34. Presso l'Oleificio Cooperativo Vegliese, sita in Veglie alla località Bortoni, per il giorno 14 aprile 2007 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 16 aprile 2007 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per i soci ATEPROL soci della cooperativa e per i soci ATEPROL clienti dello stesso residenti nel comune di Veglie;
35. Presso l'Agrilevante Soc. Coop. a r.l., sita in Andrano alla via Della Resistenza, per il giorno 18 aprile 2007 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 19 aprile 2007 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per i soci ATEPROL soci della cooperativa e per i soci ATEPROL clienti della stessa residenti nei comuni di Andrano e Diso;
36. Presso la sede sociale dell'ATEPROL, sita in Lecce alla via Fermi 4, per il giorno 19 aprile 2007 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 20 aprile 2007 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per i soci ATEPROL residenti nei comuni di: Amesano, Calimera, Caprarica, Castrì di Lecce, Cavallino, Guagnano, Lecce, Lizzanello, Melendugno, Monteroni di Lecce, Surbo, Vernole, e per quelli residenti nei comuni della provincia di Brindisi (Brindisi, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, San Vito dei Normanni e Torre Santa Susanna), nei comuni della provincia di Taranto.

Lecce, lì 07 febbraio 2007.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Prof. Giuseppe Corciulo

COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI BARI

Valori Agricoli medi anno 2007.

Comuni	COMMISSIONE PROVINCIALE DI BARI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE E DEL VALORE AGRICOLO MEDIO DEI TERRENI TABELLA PER L'ANNO 2007								
	REG. AGR. 1	REG. AGR. 2	REG. AGR. 3	REG. AGR. 4	REG. AGR. 5	REG. AGR. 6	REG. AGR. 7	REG. AGR. 8	REG. AGR. 9
	Andria, Canosa di Puglia, Corato	Minervino Murge, Spinazzola	Bitonto, Gruano, Palo del Colle, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Toritto	Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini	Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Noci, Santeramo in Colle	Aquaviva delle Fonti, Alberobello, Casamassima, Castellana Grotte, Conversano, Locorotondo, Pulignano, Sanmichele di Bari, Sannicandro di Bari, Turi	Barietta, Bisceglie, Giovannazzo, Molfetta, Trani	Adelfa, Bari, Binetto, Biritto, Bisceglie, Capurso, Cellamare, Medugno, Triggiano, Valenzano	Mola di Bari, Monopoli, Noicattaro, Polignano a Mare, Ruilgiانو
	Valore €/Ha	Valore €/Ha	Valore €/Ha	Valore €/Ha	Valore €/Ha	Valore €/Ha	Valore €/Ha	Valore €/Ha	Valore €/Ha
SEMINATIVO	8.876,00 (*)	10.212,00	6.339,00 (*)	10.353,00	7.395,00	8.664,00	8.593,00	8.593,00	8.593,00
SEMINATIVO IRRIGUO	13.593,00	13.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.072,00	20.426,00	17.399,00
SEMINATIVO ARBORATO	9.369,00	9.369,00	7.818,00	9.579,00	7.889,00	9.369,00	9.791,00	9.579,00	9.156,00
SEMINATIVO ARBOR. IRRIGUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.975,00	22.890,00	22.538,00
ORTO IRRIGUO	19.932,00	15.706,00	16.483,00	14.791,00	16.483,00	15.706,00	22.538,00	26.624,00	26.624,00
ORTO IRRIGUO (FIORI)	0,00	0,00	35.217,00	0,00	0,00	0,00	34.514,00	0,00	0,00
VIGNETO	13.945,00	10.304,00	11.388,00	10.304,00	10.383,00	13.017,00	16.270,00	15.419,00	14.025,00
VIGNETO UVA DA TAVOLA	28.467,00	23.242,00	25.411,00	0,00	25.568,00	30.329,00 (*)	32.788,00 (*)	36.437,00 (*)	37.707,00
VIGNETO ALTO INTEL. DA VINO	23.592,00	20.708,00	21.299,00	0,00	23.001,00	26.032,00	29.287,00	30.914,00	32.541,00
ULIVETO	15.848,00 (*)	10.212,00 (*)	15.918,00 (*)	8.664,00	9.369,00 (*)	11.059,00	15.918,00	13.665,00	12.537,00
FRUTTETO	17.213,00	13.945,00	15.574,00	0,00	15.778,00	18.405,00	17.585,00	17.213,00	17.213,00
AGRUMETO	0,00	0,00	14.087,00	0,00	0,00	0,00	19.581,00	20.708,00	19.581,00
MANDORLETO	8.100,00	7.254,00	7.747,00	0,00 (*)	7.747,00	8.876,00	8.876,00	9.226,00	9.226,00
PASCOLO	1.620,00	1.691,00	1.197,00	1.691,00	1.761,00	1.691,00	1.691,00	1.481,00	1.481,00
PASCOLO ARBORATO	1.761,00	1.761,00	1.691,00	1.761,00	1.974,00	1.831,00	1.831,00	1.761,00	1.761,00
PASCOLO CESPUGLIATO	0,00	0,00	0,00	1.057,00	0,00	1.691,00	0,00	0,00	1.481,00
BOSCO CEDUO	2.886,00	2.464,00	2.958,00	3.169,00	3.169,00	2.396,00	0,00	0,00	2.817,00
BOSCO MISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.817,00	0,00	0,00	0,00
BOSCO ALTO	3.523,00	2.817,00	0,00	0,00	3.169,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
INCOLTO PRODUTTIVO	692,00	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00	999,00

Annotazioni: a) i valori sono riferiti all'anno 2006 ai sensi del 4° comma dell'art. 41 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327

b) i valori asteriscati (*) sono relativi alle colture più redditizie che hanno superficie superiore al 5% di quelle coltivate complessivamente nella Regione Agraria

Il Presidente della Commissione

Dott.ssa Anna Lisa FAMPOSEO

Bari, li 23/01/2007

ENEL BARI

Delibera Giunta Provinciale Taranto n.263/06 - Impianto allacciamento stabilimento Alenia.

OGGETTO: Costruzione di raccordi aerei a 150 kV in entra esce dalla esistente linea aerea a 150 kV, da Stazione Elettrica 380/150 kV di Taranto Nord a C.P. 150/20 kV di San Giorgio Jonico, e relativo punto di consegna, interessanti gli Agri di Taranto, Grottaglie e Monteiasi, per l'allacciamento dello stabilimento industriale ALENIA Aeronautica S.p.A. da costruirsi negli Agri di Grottaglie e Monteiasi. Rilascio "Autorizzazione Definitiva" alla costruzione ed esercizio ai sensi del T.U. n° 1775/1933 e del D.Lgs. n° 96/1999. RELAZIONE DEL SERVIZIO PREPOSTO - Con D.P.G.R. Puglia n. 185 del 23.02.2005 (acquisita in copia, ns. prot n° 46875/2006, Allegato B) in veniva approvato l'accordo di programma finalizzato alla realizzazione dello ampliamento dello stabilimento ALENIA Aeronautica S.p.A di Grottaglie nel Comune di Monteiasi ed a consentirne l'avvio delle attività industriali entro il gennaio 2007. Con tale atto venivano approvate le necessarie varianti agli strumenti urbanistici dei Comuni di Grottaglie e di Monteiasi, veniva apposto il vincolo preordinato all'espropriazione delle aree, dichiarata la pubblica utilità delle opere, acquisiti i pareri, le autorizzazioni nulla osta, le concessi permessi ivi inclusi quelli per l'allacciamento alle pubbliche utenze necessarie per l'ideale funzionamento dello stabilimento. Nella conferenza conclusiva e decisoria del 21.02.2005, il cui verbale è parte integrante e sostanziale del citato D.P.G.R. Puglia n. 185/2005, i Sindaci di Grottaglie e di Monteiasi esprimevano i propri pareri favorevoli anche per quanto riguardava la realizzazione della linea A.T. (Alta Tensione) necessaria per alimentare lo stabilimento sulla base del tracciato di massima proposto dall'ENEL Divisione Infrastrutture e Reti S.p.A. nella precedente sessione del 7.02.2005. La stessa ENEL nella conferenza decisoria rappresentò la necessità che, in esecuzione dell'accordo di programma, venisse convocata apposita Conferenza di Servizi per rendere possibile una veloce realizzazione della suddetta linea ad A.T.; Risultava quindi necessaria l'allestimento di una linea di alimentazione che

garantisce l'operatività dello stabilimento industriale ALENIA Aeronautica S.p.A, mediante la realizzazione di due raccordi aerei a 150 kV in entra-esce a partire dalla esistente linea aerea Taranto Nord - San Giorgio Jonico e del relativo punto di consegna; Su richiesta di ALENIA Aeronautica S.p.A., l'ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti S.p.A., 28.07.2005 con prot. n° 44788, presentava istanza alla Provincia di Taranto - Settore Ecologia e Vigilanza Ambientale -, in qualità di Amministrazione competente ai sensi del D.Lgs. n° 96/1999, per la convocazione, ai sensi della L. n° 241/1990 e s.m.i., di apposita Conferenza di Servizi, per l'ottenimento, ai sensi del T.U. n° 1775/1933, dell'autorizzazione nonché costruzione ed esercizio di n° 2 (due) raccordi aerei alla tensione nominale di esercizio di 150 kV supportata da n° 38 (trentotto) sostegni inamovibili costituiti da tralicci in acciaio e relativo punto di consegna, interessanti territorialmente gli agri dei Comuni di Taranto, Grottaglie e Monteiasi, con la medesima istanza veniva, altresì, richiesta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'inamovibilità per i r accordi e sostegni a realizzarsi, ai sensi del D.P.R. 8/06/2001 n° 327 (TU in materia di espropriazioni per P.U.) come modificato dai D.Lgs n° 302/2002 ed art. 52-quater del D.Lgs. n° 330/2004. Con riferimento all'art. 11 del D.P.R. 327/2001 (e ss.mm.ii.), l'ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti S.p.A., precisando che il numero degli interessati (proprietari, usufruttuari, ecc.) del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio superava il numero di 50 (cinquanta), si avvaleva della modalità per "avviso pubblico" mediante la procedura del "Rende Noto". Con la medesima istanza, l'ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti precisava, inoltre, che essendo la lunghezza complessiva dei raccordi da realizzare pari a circa 11 (undici) km, aveva richiesto alla Regione Puglia - Assessorato Ambiente - Settore Ecologia, ai sensi della L.R. n° 11/2001, il giudizio di "Compatibilità Ambientale" dell'impianto.- Alla surrichiamata istanza venivano allegate copie del progetto esecutivo che sono state trasmesse a tutti gli Enti e/o Amministrazioni competenti per essere sottoposte alle consequenziali valutazioni ai fini del rilascio dei relativi nulla-osta I pareri di competenza (Allegato A). La prima Conferenza di Servizi si è tenuta in data 24 Ottobre 2005. Seguivano le Conferenze

di Servizi nelle successive date del: 22 Marzo 2006, 20 Aprile 2006, 18 Maggio 2006, 29 Giugno 2006, 31 Luglio 2006 e 22 Settembre 2006, quest'ultima risultata come Conferenza di Servizi decisoria e conclusiva del procedimento autorizzativo (Allegato B); Con Determinazione n° 477 del 23.11.2005, pubblicata sul B.U.R.P. n° 5 del 11.01.2006, il Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia esprime va parere favorevole alla compatibilità ambientale, con le prescrizioni espresse in narrativa ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 16.11.2005 (in particolare si ritrascrive: "Trattandosi di nuove linee elettriche, l'intervento dovrà essere con forme alla Legge Quadro n. 36 del 22/02/2001 'Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici' e al D.P.C.M. 8/07/2003 in merito alla "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni di campi elettrici e magnetici della frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti'... La società proponente ipotizza tre soluzioni progettuali con tre tracciati differenti e ne studia i possibili impatti in relazione ai suddetti vincoli. Delle tre alternative proposte quella contraddistinta dal n. 1 è sicuramente quella a minor impatto in quanto non attraversa il sito archeologico e non attraversa né lambisce zone di espansione del P.R.G. Il Comitato Regionale V.I.A. ha espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione dell'intervento proposto, a condizione che venga sdoppiata la rete al confine dell'area S.I.C." - (Allegato C); In ottemperanza a quanto disposto nella suddetta Determinazione n° 477 del 23.11.2005 del Dirigente Settore Ecologia della Regione Puglia, l'ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti S.p.A. - apportava, di conseguenza, le opportune modifiche richieste dal tracciato prescelto (sdoppiamento della rete sui confini dell'area S.I.C.), trasmettendone gli elaborati tecnico-progettuali, rivisitati, a tutti i "Soggetti" invitati alla Conferenza di Servizi (nota di trasmissione n° 9991 del 23.02.2006 con elaborati progettuali allegati) e copie aggiornate del Piano Particellare e di Planimetria con Ditte Catastali (prot. n° 14589 del 22.03.2006); In relazione alla modifica del tracciato, l'ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti S.p.A., in data 13.03.2006, effettuava ulteriore pub-

blicazione su due quotidiani, facendo così seguito agli avvisi al pubblico (con le relative particelle oggetto degli interventi) già pubblicati in data 25.10.2005, così come previsto dagli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e art. 11 del DPR 327/01. Copia delle pubblicazioni innanzi richiamate (in numero di 2+2) veniva acquisita in sede di Conferenza di Servizi del 22.03.2006 (cfr. verbale di conferenza in Allegato B). A seguito delle richieste di affissione di Avvisi al Pubblico presso gli Albi Pretori dei Comuni di Monteiasi, Taranto e Grottaglie da parte di ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti S.p.A. (Rif. DDPUB/P2006003530, P2006003529 e P2006003532), venivano acquisite a questo Settore le rispettive relate di pubblicazione (rispettivamente con ns. prot. n°

24024/2006 e, a seguito di richiesta per le vie brevi per completezza degli atti procedurali, con protocollo di acquisizione n° 45938/2006 e n° 45940/2006) (Allegato D); Nel corso del procedimento istruttorio venivano acquisiti i pareri/nulla-osta dei seguenti enti/amministrazioni di cui in Allegato E: Comune di Taranto: nota della Direzione Gestione Amministrativa - Risorse Territoriali e Ambientali, Urbanistica-Edilità del Comune di Taranto, prot. 3620 del 20.04.2006 (ns. prot n° 19537 del 20.04.2006), Deliberazione del Commissario Straordinario n° 125 del 15.09.2006 (ns. prot. n° 42922 del 22.09.2006); Comune di Grottaglie: nota ns. prot. n° 57796 del 27.10.2005, nota prot. 7160 del 22.03.2006 (ns. prot. n° 15143 del 24.03.2006), Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 19.09.2006 (ns. prot. n° 42924 del 22.09.2006); Comune di Monteiasi: nota prot. n° 4245 del 24.08.2005 (ns. prot. 47931 del 26.08.2005); Regione Puglia - Ass. Ambiente - Settore Ecologia: Determinazione n° 477 del 23.11.2005 del Dirigente Settore Ecologia della Regione Puglia, ns. prot. 66312 del 16.12.2005 (pubblicata sul B.U.R.P. n° 5 del 11.01.2006); Provincia di Taranto - Settore Demanio e Concessioni: nota ns. prot n° 14455 del 21.03.2006, Concessione Provvisoria per lavori di posa in opera condotta gas metano lungo la S.P. 83 "Grottaglie-Monteiasi", utenza: Alenia S.p.A. - ns. prot n° 18607 del 13.04.2006; Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata: nota prot. IT/BA/2/IE/VIE/8665 del 22.09.2005 (ns. prot

42427 del 20.09.2006); Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Beni Archeologici della Puglia: nota prot 16893 del 20.10.2005 (ns. prot. 56642 del 21.10.2005), acquisita in sede di Conferenza dei Servizi del 24.10.2005; Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Beni Ambientali Architettonici e del Paesaggio della Puglia: nota prot. 23106 del 19.04.2006 (ns. prot. 19415 del 20.04.2006) e nota prot. 7150 del 31.07. 2006 (ns. prot. 35947 del 31.07.2006); Ministero delle Finanze - Agenzia del Demanio: nota prot. 2006/6783/FBA (ns. prot. 16236 del 31.03.2006); Ministero delle Attività Produttive UNMIG: nota prot. 4274 del 17.10.2005 (ns. prot. n° 56645 del 21.10.2005), nota prot. 1270 del 21.03.2006 (ns. prot. n° 15923/2006), nota prot. 1651 del 10.04.2006 (ns. prot n° 19117 e n° 19127 del 18.04.2006), nota prot. 2235 del 16.05.2006 (ns. prot. n° 22836 del 16.05.2006) e nota prot. 2768 del 21.06.2006 (ns. prot. n° 30670 del 28.06.2006); Ispettorato Dipartimentale delle Foreste della Regione Puglia: nota fax prot. 3710/05 Tec. 1.10 del 20.04.2006 (ns. prot. 19504 del 20.04. 2006 e n° 21636 del 05.05.2006); Ministero Infrastrutture e Trasporti - USTIF: nota prot. 1B/2877 (ns. prot.no64242 del 02.12.2005) e nota prot 1B/1855 (ns prot n° 36329 del 03.08.2006); Arpa Puglia: nota prot. 6279 del 28.04.2006 (ns.prot. n° 22396 del 12.05.2006); Ferrovie dello Stato R.F.I.S.p.A.S.O. Tecnico: nota ns. prot. n° 56712 del 21.10.2005 e nota fax ns. prot. n° 13404 del 14.03.2006; SNAM Rete Gas: nota DISORIMEND prot 949 del 24.10.2005 (ns. prot. 56904 del 24.10.2005), nota DI-SOR/FUM prot. 394 del 17.05.2006 (ns. prot n° 24302 del 25.05.2006) e nota DI-SOR/LON prot. 495 del 16.06.2006 (ns. prot n° 30402 del 27.06.2006); Terna S.p.A.: copia di nota (rif. TEAOTNA/P2005001594 del 12.12.2005) ns. prot n° 2025 del 12.01.2006 e nota rif. TEAOTNA/P2006000512 (ns. prot. n° 17063 del 05.04.2006) A.Q.P. S.p.A. nota prot 4089 VS/dp (ns. prot n° 14485 del 22.03.2006), nota 9782 VS/dp (ns. prot n° 37082 del 09.08.2006) e nota 12039 VS/dp del 21.09.2006 (ns. prot. n° 43613 del 28.09.2006); Regione Puglia - Assessorato LL.PP. - Risorse Naturali - Difesa del Suolo: nulla-osta con condizioni n° 8969 del 22.09.2006 da parte della Struttura Tecnica Provinciale di Taranto - Settore

LL.PP. (prot 42921 del 22.09.2006); Autorità di Bacino della Regione Puglia: nota ns, prot. n° 34314 del 19.07.2006, Consorzio di Bonifica Stornara e Tara: nota prot 5510 del 23.11.2005 (ns. prot. n° 62772 del 24.11.2005) e nota prot. 1316 del 20.03.2006 (ns. prot. n° 14927 del 23.03.2006); ANAS - Compartimento Viabilità: nota prot. CBA-0007920-P del 30.03.2006 (ns. prot. n° 15942 del 30.03.2006) e nota prot. CBA-0025315P del 22.09.2006 (ns. prot. n° 43607 del 28.09.006); ENAC - Dipartimento per la Sicurezza: nota del 20.04.2006 (ns. prot. n° 19919 del 24.04.2006) nota del 17.05.2006 (ns. prot. n° 23015 del 17.05.2006) e nota prot n° 3051/4.42 (ns. prot. n° 35517 del 27.07.2006); Comando in Capo del Dipartimento MM dello Jonio e del Canale d'Otranto - Uff. Demanio/Servitù Militari: nota prot. 915829/DEM/693-2005 (ns. prot. n° 5 7032 del 24.10.2005) e nota prot. 911835/DEM/16/2006 del 08.03.2006 (ns. prot n° 13694 del 16.03.2006); Aeronautica Militare - 16° Reparto Genio Campale - Ufficio Demanio: nota prot. RGC - 16/43/005/2-1/14/05 dell'11.01.2006 (ns. prot n° 16764 del 04.04.2006) e nota prot. RGC-16/43/5100/2-1/02/06 del 30.05.2005 (ns. prot n° 27124 del 09.06.2006). In data 22.09.2006, previo avviso agli Enti interessati di cui alla nota prot n° 36406 del 03.08.2006, si svolgeva la Conferenza di Servizi, al termine della quale si dichiaravano concluse le procedure di cui all'art. 14 della L. 241/90 ed in particolare. Ai sensi dell'art. 14/ter, comma 6-bis della L. 241/90 così come modificata dalla L. n° 15/2005 all'esito di tale conferenza, la Provincia nelle sue funzioni di amministrazione precedente adotta la seguente determinazione motivata di conclusione del procedimento (verbale in Allegato B). - Approvazione della "Costruzione di raccordi aerei a 150 kV, in entra-esce dalla esistente linea aerea a 150 kV da stazione elettrica 380/150 kV di Taranto Nord a C.P. 150/20 kV di S. Giorgio Jonico, e relativo punto di consegna, interessanti gli agri di Taranto, Grottaglie e Monteiasi, per l'allacciamento dello stabilimento industriale ALENIA AERONAUTICA S.p.A. da costruirsi ne gli agri di Grottaglie e Monteiasi,- Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere di che trattasi nonché la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle

opere stesse; Autorizzazione, nei confronti della richiedente ENEL Distribuzione S.p.A., alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e delle opere di che trattasi, Dichiarazione dei tempi necessari per le procedure espropriative con inizio dei lavori entro 1 (uno) anno dalla data odierna (22 Settembre 2006) con la conclusione dei lavori entro 5 (cinque) anni dalla data odierna (22 Settembre 2006); Dichiarazione dei tempi necessari per la realizzazione dell'elettrodotto entro 5 (cinque) anni dalla data odierna (22 Settembre 2006) salvo eventuali e motivate proroghe." Con le premesse suesposte nonché analisi documentali e considerazioni del Servizio preposto, si sottopone all'esame della Giunta Provinciale la presente relazione istruttoria per le determinazioni consequenziali di competenza. L'Istruttore-Responsabile del Servizio Funzionario Tecnico Direttivo F.to Ing. Vito DONATON - LA GIUNTA PROVINCIALE. Vista la relazione che precede elaborata dal Servizio preposto; Visti ed esaminati gli atti della pratica relativa alla costruzione ed esercizio di due raccordi aerei a 150 kV su 38 sostegni a traliccio in acciaio e relativo punto di consegna, interessanti gli agri dei Comuni di Taranto, Grottaglie e Monteiasi; Visto il TU. delle leggi sulle acque e su gli impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1933 n° 1775, Visto il D.P.R. 24.7.1977 n° 616 con cui sono state trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli Organi Centrali e periferici dello Stato in materia di opere concernenti le linee elettriche relative a gli impianti elettrici fino a 150 kV, Visto il D.Lgs n° 96 del 30.03.1999 art. 36 lettera "a" con il quale sono state trasferite alle Province le competenze in materia di autorizzazione per gli elettrodotti con tensione pari o inferiore a 150 kV; - Vista la Legge Regionale 30 novembre 2000 n° 17, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale"; Vista la Legge Regionale 30 novembre 2000 n° 19, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia e risparmio energetico, miniere e risorse geotermiche"; Vista la Legge Regionale 30 Novembre 2000 n° 20, successivamente modificata con Legge Regionale dell'11 Maggio 2001 n° 13 art. 27, con la quale è stata confermata la competenza autorizzativa in materia di linee elettriche con tensione pari o inferiore a 150

kV alle Province territorialmente competenti; Vista la Legge n° 241/1990 così come integrata dalla Legge n° 15/2005; Vista la Legge 22 febbraio 2001 n° 036, legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"; Vista la Legge Regionale 8 marzo 2002 n° 5, "Norme transitorie per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nel l'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz; Vista la L.R. n° 13 dell'11/05/2001; Visto il D.P.R. 327/2001, così come modificato dal D. Lgs n° 302/2002 e dal D.Lgs. n° 330/2004; Vista la nota del 23.12.02 prot n° 57673 (prot int n° 287 del 15.01.03) con la quale sono state trasferite al Servizio Ecologia e Ambiente le pratiche inerenti le autorizzazioni di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 kV di cui al D. Lgs n° 96/99; Visto l'art. 21 del "Regolamento provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale" approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n° 61 del 08.06.1999; Visti gli artt. 23 e 35 del "Regolamento provinciale di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente", approvato con Deliberazione del Commissario prefettizio n° 127 del 28.06.1999; Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi Responsabili dei Settori ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000; Visto il Verbale della Conferenza di Servizi conclusiva del 22.09.2006, richiamato in premessa ed in particolare, il determinato finale ove si stabiliva che "Ai sensi dell'art. 14/tercomma 6-bis della L. 241/90 così come modificata dalla L. n° 15/2005 all'esito di tale conferenza, la Provincia nelle sue funzioni di amministrazione precedente adotta la seguente determinazione motivata di conclusione del procedimento: Approvazione della "Costruzione di raccordi aerei a 150 kV, in entrata-uscita dalla esistente linea aerea a 150 kV da stazione elettrica 380/150 kV di Taranto Nord a C.P. 150120 kV di S. Giorgio Jonico, e relativo punto di consegna, interessanti gli agri di Taranto, Grottaglie e Monteiasi, per l'allacciamento dello stabilimento industriale ALENIA AERONAUTICA S.p.A. da costruirsi negli agri di Grottaglie e Monteiasi, Esaminati gli elaborati tecnico-grafici di progetto e gli atti procedurali prodotti ed allegati; Visto l'art. 52-quater del D.Lgs n°

330/2004; Vista la L.R. n° 11/2001 in merito alle procedure della V.I.A.; Vista la Determinazione n° 477 del 23 Novembre 2005 del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia pubblicata sul B.U.R.P. n° 5 dell'11/01/2006; Visti i pareri espressi dagli Enti interessati di cui all'Allegato E; Visto l'esito dell'ultima Conferenza di Servizi del 22 Settembre 2006 conclusiva delle procedure attivate ai sensi dell'art. 14/ter comma 6-bis della Legge 241/90; Visto il D.Lgs n° 267/2000; Ritenuta la necessità di provvedere in merito, Con voti unanimi espressi nelle forme di leace **DELIBERA** di: Approvare il progetto e Autorizzare in via Definitiva l'ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti S.p.A., alla costruzione dei raccordi aerei a 150 kV, in entrata esca dalla esistente linea aerea a 150 kV da Stazione Elettrica 380/150 kV di Taranto Nord a C.P. 150/20 kV di San Giorgio Jonico, e relativo punto di consegna, interessanti gli Agri di Taranto, Grottaglie e Monteiasi per l'allacciamento dello stabilimento industriale "ALLENIA Aeronautica S.p.A." da costruirsi negli Agri di Grottaglie e Monteiasi a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni espresse da Enti ed Amministrazioni nel corso dei lavori della Conferenza di Servizi e tutte richiamate nella relazione del servizio preposto in premessa; Precipare che il presente provvedimento autorizzatorio, conforme alla determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi (art. 14-ter comma 6-bis, L. n° 241/1990 e ss.mm.ii.), in ottemperanza a quanto disposto al comma 9 dell'art. 14-ter della L. n° 241/1990 e ss.mm.ii., sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma, risultate assenti alla Conferenza di Servizi; Dichiarare la "Pubblica Utilità e l'Inamovibilità" delle opere, ai sensi del T.U. n° 1775/1933, nonché del D.P.R. 327/2001, D.Lgs. n° 302/2002 e D.Lgs. n° 330/2004 e ss.mm.ii.; Accordare tale autorizzazione con salvezza dei diritti dei terzi e con l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'Art. 120 del T.U. 11.12.1933, n° 1775. In conseguenza l'ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti S.p.A. verrà ad assu-

mere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione e dall'esercizio delle linee sollevando l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritengano danneggiati; Precipare che per le parti di linea riguardanti le opere pubbliche, zone militarmente importanti, linee telegrafiche e telefoniche di pubblico interesse, la presente autorizzazione deve intendersi condizionata al rispetto di tutte le prescrizioni espresse dalle Autorità e dagli Enti interessati, acquisite attraverso i nulla osta e/o pareri trasmessi a questa Amministrazione, nonché espresse e ribadite nelle conferenze di servizi e riportate nei verbali relativi; Revocare il presente provvedimento in caso di inosservanza, da parte dell'Enel, dei parametri prescritti dalla Legge Nazionale e Regionale per assicurare il rispetto della salute in ossequio al principio comunitario di precauzione, nonché delle prescrizioni espresse da enti ed amministrazioni nel corso dei lavori della conferenza dei servizi relativa e richiamate in premessa; Precipare che tutte le spese inerenti alla pubblicazione (comma 10 dell'art. 14/Ter della Legge n° 241/90 e s.m.i.) sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale della presente delibera, unitamente all'estratto della Determinazione V.I.A. n° 477 del 23.11.2005, peraltro già pubblicata sul B.U.R.P. n° 5 del 11.01.2006, sono a carico dell'UENEL - Divisione Infrastrutture e Reti S.p.A.; Evidenziare che l'ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti S.p.A. resta obbligato ad eseguire, anche durante l'esercizio delle linee, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di Legge, vengano prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempimento; Notificare la presente determinazione per i successivi adempimenti di competenza all'ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti S.p.A., agli Enti ed Amministrazioni interessate nonché al Settore Demanio e Concessioni di questa Provincia ai fini delle consequenziali procedure di esproprio; Provvedere affinché venga assicurato, secondo indicazioni del Settore Competente, la verifica e la vigilanza tecnica ed amministrativa (Cap. III punto 3.1.01 - Vigilanza di cui al D.M. 21/03/1988) che sono affidate esclusiva-

mente, anche per le zone sismiche, a questa Provincia, che ha competenza autorizzativa, ai sensi delle vigenti leggi alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti; Provvedere affinché, ai sensi del Cap. III punto 3.1.03 - Collaudo del suddetto D.M. 21/03/1988, secondo indicazioni del Settore Competente, decorsi tre anni dalla messa in esercizio dell'impianto durante il quale non siano state presentate opposizioni all'Autorità che ha competenza autorizzativa da parte del Ministero PP.TT. in merito ad interferenze elettromagnetiche con linee di tele comunicazioni, il Servizio operativo provinciale preposto, facente parte del Settore competente, possa attivare le procedure di collaudo dell'elettrodotto di che trattasi, con spese di collaudo e compensi spettanti ai collaudatori a totale carico dell'ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti S.p.A. in qualità di titolare dell'autorizzazione all'impianto e all'esercizio dell'elettrodotto, tenuto conto che gli atti di collaudo saranno successivamente e formalmente acquisiti da questa Provincia per i consequenziali provvedimenti di approvazione trattandosi, nella fattispecie, di tensione di esercizio inferiore a 220 kV, ed inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, DELIBERA di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.

SOCIETA' SADD ENERGY WIND VOLTURINO
(Foggia)

Avviso di deposito Studio impatto ambientale.

La Società SAAD Energy Wind con sede in Volturino (FG), ai sensi, dell'art. 3 comma 5 della Legge Regionale n° 11 del 12.04.2001 comunica di aver depositato il progetto e copia degli studi di impatto ambientale (inclusa la sintesi non tecnica) presso l'Autorità Competente della Regione Puglia, l'Assessorato all'Ecologia, presso la Provincia di Foggia, Assessorato Ambiente, presso la sede del Comune di Volturara Appula (FG) nonché, presso la propria sede, al fine di ottenere il giudizio di com-

patibilità ambientale dell'intervento per la realizzazione di un Parco Eolico in loc., Toppo del Titolo nel comune di Volturara Appula (FG).

Il progetto interessa l'area ubicata in località "Toppo del Titolo", contenute nella cartografia IGM Fg. 163 III NE posta a oltre 5 km del centro abitato di Volturara Appula ad una quota altimetrica variabile tra gli 880 ed i 890 s.l.m. Il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico di 14 MW con una localizzazione puntuale delle macchine, occupando quindi aree relativamente ristrette e delimitate. Prevede inoltre la realizzazione di un cavidotto di collegamento ad una sottostazione per la connessione con la rete elettrica del Gestore Nazionale. L'intervento in oggetto rientra tra quelli di cui all'Allegato B della L.R. 11/2001, Interventi soggetti a procedura di verifica di assoggettabili a VIA, elenco B.2.g/3: impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento, La procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della L.R. n° 11 del 12.04.2001 si è conclusa con la D.R. n. 193 del 23.05.2005 trasmessa dalla Regione Puglia, Assessorato all'Ecologia, il _____, con cui l'intervento è stato assoggettato alla applicazione delle procedure di V.I.A. per i necessari approfondimenti sotto il profilo ambientale. L'impianto eolico proposto è caratterizzato da:

- 7 aerogeneratori del tipo VESTAS V80 - 2 MW da 2.0 MW singolarmente, di potenza complessiva pari a 14 kW; 01 cabine elettriche di trasformazione interne alla torre, che trasformeranno l'energia alla differenza di potenziale di 380 V (B.T.), in 20kV (MT), 07 platee di fondazione su pali alla base di ogni aerogeneratore; 1 cavidotto di centrale interrato che trasporterà la corrente prodotta a 20kV dalle singole pale alla cabina di consegna; 1 cabina di consegna che raccoglierà l'energia proveniente dalle pale alla tensione di 20kV, e la immetterà nel cavidotto di interconnessione alla stessa tensione; 1 cavidotto di interconnessione interrato che trasporterà la corrente convogliata nella cabina di consegna fino alla sottostazione; 1 sottostazione AT/NIT, in cui l'energia elettrica proveniente dalla cabina di consegna verrà trasformata dalla tensione di 20 kV (MT) a quella di . 150 kV (AT); rete telematica di monitoraggio interna per il controllo dell'impianto mediante trasmissione dati via modem. La potenza complessiva che l'impianto produrrà a

recrime e nelle, condizioni ottimali di funzionamento, sarà di circa MW/h 39200 con 280 ore di produzione presunta media all'anno solare. Ogni aerogeneratore sarà installato in una piazzola collegata ad una viabilità di servizio di larghezza di circa 3 m più due banchine laterali di 0,6 m. Tale viabilità, se non è di tipo preesistente asfaltata, sarà realizzata in massicciata tipo permeabile stabilizzata. Copia del progetto e copia degli studi di impatto ambientale inclusa la sintesi non tecnica, è depositata presso la Regione Puglia, Assessorato all'ecologia, Autorità competente, Ufficio VIA, Viale delle Magnolie (ex ENAIP), ZI - MODUGNO, (Ba), Provincia di Foggia, Assessorato Ambiente, P.zza XX Settembre 20, (Fg), Ufficio Tecnico del Comune di Volturara Appula (FG), sede proponente XX. Ai sensi dell'art. 9 del DPR 12 aprile 1996 chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo può presentare in forma scritta nel termine di 45 giorni a decorrere dalla data della presente pubblicazione, osservazioni sull'opera in oggetto presso la competente struttura regionale, ovvero presso uno degli uffici sopra riportati, ove il progetto e lo studio di impatto ambientale sono depositati. Altresì ai sensi dell'art. 12 della L.R. Puglia n. 11 del 12 aprile 2001 entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni all'autorità competente tendenti a fornire elementi conoscitivi e valutativi sui possibili effetti dell'intervento.

S.A.D.D. Energy Wind s.r.l.
L'Amministratore Unico

RETTIFICHE

**REGIONE PUGLIA SETTORE ASSISTENZA
TERRITORIALE E PREVENZIONE****Domanda di inserimento nella graduatoria di
Medicina Generale valevole per l'anno 2007.**

In riferimento al fac-simile di domanda per l'inserimento nelle graduatorie regionali di settore della medicina generale, pubblicata sul BURP n° 155 del 15\12\05, si precisa, per mero errore materiale, che il punto 10 dell'allegato "B" risulta incompleto.

Pertanto si riporta il testo completo così come previsto nell'Accordo Collettivo Nazionale 23\03\2005 art. 16 lett. I.

“Attività di medico addetto all'assistenza sanitaria nelle carceri, sia a tempo indeterminato che di sostituzione, e di ufficiale medico militare in servizio permanente effettivo per ogni mese di attività punti 0,20.”.

A tal fine i medici interessati possono presentare il precitato titolo di ufficiale medico militare in servizio permanente con certificazione, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione, al seguente indirizzo: Assessorato alle Politiche della Salute settore ATP 3 ufficio n° 3 graduatorie di medicina generale, via Caduti di tutte le Guerre n° 7 - 70126 Bari.



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza - S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
